MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE *EX* D.LGS. 231/2001

- PARTE GENERALE -

Icat Food S.p.A.

Adottato, nella presente versione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE *EX* D.LGS. 231/2001 1

- PARTE GENERALE - 1

CAPITOLO 1 4
INTRODUZIONE E DEFINIZIONI 4
1.1 Introduzione 4
1.2 Definizioni 5

CAPITOLO 2 8

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. 231/2001 8

2.1 Premessa 8
2.2 Il perimetro della responsabilità "penale" degli Enti: il Reato Presupposto 9
2.2.1 Gli autori dei Reati Presupposto: soggetti apicali e soggetti sottoposti 9
2.2.2 L'interesse o il vantaggio per l'Ente 10
2.2.3 I Reati Presupposto 12
2.3 Le sanzioni previste dal Decreto 13
2.4 Reati commessi all'estero 14
2.5 Delitti tentati 14
2.6 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente 14

CAPITOLO 3 17

ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ICAT FOOD S.P.A. E PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO17

3.1 Icat Food S.p.A.: l'assetto istituzionale e sistema di *governance* 17
3.2 La struttura organizzativa di Icat Food e il sistema delle Procure e delle Deleghe 18
3.3 *Compliance Program* 20
3.4 Prevenzione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 21
3.5. Rappresentanza Legale della Società 22

CAPITOLO 4 24

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ICAT FOOD 24

4.1 Premessa 24
4.2 Motivazione per l'adozione del Modello 24
4.3 Modalità di realizzazione e struttura del Modello 25
4.4 Adozione del Modello da parte di Icat Food 26
4.5 Criteri per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del Modello 26
4.6 I Destinatari del Modello 27
4.7 Diffusione del Modello e formazione 28
4.8 Monitoraggio e aggiornamento delle Procedure 29
4.9 Il sistema dei controlli previsti dal Modello 29
4.10 *Whistleblowing* 30
4.11 Struttura del sistema disciplinare 32
4.11.1 Funzione 32
4.11.2 Misure nei confronti dei dipendenti 33
4.11.3 Misure nei confronti dei sindaci 35
4.11.4 Misure nei confronti dei consiglieri di amministrazione 35
4.11.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi 35
4.12 Informazioni all'Organismo di Vigilanza 36

CAPITOLO 5 37

L'ORGANISMO DI VIGILANZA 37

5.1 Costituzione e regolamento 37
5.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza 37
5.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza 38
5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 38
5.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario 40
5.6 Contatti dell'Organismo di Vigilanza 41

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Introduzione

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, "**D. Lgs. 231/2001**" o anche solo "**Decreto**") — è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità della persona giuridica[1] per fatti-reato commessi da determinati soggetti nell'esercizio dell'attività a favore delle persone giuridiche cui appartengono.

Si tratta di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità amministrativa regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D. Lgs. 231/2001 parla di "*nascita di un* tertium genus *che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, dal momento che tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo*" vigente nel nostro ordinamento. Con la normativa in commento è stata pertanto introdotta per la prima volta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'ente a cui è riconducibile l'autore del reato.

Poiché l'obiettivo del D. Lgs. 231/2001 è quello di prevenire la commissione dei reati, il legislatore ha stabilito un sistema volto a limitare e/o a escludere la responsabilità degli enti per fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, qualora la persona giuridica **dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire determinati reati**, che è lo scopo del presente documento (di seguito, "**Modello**").

In conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

i. incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;

ii. regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione dei c.d. Reati Presupposto.

Sotto la propria responsabilità, **Icat Food S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**Icat Food**") provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale, da

[1] Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 231/2001, la normativa si applica "*agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*", mentre non si applica "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

cui scaturiscono benefici per una molteplicità di *stakeholder*: soci, amministratori, dipendenti, creditori, fornitori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Società.

1.2 Definizioni

Al fine di agevolare la lettura del Modello, in aggiunta alle ulteriori definizioni riportate di volta in volta nel testo, i seguenti termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito riportato:

Attività sensibili	Attività svolte dalla Società nel cui ambito ricorre il rischio, ancorché astratto, di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; rientrano, in tale definizione anche le attività cosiddette "strumentali", in quanto non direttamente a rischio di reati, ma strumentali e funzionali alla commissione di questi.
Autorità	Indica, a titolo esemplificativo, l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate, le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni, il Garante della privacy, l'AGCM, l'ASL.
Aree a Rischio Reato	Indica le aree e attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente e astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati Presupposto.
Clienti	Indica i soggetti che hanno sottoscritto un contratto con Icat Food e verso i quali la Società eroga servizi e prestazioni e/o cede beni.
Codice Etico	È il documento che definisce i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne, in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna). Il Codice Etico è parte integrante del Modello.
Collaboratori	Indica i soggetti che intrattengono con **Icat Food** rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza, di lavoro occasionale, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
Consulenti	Indica i soggetti incaricati di assistere **Icat Food** nel compimento delle proprie attività su base continuativa o occasionale, in forza di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
Destinatari	Indica i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i Partner.

Dipendenti	Indica i soggetti che intrattengono con **Icat Food** un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, o parasubordinato. Sono inclusi, nella definizione anche i dirigenti, nonché i lavoratori in distacco, gli stagisti e in generale tutti coloro che svolgano tirocinio di formazione professionale.
Direzioni (o anche Aree)	Indica le unità funzionali nelle quali è suddivisa la struttura organizzativa della Società, meglio descritte nell'organigramma.
Ente	Indica i soggetti sottoposti alla disciplina di cui al Decreto, con le esclusioni previste dal Decreto stesso.
Fornitori	Indica coloro che forniscono beni o prestano servizi o eseguono lavori in favore della Società. Rientrano in tale definizione anche i subappaltatori e le società di cui **Icat Food** si avvale per eseguire le proprie attività.
Linee Guida	Indica le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001, come vigenti *pro tempore.*
Modello	Indica il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società con i suoi allegati e le successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti ivi richiamati.
Organismo o, anche, ODV	Indica l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto.
Pubblica Amministrazione o P.A.	Indica la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro soggetto pubblico.
Partner	Indica le controparti contrattuali della Società, inclusi i Fornitori, i Collaboratori, gli agenti di vendita, i distributori, i subappaltatori, gli sponsor, i soggetti sponsorizzati e qualsiasi altro soggetto con il quale la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle sue Attività Sensibili.
Procedure	Indica le procedure adottate dalla Società per gestire le attività sensibili e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
Reati Presupposto	Indica le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 ovvero da altra normativa, la quale faccia espressamente riferimento a tale Decreto.

Soggetti Apicali	Indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o la direzione della Società.
Soggetti Sottoposti	Indica i Dipendenti che agiscono alle dipendenze dei Soggetti Apicali.
Terzi	Indica tutti quei soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*).

CAPITOLO 2

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. 231/2001

2.1 Premessa

Icat Food ha un assetto organizzativo, amministrativo e contabile coerente con gli obiettivi di buon governo previsti dall'art. 2086 del Codice civile.

Tale assetto è funzionale non solo al raggiungimento degli obiettivi della Società, ma anche alla rilevazione tempestiva degli eventuali fattori di crisi che si venissero a profilare, a tutela di tutti i portatori di interesse che intrattengono rapporti economico-commerciali con la Società.

Nella convinzione che la commissione di reati o comunque la violazione delle regole che governano l'attività di **Icat Food** sia di per sé un fattore di crisi (prima ancora delle pesanti sanzioni che ne potrebbero derivare), il Modello di Organizzazione e Gestione è considerato parte integrante ed essenziale del suo intero assetto organizzativo.

Il Documento qui di seguito esteso è il frutto di:

i) una accurata analisi dei rischi di commissione dei Reati Presupposto a cui la Società, nello svolgimento della sua attività, potrebbe trovarsi esposta;

ii) una attenta individuazione delle Attività Sensibili, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e in quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le predette fattispecie di reato;

iii) la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai "principi di controllo" applicati;

iv) la previsione delle regole di individuazione, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e la reportistica da e verso tale Organismo;

v) la definizione del sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle regole richiamate dal Modello;

vi) la previsione del sistema di gestione dei flussi finanziari;

vii) la definizione dei tratti essenziali del sistema organizzativo per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

viii) la specificazione delle modalità di aggiornamento del Modello stesso.

Quanto previsto dal Modello è completato dalle previsioni del Codice Etico, che fissa i principi di comportamento che orientano tutti coloro i quali operano in **Icat Food** e per essa.

Più in particolare, il Modello è così articolato:

A. la **Parte Generale** (ossia la presente parte), che contiene:
- il contesto normativo di riferimento;

- il modello di *governance* di **Icat Food** e gli strumenti organizzativi esistenti a supporto del Modello;
- le finalità perseguite con l'adozione del Modello;
- la metodologia adottata per l'analisi delle Attività Sensibili e dei relativi presidi;
- l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza di **Icat Food** con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano;
- il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

B. la **Parte Speciale**, contenente l'analisi e l'individuazione delle Aree Sensibili, i Principi Generali di Comportamento e le Procedure Specifiche.

Costituiscono, inoltre, parti integranti del Modello il Codice Etico e l'Allegato, contenente l'elenco dettagliato dei reati presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001 nella loro formulazione *pro tempore*, nonché tutte le procedure adottate dalla Società.

2.2 Il perimetro della responsabilità "penale" degli Enti: il Reato Presupposto

Come riportato nel Capitolo 1, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti per i Reati Presupposto commessi da un soggetto, sottoposto o apicale, *nell'interesse o a vantaggio* degli stessi Enti.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che si aggiunge a quella - esclusivamente personale - dell'autore materiale dell'illecito penalmente rilevante.

Il Decreto prevede infatti che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, esclusivamente in relazione al compimento di specifici Reati Presupposto tassativamente indicati dalla richiamata normativa.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche (nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.) in relazione ai Reati Presupposto commessi all'estero dall'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso l'illecito.

La responsabilità dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno dei Reati Presupposto sia commesso nella forma di tentativo (art. 56 c.p. e art. 26 D. Lgs. 231/2001).

2.2.1 Gli autori dei Reati Presupposto: soggetti apicali e soggetti sottoposti

Il primo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dalla identificazione dei soggetti autori del reato.

Con gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il Legislatore ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di rimprovero specifico all'Ente stesso. Occorre quindi che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale dell'Ente e, quindi, sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai soggetti subordinati in quanto sottoposti alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

In particolare, l'Ente è responsabile qualora il Reato Presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei seguenti soggetti:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. "**soggetti apicali**");
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lett. a) (c.d. "**soggetti sottoposti**").

Il Decreto disciplina in modo diverso l'onere della prova a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto.

Qualora il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e, quindi, la responsabilità dell'Ente è presunta, salvo prova contraria. In tal caso, **è l'Ente e non l'accusa ad essere gravato dall'onere di provare i c.d. fatti impeditivi della sua responsabilità**.

Se, invece, il Reato Presupposto è commesso da un Soggetto Sottoposto alla vigilanza non è prevista alcuna inversione dell'onere della prova, cosicché **la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione dei modelli organizzativi prescritti grava sulla pubblica accusa**.

Il Decreto contiene perlomeno due rilevanti particolarità da precisare in questa sede:

(1) le sanzioni possono essere applicate anche nel caso di mero "concorso" del Soggetto Apicale o Sottoposto (*ex* art. 110 o 113 c.p.), cioè quando non ponga in essere il fatto nella sua *interezza*, ma fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato;

(2) le sanzioni possono essere applicate anche nel caso in cui l'autore materiale del reato sia "non identificato" o "non imputabile" oppure nel caso di estinzione del Reato Presupposto per cause diverse dall'amnistia.

2.2.2 L'interesse o il vantaggio per l'Ente

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione consiste nel fatto che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

La prima condizione attiene alle finalità che l'autore del reato si proponeva, ovvero al possibile utile dell'Ente (**interesse**); la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente (**vantaggio**)[2].

L'interesse e il vantaggio costituiscono *criteri distinti, da considerarsi come concorrenti, ma alternativi tra loro*:

- per interesse deve intendersi la proiezione finalistica dell'azione, che deve essere valutata *ex ante*;
- per vantaggio, invece, deve intendersi la potenziale utilità anche non patrimoniale, oggettivamente accertabile, che deve essere valutata *ex post*.

Dal momento che le due condizioni sono alternative, l'effettivo conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui l'autore del reato non lo avesse specificamente voluto realizzare, può comportare comunque l'attribuzione di responsabilità[3].

Nei reati colposi non vi è una "coscienza e volontà" dell'azione, bensì una rimproverabilità dell'autore in forza di criteri elastici quali negligenza, imprudenza o imperizia (*colpa generica*) o di una violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline (*colpa specifica*). In tali casi, pertanto, è difficile concepire che l'azione o omissione dell'autore siano effettuate con un interesse per l'Ente o nella prospettiva di farne conseguire un vantaggio.

In relazione ai Reati Presupposto punibili a titolo di colpa, pertanto, l'interesse o il vantaggio vanno letti nella prospettiva patrimoniale dell'Ente e non in una dimensione "finalistica": saranno quindi considerati criteri, a titolo esemplificativo, il risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale[4].

L'Ente non è, invece, responsabile se l'illecito è stato commesso **nell'interesse esclusivo proprio dell'autore o di un terzo**. Se, quindi, l'autore del Reato Presupposto ha avuto finalità diverse dal

---

[2] "*In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio ", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante. Da ciò deriva che i due presupposti si trovano in concorso reale, cosicché, ricorrendo entrambi, l'ente si troverebbe a dover rispondere di una pluralità di illeciti (situazione disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2001)*" (cfr., Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316).

[3] In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la sussistenza o meno della condizione, prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente va verificata, quando si tratti di taluno dei reati colposi ad evento indicati nell'art. 25.septies del medesimo d.lgs., con riferimento non all'evento (per definizione non voluto) ma alla condotta posta in essere dall'agente, per cui la condizione in questione potrà dirsi avverata quando detta condotta abbia consentito all'ente di realizzare risparmi, ancorché modesti, nei costi di gestione o, quanto meno, sia stata finalistica orientata al conseguimento di un tale risultato (cfr., Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2016, n. 24697).

[4] cfr. Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2015, n. 31003.

profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il Reato Presupposto e l'Ente medesimo e, quindi, la "rimproverabilità" di quest'ultimo. Tuttavia, se ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane astrattamente responsabile.

2.2.3 I Reati Presupposto

Non ogni reato fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo la commissione di quelli specificamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, definiti **Reati Presupposto**: questi sono tassativamente previsti dal Decreto, così come integrato e modificato nel corso del tempo, e sono così raggruppati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati contro la falsità in moneta (art. 25-*bis*);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- reati di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- reati transnazionali (legge n.146/2006);
- reati di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- reati di frode in competizioni sportive mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25-*quaterdecies*);

- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*octiesdecies*).

L'elencazione completa e aggiornata dei Reati Presupposto è contenuta nell'Allegato al presente Modello, che ne costituisce parte integrante.

2.3 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del Decreto prevede a carico dell'Ente diverse tipologie di sanzioni:

(a) sanzioni pecuniarie, secondo il sistema delle "quote" di matrice scandinava;

(b) sanzioni interdittive;

(c) la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato;

(d) la pubblicazione della sentenza di condanna;

Le **sanzioni pecuniarie** sono irrogate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sono stabilite **attraverso un sistema basato su "quote"**, in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 (mille). L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di euro 258,22 ed un massimo di euro 1549,37.

L'importo della singola quota, a sua volta, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il calcolo della sanzione penale si compone insomma di un giudizio cd. "bifasico"; la quota va determinata da parte del giudice innanzitutto nel numero, all'interno dei limiti edittali, tenendosi conto di aspetti "oggettivi" (gravità dell'illecito, grado di responsabilità, condotte riparative/preventive); l'importo della singola quota, invece, entro altrettanti limiti nel minimo e nel massimo, in considerazione delle caratteristiche "soggettive" (condizioni economiche e patrimoniali dell'ente). Così, ad esempio, in presenza di un fatto di scarsa gravità commesso in un ente di notevoli capacità economiche, la commisurazione dovrebbe portare a un *numero* di quote tendenzialmente *ridotto*, ma ciascuna di importo tendenzialmente *elevato*.

In presenza di reati di particolare gravità, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie possono essere applicate anche le **sanzioni interdittive**, tassativamente elencate all'art. 9 comma 2 del Decreto, che possono comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lett. a);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lett. b);
- il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d);
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove lo stesso ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti dell'Ente la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

2.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia per illeciti commessi all'estero in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto. Tale norma risponde all'obiettivo, come si legge nella *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, di "*evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto*", ossia dalla possibilità di ricorrere a strutture estere possedute dall'ente per realizzare Reati Presupposto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 – 10 del Codice penale.

2.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono *ridotte da un terzo alla metà*, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni in casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. recesso attivo, previsto dall'art. 56 comma 4, c.p.

2.6 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente

Come sopra accennato (v. 2.2.1), qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata

di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non ne risponde nel caso in cui provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per evitare la responsabilità, l'Ente deve dimostrare l'assenza di **colpa organizzativa**, cioè che il reato è stato commesso nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione da parte dell'Ente medesimo.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività e i processi nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In base all'art. 7 del Decreto, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, per garantire le sopraindicate esigenze, anche sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (es. Linee Guida di Confindustria).

CAPITOLO 3

ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ICAT FOOD S.P.A. E PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO

3.1 Icat Food S.p.A.: l'assetto istituzionale e sistema di *governance*

La Società ha per oggetto il commercio all'ingrosso e il commercio elettronico indiretto di prodotti alimentari prevalentemente di natura ittica, nonché' la loro lavorazione ed il loro confezionamento.

In particolare, l'attività di **Icat Food** non ha ad oggetto direttamente l'attività di raccolta, trattamento e trasformazione del pesce, ma si concentra sull'importazione dall'estero e successiva distribuzione in Italia delle conserve ittiche importate.

Pur non essendo direttamente coinvolta nel processo di produzione alimentare, **Icat Food** ha adottato una politica di approvvigionamento sostenibile fondata sui principi contenuti nel Codice di Condotta per la Pesca Responsabile della FAO- Dipartimento Pesca con l'obiettivo di favorire una filiera commerciale sostenibile.

In particolare, la Politica di Approvvigionamento Sostenibile è basata sui seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme nazionali e internazionali e il supporto a organizzazioni attive sul tema della sostenibilità nel settore ittico;
- il sostegno alle riserve marine;
- il contrasto alla pesca illegale;
- la tracciabilità dei prodotti;
- le modalità di pesca e la tutela dell'ambiente e delle specie;
- lo sviluppo delle comunità locali;
- il monitoraggio e la riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive.

Il modello di *Governance* della Società è strutturato in modo da assicurare e garantire alla stessa la massima efficienza ed efficacia operativa nel perseguimento dei propri scopi.

In base all'art. 12 dello Statuto, la Società può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di sette membri.

Spetta ai soci provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e del tipo di amministrazione. Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino al momento della revoca o delle dimissioni.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ad ha altresì affidato le funzioni di controllo ad un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che, in base a quanto previsto dallo Statuto della Società, sono stati scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Diversamente il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro di legge.

Allo stato, il Collegio Sindacale svolge anche il ruolo di revisore legale, pertanto, **Icat Food** non si rivolge ad una società di revisione esterna.

Allo scopo di rispettare i principi sopra evidenziati, nonché di evitare la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, **Icat Food** ha adottato, in aggiunta al Modello, i seguenti strumenti di *Corporate Governance*:

• Idoneo e articolato sistema di procure e deleghe operative;

• *Compliance Program* (vedasi *infra*, 3.3);

• Idonei presidi in tema di Salute e Sicurezza.

3.2 La struttura organizzativa di Icat Food e il sistema delle Procure e delle Deleghe

La struttura organizzativa di **Icat Food** rispetta i requisiti di:

- formalizzazione e chiarezza;
- comunicazione interna e separazione dei ruoli, in particolare per l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

A tal fine, la Società adotta un **sistema di procure e deleghe**[5] che contribuisce a garantire da un lato **conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti** (all'interno della società e nei confronti dei terzi) e, dall'altro, chiara e formale delimitazione dei ruoli, dei poteri e delle relative responsabilità.

Considerata la valenza generale del sistema, se ne ritiene opportuna la trattazione nella presente sede, fermo restando che, per le ragioni sopra indicate, esso è da intendersi quale primo e fondamentale presidio di ogni categoria di reati indicata nella Parte Speciale.

Il sistema di deleghe e di procure adottato efficientemente costituisce infatti:

– uno strumento di gestione per il compimento di atti di rilevanza esterna o interna necessari per il perseguimento degli obiettivi della Società, congruente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;

[5] Unicamente a scopo di chiarezza, si precisa che la "delega" è, ai presenti fini, ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, il quale è rappresentato all'interno del sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura", invece, l'atto giuridico unilaterale con il quale la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

- un fattore di prevenzione dell'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici o procedurali per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento di riconducibilità anche a posteriori degli atti – di rilevanza intera o esterna – ai soggetti che li hanno adottati.

Il sistema risulta quindi utile sia nella prevenzione della commissione dei reati presupposto che nella successiva identificazione di coloro che, direttamente o indirettamente, possono aver tenuto una condotta contraria al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, nonché la coerenza del sistema stesso con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando, se del caso, eventuali modifiche.

I requisiti fondamentali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

1. tutti i soggetti che intrattengono per conto della società rapporti con soggetti terzi (pubblici e/o privati) sono dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, anche di procura;
2. i poteri conferiti devono essere coerenti e adeguati alla struttura organizzativa e alle mansioni risultanti dall'organigramma, dalle procedure interne e dalle comunicazioni organizzative;
3. assegnazione e revoche delle stesse avvengono in coerenza con i ruoli ricoperti nella Società, in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
4. ciascuna delega e procura definisce in modo specifico e inequivocabile:
   a) i poteri del procuratore/delegato, precisandone i limiti, nonché l'eventuale potere di conferire a propria volta procura/delega ad altro soggetto subordinato e appartenente alla medesima funzione;
   b) il delegante (organo o individuo) a cui il delegato riporta;
   c) in caso di delega/procura congiunta, gli altri delegati/procuratori insieme ai quali deve essere esercitato il potere conferito;
5. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali ed individuali;
6. al delegato sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

Con specifico riferimento alla realtà aziendale di **Icat Food** alla luce dei principi sopra riportati, va evidenziato che al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione della Società per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato salvo quanto dalla legge è inderogabilmente riservato all' assemblea dei soci. La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione come previsto *ex lege*, agli Amministratori Delegati e ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di procure e deleghe si completa infine con l'attribuzione di tre procure speciali attribuite alle funzioni di Direzione Vendite, dell'Amministrazione Vendite e per la Direzione Marketing, nei termini indicati all'interno della Visura della Società.

3.3 *Compliance Program*

Icat Food ha un proprio programma di *Compliance* costituito dai seguenti documenti:

- Codice Etico;
- *Whistleblowing Policy*;
- Processi e procedure aziendali.

Il **Codice Etico**, che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo, detta principi generali di comportamento allo scopo di mantenere all'interno della Società la reputazione di onestà e integrità nello svolgimento delle attività di gestione e amministrazione.

In conseguenza di ciò, l'aderenza alle linee guida del Codice Etico è obbligatoria per ogni dipendente, il quale è responsabile, durante lo svolgimento dei propri compiti, per aver aderito ai valori definiti dalla stessa. Ogni comportamento non conforme ai principi stabiliti all'interno del Codice Etico deve essere denunciato all'Organismo di Vigilanza.

In ambito ***Whistleblowing***, con l'espressione "*whistleblower*" o "*segnalante*" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro[6].

[6] Originariamente, le prassi di segnalazione dei comportamenti illeciti erano disciplinate unicamente con riferimento all'attività degli enti pubblici, *ex* D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Successivamente, la facoltà di avvalersi di uno strumento analogo è stata estesa anche ai soggetti individuati dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001 (che disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti), ossia:
le "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*";
e le "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*" di cui al punto che precede.
Tale estensione si è avuta con la L. 30 novembre 2017, n. 179, recante "*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".
Il quadro normativo sul tema è stato poi ulteriormente arricchito dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea, che mira a rafforzare la tutela del Whistleblower in specifici settori di interesse per il diritto sovranazionale.
La normativa ha ricevuto infine attuazione da parte dell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (c.d. Decreto *Whistleblowing*).

Icat Food ha adottato una specifica procedura – più dettagliatamente descritta nel capitolo 4.10 – volta alla tutela e protezione del "*whistleblower*" e degli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento, attraverso l'individuazione di concrete misure di tutela del segnalante, il quale – nell'effettuare la propria segnalazione "***whistleblowing***" – potrà fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie.

Quanto a **Processi e procedure aziendali**, queste ultime rappresentano il "modo di operare" dell'azienda all'interno di processi aziendali.

Esistono documentazioni specifiche per definire, ad esempio, il processo di fornitura (*procurement*).

Tali procedure, pertanto, rappresentano un patrimonio essenziale per l'operatività aziendale e sono il primo elemento di protezione dalla possibile commissione di Reati Presupposto ai sensi del Decreto: anche ove non espressamente richiamate, il loro rispetto fa sempre parte delle mansioni di ogni lavoratore e sono parte integrante della stessa Parte Speciale.

3.4 Prevenzione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Icat Food, in accordo con la propria politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha adottato uno specifico **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR) ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il DVR ha individuato i rischi specifici relativi all'attività che si svolgono presso l'azienda.

La Società ha individuato il datore di lavoro in un componente del Consiglio di Amministrazione, cui è stata conferita apposita procura ed ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) esterno alla Società.

All'interno dell'organizzazione aziendale è stato designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché il Medico Competente.

Attraverso le attività di

- valutazione del contesto;
- definizione di un'adeguata politica della salute e sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- pianificazione e organizzazione delle attività;
- programmazione degli interventi;
- sensibilizzazione ai temi legati alla salute e sicurezza;
- monitoraggio;
- riesame e miglioramento;

adeguate alle attività svolte dalla Società, nonché alla natura e alla dimensione dei rischi presenti, è stata definita una apposita struttura organizzativa che evidenzia i compiti e le responsabilità attribuite in materia di sicurezza.

Lo scopo è quello di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute all'interno della Società, aumentando la sensibilità nei confronti della percezione del rischio, nonché di garantire il monitoraggio continuo delle attività, dei locali e delle persone che con essa collaborano.

La manutenzione e l'aggiornamento continuo del DVR sono realizzati periodicamente tramite l'intervento del RSPP e dal datore di lavoro per:

- verificare la conformità del sistema di sicurezza adottato alla norma di riferimento;
- accertare che le attività aventi impatto significativi sulla sicurezza e salute dei lavoratori siano condotte secondo modalità stabilite;
- accertare che il sistema di sicurezza predisposto sia adeguato alle esigenze, anche in relazione agli specifici luoghi di lavoro, che operi in conformità agli obiettivi ed ai programmi della Società;
- verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese;
- verificare l'applicazione e il rispetto di norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- identificare aree di potenziale miglioramento.

Il monitoraggio da parte del RSPP e del datore di lavoro è effettuato con cadenza annuale ovvero in occasione di mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza per la salute e sicurezza del lavoro.

La Società ha inoltre implementato la valutazione dei rischi da interferenza per i soggetti di imprese terze che operino presso gli spazi aziendali: l'attività è compendiata in apposito documento di valutazione (DUVRI) redatto di concerto con le parti interessate.

La Società, inoltre, investe nella formazione e addestramento del personale, offrendo a tutti i dipendenti formazione interna direttamente sul campo.

Il datore di lavoro si impegna a rispettare e far rispettare il presente Modello, curandone altresì la diffusione e la presa a conoscenza da parte di tutti i lavoratori, dovendo altresì cooperare in modo fattivo e proattivo, con la massima trasparenza e diligenza, con l'Organismo di Vigilanza nominato al fine di consentire in modo continuativo l'implementazione e l'aggiornamento del suddetto Modello.

3.5. Rappresentanza Legale della Società

In linea generale, il Legale Rappresentante della Società ha il potere di nominare un difensore di fiducia per la Società nell'ipotesi in cui sia indagata/imputata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per un reato presupposto commesso da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti.

Tuttavia, l'art. 39 del D.Lgs. 231/2001 prevede che "*l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo*".

La norma, quindi, prevede un divieto assoluto e generale di rappresentanza nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante della Società abbia commesso il reato presupposto da cui è poi derivata la responsabilità dell'ente.

Pertanto, **Icat Food** prevede delle regole cautelari volte a gestire correttamente il conflitto di interesse del proprio legale rappresentante indagato per il reato presupposto.

In questo caso, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a conferire procura speciale ad un soggetto diverso dal Legale Rappresentante affinché rappresenti la Società in giudizio, in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi autorità giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici a difesa dell'ente.

Tale figura viene preventivamente individuata nel Direttore Acquisti e Logistica della Società e, in subordine, nell'ipotesi di un conflitto di interessi anche con questa funzione, nella Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.

CAPITOLO 4

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ICAT FOOD

4.1 Premessa

Il Modello in esame è finalizzato ad evitare e a prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto da parte dei Destinatari. Il Decreto contempla, infatti, una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'Ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio e che consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati Presupposto contemplati nel Decreto.

4.2 Motivazione per l'adozione del Modello

Nel contesto delle proprie attività **Icat Food**, nell'intento di assicurare – a tutela della propria posizione e della propria immagine – condizioni di correttezza e di trasparenza nel proprio operato, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello.

All'interno del predetto sistema strutturato di norme, assume particolare rilievo quella che regola le attività a rischio di reato, con particolare riferimento a:

- definizione di deleghe, poteri, uso della firma sociale;
- trasparenza, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle operazioni;
- segregazione delle funzioni;
- effettuazioni di controlli a diversi livelli.

Peraltro, attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la relativa regolamentazione, il Modello si propone le seguenti finalità, anche in via preventiva:

- determinare, in tutti coloro che operano ed agiscano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di commettere, in caso di violazioni del Modello, illeciti penali, con conseguenze sanzionatorie ai sensi del Decreto;
- condannare ogni forma di comportamento illecito contrario non solo alle leggi penali, ma anche ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- consentire alla Società un costante controllo e un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio;
- effettuare monitoraggi sulle aree in cui vengono svolte le attività sensibili, intervenendo in modo tempestivo per prevenire o contrastare i reati di cui al Decreto.

Oltre a ciò, l'efficacia del Modello necessita di:

- un'attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli, di una conoscenza approfondita delle regole comportamentali della Società;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello;
- una mappa costantemente aggiornata delle attività sensibili e delle aree in cui possono realizzarsi i reati di cui al Decreto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili con i relativi poteri;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- un Organismo di Vigilanza dotato di poteri concreti ed effettivi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, e da questi verso la Società.

4.3 Modalità di realizzazione e struttura del Modello

Il Modello, come previsto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, è stato predisposto dalla Società secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate:

➢ Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

Sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i Reati Presupposto, con identificazione delle funzioni interne con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

A tal fine è stata svolta un'analisi documentale (statuto, organigramma, mandati di gestione, ecc.) per identificare, in via preliminare, processi ed attività sensibili.

➢ Fase 2 – *As Is Analysis*

Per ogni processo/attività sensibile è stata effettuata l'analisi di:

- fasi principali;
- funzioni e ruoli/responsabilità dei Soggetti Apicali;
- elementi di controllo esistenti

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al Decreto.

Sono state condotte interviste con le principali funzioni Apicali della Società al fine di meglio individuare la mappatura dei processi/attività sensibili e la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai "principi di controllo".

➢ Fase 3 – *Gap Analysis*

Sono state identificate le aree di controllo e le relative azioni di miglioramento necessarie a far sì che il Modello sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto. La Società ha svolto una Gap Analysis tra il modello attuale (*As is*) e il modello a tendere (*To be*), con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure interne, alle caratteristiche dell'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

- Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le indicazioni di riferimento, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dall'allineamento sinergico con il sistema di controllo interno esistente, è stato redatto il presente Modello.

4.4 Adozione del Modello da parte di Icat Food

Il Modello è stato adottato nella versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, dotandolo di autonomi poteri di iniziativa e controllo e incaricato di vigilare sull'idoneità e sulla corretta attuazione del Modello.

4.5 Criteri per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del Modello

Le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un **Programma di recepimento** delle innovazioni.

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v. art. 6, comma1, lett. b) del Decreto) ed individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative nel Decreto applicabili alla Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'prime attuazioni');
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori all'interno dei quali la Società svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti di 'adeguamento');
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione della Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'aggiornamento');

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società e rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Amministratore Delegato, individua il consulente esterno (ove necessario) che procederà all'aggiornamento del Modello previa condivisione del programma di intervento con l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito delle attività.

Laddove, tuttavia, gli interventi di aggiornamento non comportino la necessità di modifiche rilevanti al Modello (es. inserimento di nuovi reati presupposto nell'Allegato 1), essi potranno essere apportati direttamente dall'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la funzione amministrativa e con obbligo di informazione al Consiglio di Amministrazione.

4.6 I Destinatari del Modello

Icat Food assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. I principi contenuti nel Modello devono infatti essere rispettati da tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Società.

E quindi:

- dagli esponenti del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo di controllo e da tutto il personale di **Icat Food** ed in particolare da parte di coloro che si trovino a svolgere attività sensibili all'interno delle proprie mansioni.
- da coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con la Società (es. lavoratori autonomi o parasubordinati, consulenti, fornitori, partner commerciali).

L'azienda infatti intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà

l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale o di collaborazione;

- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

4.7 Diffusione del Modello e formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, **Icat Food** garantisce una corretta conoscenza e divulgazione del relativo contenuto da parte di tutti coloro che saranno eventualmente assunti dalla stessa, con un diverso grado di approfondimento in relazione ai diversi ruoli ricoperti all'interno dell'organigramma e al diverso coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili.

Il Modello, nella sua Parte Generale, viene pubblicato sul sito istituzionale, omissato nelle parti contenenti dati sensibili o protetti.

Ai nuovi eventuali assunti e/o collaboratori e/o tirocinanti viene consegnato un pacchetto informativo – comprensivo di un opuscolo relativo al Modello Organizzativo parte generale e del Codice Etico – onde assicurare agli stessi le conoscenze delle regole fondamentali della Società. Costoro sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta, attestante la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati, oltre all'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La **formazione** - svolta anche in modalità frontale - è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, le successive modifiche ed integrazioni, l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la Società a dotarsi del Modello e ad illustrare i principi comportamentali da tenere onde prevenire la commissione dei reati presupposto.

La stessa è diversificata, nei contenuti e nella modalità di erogazione, a seconda della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del possesso, o meno, della rappresentanza della Società.

In ogni caso è improntata ai **principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità** al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni operative che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Ogni destinatario del Modello, infatti, è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti dello stesso;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di formazione, l'azienda organizza periodicamente corsi di formazione per i propri dipendenti e collaboratori volontari, nonché per il management, così da divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Il grado di approfondimento della formazione e informazione dipende dal livello di coinvolgimento del personale nell'ambito delle "attività sensibili". Per il personale maggiormente coinvolto possono essere organizzati corsi specifici.

La formazione erogata in questo ambito rispetta i seguenti principi:

- tracciabilità dei partecipanti;
- tracciabilità della documentazione utilizzata per la formazione;
- verifica dell'efficacia della formazione attraverso un test.

4.8 Monitoraggio e aggiornamento delle Procedure

L'Organismo di Vigilanza – oltre a vigilare sull'adozione e sulla effettiva attuazione del Modello Organizzativo – ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e la corretta applicazione delle Procedure di controllo adottate dalla Società.

In particolare, l'OdV valuta l'impatto che le modifiche nell'assetto organizzativo esistente, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ovvero il verificarsi di fatti illeciti possono avere sulle attività sensibili presidiate e sui Protocolli di controllo, sollecitando – se del caso – l'adeguamento dei medesimi nonché della Parte Speciale del presente Modello.

4.9 Il sistema dei controlli previsti dal Modello

La Società intende attuare, in via preventiva, un sistema di controlli – in coerenza alle Linee Guida di Confindustria – delle singole attività sensibili sulla base di:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili che si attuano attraverso:
  - **Regolamentazione**: esistenza di disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
  - **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

- **Segregazione dei compiti**: separazione delle attività tra chi autorizza, essendo anche colui che controlla, e chi esegue. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo rilevante, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone ben identificate e autorizzate;
- **Procure e deleghe**: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate – prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese –, nonché chiaramente conosciuti e definiti all'interno della Società. Devono essere definite le funzioni di gestione ed operative indicate nell'organigramma alle quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse;
- **Attività di monitoraggio**: finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa. Riguarda l'esistenza di controlli di processo svolti dagli organismi decisionali o da controllori esterni.

4.10 *Whistleblowing*

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, gli enti soggetti alla normativa in materia di *whistleblowing* attivano "*propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*".

Icat Food si è dotata – tramite una specifica procedura a cui si rimanda – di un sistema di canali atti a garantire la riservatezza delle segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del presente Modello, prevedendo altresì sanzioni disciplinari per le violazioni delle misure di tutela del segnalante e per le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

I dipendenti sono informati dell'esistenza e delle modalità di uso di tali canali all'interno dei programmi di formazione, che sono resi disponibili, aggiornati e pubblicati sul sito internet.

Inoltre, nel caso di nuove assunzioni, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Inoltre, al fine di rendere efficace la tutela del segnalante ed il funzionamento del meccanismo di segnalazione adottato a livello interno, la stessa norma stabilisce che la gestione dei canali debba essere "*affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato*".

Quanto alle modalità di segnalazione, la normativa prevede che *"le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in*

forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole".

In ossequio alla disciplina dettata dalla normativa richiamata, le informazioni relative ai canali di segnalazione interna ed al loro utilizzo sono disciplinate da apposita procedura allegata al Modello, che ne costituisce parte integrante.

Ai seni dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023, i soggetti che adottano l'iniziativa della segnalazione non possono essere soggetti ad alcuna ritorsione.

L'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24/2023 definisce la ritorsione come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*"[7].

In particolare, è previsto che "*nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati*" in quanto ritorsivi, "*si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere*".

Anche in tema di risarcimento del danno, la normativa prevede una presunzione a tutela delle persone protette in caso di segnalazione, stabilendo che "*in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria*" ed a condizione che le stesse dimostrino "*di aver effettuato, ai sensi del*

[7] Per espressa previsione normativa, sono passibili di integrare comportamento ritorsivo, qualora collegate all'iniziativa del segnalante, le seguenti condotte:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile".

Per quanto riguarda il sistema disciplinare, in caso di violazione delle previsioni in materia di *Whistleblowing*, si considera applicabile il sistema di sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 4.11 della presente Parte Generale.

Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023, "*fermi restando gli altri profili di responsabilità*", l'ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro "*quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza*" dei soggetti tutelati;
- da 10.000 a 50.000 euro "*quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme" alla normativa, "nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute*".

4.11 Struttura del sistema disciplinare

4.11.1 Funzione

Il Modello e il Codice Etico devono essere rispettati da tutti i destinatari.

Il Decreto prevede la necessaria predisposizione, a cura della Società, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare:

– il mancato rispetto del Modello e del Codice Etico;

– la violazione delle misure di tutela di colui il quale segnali condotte illecite;

– le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

La Società ha voluto inserire nel presente Modello un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare la violazione – con condotta attiva e omissiva – tanto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili, quanto dei precetti contenuti nel Codice Etico.

Come già esposto, le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi che seguono si applicano anche – secondo le forme e modalità relative alle corrispondenti funzioni – a coloro i quali violino le misure predisposte a tutelare la riservatezza dell'identità del c.d. *whistleblower* nelle attività di gestione della segnalazione ai sensi dell'art. 6 co. 2-*bis* del D. Lgs. 231/2001, nonché a coloro i quali effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Il compito di indagare sui fatti e proporre l'inizio dell'azione disciplinare per mancata osservanza del Modello spetta all'Organismo di Vigilanza: in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività, gli elementi idonei a ravvisare una violazione del Modello,

l'OdV esercita attività di verifica e di controllo ed effettua le opportune indagini per riferire poi all'organo amministrativo.

In caso di riscontro di una effettiva violazione del Modello, l'OdV segnala la violazione al Consiglio di Amministrazione mediante una relazione scritta contenente:

• la descrizione della condotta constatata;

• l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

• una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto.

4.11.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di lavoratori dipendenti costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la violazione accertata sia tale da compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti – di qualsiasi inquadramento – in violazione delle singole regole comportamentali contenute o richiamate nel presente Modello sono definiti "**illeciti disciplinari**", la cui commissione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

Incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive, ed in eventuale concorso con altri soggetti:

- vìoli le procedure contenute o richiamate dal presente Modello. Ai presenti fini, è da intendersi come violazione un comportamento di
  i) disapplicazione delle procedure (volontaria o meno);
  ii) inosservanza di doveri o obblighi di servizio correlati alle procedure;
  iii) consapevole tolleranza della violazione altrui;
  da cui non sia derivato un pregiudizio alla Società;
- nelle attività sensibili, vìoli prescrizioni del presente Modello. Ai presenti fini, è da intendersi come violazione qualsiasi forma di irregolarità, trascuratezza, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi o tale da determinare (o poter determinare) la concreta applicazione, a carico della Società, di sanzioni previste dal Decreto. Costituisce altresì violazione la consapevole tolleranza di comportamenti altrui del tipo sopra indicato;

- ponga in essere un comportamento diretto alla commissione di un Reato Presupposto;
- ostruisca le attività dell'Organismo di Vigilanza o, avendone la disponibilità, non fornisca le informazioni o le documentazioni da questo richieste, sia all'interno di flussi informativi predefiniti (v. 5.4) sia sulla base di richieste unilaterali non predeterminate.

Tali sanzioni vengono irrogate, per tipologia e per procedimento applicativo, secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in vigore: il sistema disciplinare in ogni caso rispetta i limiti imposti dalla L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) in quanto applicabili e, per quanto concerne il licenziamento disciplinare, le disposizioni della L. n. 604/1966.

In particolare, il sistema disciplinare si informa ai seguenti principi:

- pubblicizzazione e conoscenza da parte dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
- garanzia del diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 L. n. 300/1970): la contestazione deve pertanto essere tempestiva;
- proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità dell'azione od omissione o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

Le **sanzioni disciplinari** sono:

a) il rimprovero verbale, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;

b) rimprovero scritto, per le violazioni del Modello o del Codice Etico più gravi di quelle che possono comportare un richiamo verbale e di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;

c) la multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione del lavoratore, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;

d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 3 giorni, applicabile nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;

e) il licenziamento, in caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico, con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi di una condotta tale da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto.

Con la contestazione può essere disposta, anche in forma cautelare, la revoca delle eventuali deleghe/procure affidate al soggetto interessato.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti. Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne

sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'**accertamento dell'illecito disciplinare** è pertanto obbligatorio (salvo la sospensione in attesa dell'esito dell'eventuale procedimento penale) e si svolge secondo la seguente procedura:

1. L'Amministratore Delegato contesta tempestivamente – tramite le funzioni aziendali a ciò preposte – al dipendente interessato la violazione constatata, a mezzo di comunicazione scritta contenente i) la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; ii) l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.
2. A seguito delle eventuali deduzioni e/o giustificazioni del dipendente interessato, l'Amministratore Delegato, ove non ritenga di accoglierle, si pronuncia in ordine alla determinazione e all'applicazione della sanzione, irrogata tramite le funzioni aziendali a ciò preposte.
3. L'Amministratore Delegato, una volta concluso l'*iter* disciplinare, informa l'OdV sulle proprie determinazioni e sull'eventuale sanzione irrogata al dipendente interessato.

4.11.3 Misure nei confronti dei Sindaci

Nel caso di violazioni commesse dal Sindaco, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le iniziative più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (in particolar modo a livello contrattuale, sino alla revoca dell'incarico). La sanzione applicabile e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate alla gravità della violazione, al livello di responsabilità e alla intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico.
La procedura per l'accertamento dell'infrazione disciplinare e l'applicazione della sanzione riproduce quella prevista per i dipendenti (v. 4.11.2).

4.11.4 Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione

Nel caso in cui la violazione sia addebitata ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si applica la procedura per l'accertamento dell'infrazione disciplinare e l'applicazione della sanzione già descritta per i dipendenti (v. 4.11.2). L'organo amministrativo provvede ad irrogare la sanzione (in particolar modo a livello contrattuale, sino alla revoca dell'incarico) con astensione del componente o dei componenti incolpati.

4.11.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni violazione posta in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente potrà determinare, secondo quanto previsto dalle

specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di incarico professionale, o anche in loro assenza, la sanzione ritenuta più opportuna.

Nei casi più gravi, la sanzione può consistere nella risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Società anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

La procedura per l'accertamento dell'infrazione disciplinare e l'applicazione della sanzione riproduce quella prevista per i dipendenti (v. 4.11.2)

4.12 Informazioni all'Organismo di Vigilanza

L'esito dei procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni disciplinari assunte nei confronti di dipendenti, dirigenti, Consiglieri di Amministrazione, sindaci, collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente sono sempre comunicati dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 5

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Costituzione e regolamento

Icat Food affida all'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e risponde ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Inoltre, l'OdV deve possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e mancanza di relazioni di parentela con le funzioni aziendali e con il vertice della Società.

In ogni caso, è causa di ineleggibilità e revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, specie se per uno dei reati che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza svolge la propria attività sulla base dei principi di autonomia e indipendenza, e si dota di uno specifico Regolamento che disciplina in particolare:

- i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;
- la loro permanenza in carica;
- le attività di vigilanza e controllo;
- la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione delle attività e delle azioni intraprese;
- la documentazione dell'attività svolta.

5.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

- verifica e vigilanza periodica della effettività, efficacia e adeguatezza del Modello;
- presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di aggiornamento del Modello, in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modifiche dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, modifiche normative;
- revisione diretta del Modello, nel caso di interventi di aggiornamento di portata limitata (v. sopra, 4.5), ad esempio nel caso di adeguamenti aziendali o aggiornamenti/inserimenti procedurali che non impongono una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- raccolta e documentazione delle eventuali irregolarità o violazioni del Modello o del Codice Etico, che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni ricevute;
- verifica e accertamento delle informazioni e delle segnalazioni pervenute;
- comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello o del Codice Etico, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;
- verifica dell'effettiva divulgazione e conoscenza del Modello e della formazione e sensibilizzazione del personale eventualmente assunto, nonché di tutti i destinatari, sull'osservanza delle relative disposizioni.

5.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- interloquire, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni funzione aziendale;
- acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque funzione o area aziendale, a qualsiasi livello della stessa. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione aziendale che ritenga opportuna;
- accertare fatti e comportamenti costituenti violazioni del Modello o del Codice Etico o, più in generale, qualsiasi azione non in linea con i principi ivi prefissati;
- attuare specifici interventi periodici di controllo sia programmati che non programmati e anche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- avvalersi, se del caso, della consulenza e assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale con piena facoltà di scelta dei propri consulenti.

All'Organismo di Vigilanza devono anche essere garantite le risorse finanziarie occorrenti per svolgere l'attività di verifica. Il Consiglio di Amministrazione approva, nel contesto di formazione del budget aziendale, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie.

5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, di qualsiasi inquadramento, sono tenuti a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza, tanto all'interno di flussi informativi predefiniti (su base fissa o periodica) quanto di richieste non predefinite, all'interno pertanto di verifiche o controlli disposti in maniera autonoma ed unilaterale.

La violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è considerata illecito disciplinare e, pertanto, viene sanzionata secondo quanto delineato al capitolo 4.11 del presente Modello.

Il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, nel cui oggetto sono ricomprese le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice Etico o a comportamenti illeciti in genere, deve essere effettuato in forma scritta.

La Società, al fine di facilitare i flussi informativi e le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (ad es. specifica casella e-mail).

Le informazioni verso l'Organismo di Vigilanza vengono conservate, da parte dello stesso, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

a) Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

1) In generale, vige il principio per cui l'Organismo di Vigilanza deve essere informato mediante apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;

2) l'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza e verifica dell'organismo stesso.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

✓ ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto;

✓ l'avvio di procedimento giudiziario a carico di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di dipendenti, ai quali siano contestati i reati richiamati dal Decreto;

✓ le violazioni del presente Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;

✓ le anomalie e le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;

✓ le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.

Tali risultanze devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza immediatamente.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza riguarda qualsiasi destinatario del Modello che sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra.

Devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, per il tramite della singola Funzione, le informazioni concernenti:

✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari;

✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

Ciascun destinatario a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Viene comunque escluso, nella maniera più assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra possano sostituirsi alle forze di polizia facendosi carico di attività investigative.

La Società deve assicurare la massima riservatezza circa l'identità di coloro che effettuano una segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone segnalate erroneamente o al solo fine di arrecare un pregiudizio alle stesse.

I segnalanti in buona fede sono comunque garantiti contro ogni forma di ritorsione o penalizzazione, come già chiarito nel capitolo 3.3 dedicato alle tutele del *whistleblower*.

La segnalazione deve essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza in forma scritta, che la prenderà in considerazione anche se resa in forma anonima, qualora sia supportata da adeguati elementi fattuali.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione le segnalazioni ricevute e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a conoscenza dei fatti e acquisendo i documenti considerati rilevanti.

Ogni decisione dell'Organismo di Vigilanza deve essere motivata.

b) Flussi informativi periodici

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi flussi informativi periodici da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi sensibili anche in virtù del mandato a gestire oltre a tutti i casi previsti dalla Parte Speciale del Modello o da specifiche procedure. L'Organismo di Vigilanza può, a sua discrezione, acquisire tali flussi informativi anche mediante interviste ai Responsabili di Area e/o di funzione, condotte durante le proprie riunioni periodiche.

In particolare, almeno con cadenza annuale, saranno richieste dall'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai soggetti a tal fine individuati nel presente Modello al fine di:

✓ attestare il livello di attuazione del Modello;

✓ indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;

✓ evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o, più in generale, dall'impianto normativo;

✓ indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

5.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

Si possono individuare due linee di *reporting* dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

a) Su base periodica

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica:

- all'inizio di ogni esercizio: il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno;
- su base semestrale: una relazione informativa sull'attività di verifica e sull'esito della stessa;
- annualmente: una relazione informativa sull'attuazione del Modello da parte della Società;

b) Su base immediata

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica:

- ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
- eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
- la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.

Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire in forma scritta ed essere conservate, da parte dell'OdV, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza può essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta.

5.6 Contatti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato ai seguenti recapiti.

Via posta ordinaria:
Organismo di Vigilanza
c/o Icat Food S.p.A.
Via Palestro 2
16122 Genova (GE),

Via e-mail
È possibile scrivere all'indirizzo: odv_231@icatfood.it

Storico delle revisioni della Parte Generale		
Versione	**Data approvazione CDA**	**Sintesi degli aggiornamenti contenuti**
1.0	31 marzo 2016	Approvazione MOG
2.0	29 gennaio 2021	Aggiornamento MOG
3.0	12 giugno 2024	Aggiornamento MOG

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE *EX* D.LGS. 231/2001

- PARTE SPECIALE -

Icat Food S.p.A.

Adottato, nella presente versione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE *EX* D.LGS. 231/2001 1
- PARTE SPECIALE - 1
CAPITOLO 1 5
PREMESSA 5
1.1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE 5
CAPITOLO 2 8
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8
2.1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 8
2.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione 14
2.3. I Principi Generali di Controllo 15
2.4. I Principi Generali di Comportamento 16
2.5. Procedure specifiche 17
2.6. I controlli dell'ODV 24
CAPITOLO 3 26
I REATI SOCIETARI 26
3.1. Le fattispecie di reati societari 26
3.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati societari 29
3.3. I Principi Generali di Controllo 29
3.4. I Principi Generali di Comportamento 29
3.5. Procedure specifiche 30
3.6. I controlli dell'ODV 33
CAPITOLO 4 34
I REATI INFORMATICI 34
4.1. Le fattispecie di reati informatici 34
4.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati informatici 38
4.3. I Principi Generali di Controllo 38
4.4. I Principi Generali di Comportamento 39
4.5. Caratteristiche del sistema informatico di Icat Food 40
4.6. I controlli dell'ODV 42
CAPITOLO 5 43
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 43
5.1. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-septies 43
5.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 44
5.3. I Principi Generali di Controllo 44
5.4. I Principi Generali di Comportamento 46
5.5. Procedure specifiche 47
5.6. I controlli dell'ODV 47

CAPITOLO 6 49

I REATI AMBIENTALI 49

6.1. Le fattispecie di reati ambientali 49
6.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati ambientali 50
6.3. I Principi Generali di Controllo 50
6.4. I Principi Generali di Comportamento 50
6.5. Procedure specifiche 51
6.6. I controlli dell'ODV 52

CAPITOLO 7 53

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 53

7.1. LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-*OCTIES* 53

7.2. I Processi e le Attività Sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio 56
7.3. I Principi Generali di Controllo 56
7.4. I Principi Generali di Comportamento 57
7.5. Procedure specifiche 58
7.6. I controlli dell'ODV 60

CAPITOLO 8 62

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 62

8.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 62
8.2. Le Attività sensibili in relazione ai reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti 64
8.3. I Principi di Controllo e di Comportamento 64
8.4. Procedure specifiche 65
8.5. I controlli dell'ODV 65

CAPITOLO 9 67

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI 67

9.1. Le fattispecie dell'art. 25-*quinquies* e dell'art. 25-*duodecies* 67

9.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale e di impiego di lavoratori stranieri irregolari 68
9.3. I Principi Generali di Controllo 68
9.4. I Principi Generali di Comportamento 69
9.5. Procedure specifiche 69
9.6. I controlli dell'ODV 70

CAPITOLO 10 71

DELITTI TRANSNAZIONALI, REATI ASSOCIATIVI E REATI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 71

10.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 71

10.2. Processi ed Attività sensibili 72
10.3. I Principi Generali di Controllo e di Comportamento 73
10.4. I Controlli dell'ODV 73

CAPITOLO 11 75

REATI TRIBUTARI 75

11.1. Le fattispecie di reati tributari 75
11.2. I Processi e le Attività sensibili in materia di reati tributari 77
11.3. I Principi Generali di Controllo 77
11.4. I Principi Generali di Comportamento 78
11.5. Procedure Specifiche 79
11.6. I controlli dell'ODV 80

CAPITOLO 12 81

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 81

12.1. La fattispecie dell'art. 25-decies 81
12.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati di intralcio alla giustizia 81
12.3. I Principi Generali di Controllo 82
12.4. I Principi Generali di Comportamento 82
12.5. I controlli dell'ODV 82

CAPITOLO 13 84

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 84

13.1. Introduzione ai reati alimentari ed il "D.d.l. Caselli" 84
13.2. Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio 85
13.3. I Processi e le Attività Sensibili 90
13.4. I Principi Generali di Comportamento 90
13.5. Procedure specifiche 92
13.6. I controlli dell'OdV 95

CAPITOLO 14 97

REATI DI CONTRABBANDO 97

14.1. LE FATTISPECIE DI REATI DOGANALI 97

14.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai Reati di contrabbando 98
14.3. I Principi Generali di Controllo e di Comportamento 98
14.4. Procedure specifiche 99
14.5. I controlli dell'ODV 100

CAPITOLO 1

PREMESSA

1.1. Introduzione alla Parte Speciale

Il D. Lgs. 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'azienda o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi, costituiscono fonte di responsabilità per gli enti, qualora risultino compiute nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Proprio in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società, sono stati **valutati come rilevanti** (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società), ai fini della predisposizione del presente Modello ed a seguito di *risk assessment*, i reati richiamati dal Decreto agli articoli 24 e 25 (delitti contro la Pubblica Amministrazione); 25-*ter* e 25-*sexies* (reati societari); 24-*ter* (delitti transnazionali e reati associativi) nonché agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (reati transnazionali); 24-*bis* (reati informatici); 25-*septies* (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); 25-*undecies* (reati ambientali); 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio); 25-*octies.1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti); art. 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale); 25-*duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); 25-*quinquiesdecies* (reati tributari); 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); 25-*bis.1* (reati contro l'industria e il commercio); 25-*sexiesdecies* (contrabbando).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata, di contro, **esclusa la rilevanza** degli altri reati presupposto previsti dal Decreto, quali, a titolo esemplificativo, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*), reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*), reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *octiesdecies*); *25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore);* 25-*septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*octiesdecies* (reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali), art. 25 *quaterdecies* (frode in competizioni sportive).

Si è ritenuto infatti che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera nella Società, nello svolgimento di una delle attività della stessa, rappresenti un'ipotesi difficilmente configurabile.

Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali Attività sensibili della Società, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società.

La Parte Speciale del Modello risulta pertanto suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate e si riferisce a comportamenti ed attività poste in essere dai dipendenti,

dai componenti degli organi sociali, nonché dai Consulenti e dai Partner di **Icat Food** (in seguito anche "**Destinatari**", ove collettivamente intesi).

Lo scopo della Parte Speciale è l'individuazione di regole di condotta alle quali tutti i soggetti sopra individuati devono conformarsi al fine di prevenire il rischio connesso al verificarsi dei reati qui considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

✓ indicare le procedure e i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare ai fini di una corretta ed efficace applicazione del Modello;

✓ fornire all'ODV e ai soggetti che collaborano con tale organo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, gli strumenti necessari ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Quanto alla **struttura della Parte Speciale**, per una corretta interpretazione anche dal punto di vista metodologico, è importante evidenziare quanto segue:

(1) Le fattispecie di reato relative a ciascun capitolo sono descritte con una parafrasi del dettato normativo, in modo da assicurare una maggiore fruibilità da parte dei Destinatari meno pratici del lessico giuridico, e senza il riferimento alla cornice edittale di pena (salvo che non sia, per qualche ragione, particolarmente rilevante esporla);

(2) Ove ritenuto utile, a margine della descrizione normativa, possono essere presentati alcuni esempi di commissione del suddetto reato o riferimenti al rischio particolarmente spiccato o particolarmente trascurabile per una realtà come **Icat Food**;

(3) Nel paragrafo dedicato a Processi ed Attività sensibili sono elencate alcune attività che, per loro natura, sono particolarmente a "rischio" nella commissione di uno dei reati-presupposto del Capitolo di riferimento.

(4) Nel paragrafo dedicato ai Principi Generali di Controllo sono inclusi principi ai quali si devono informare eventuali procedure gestionali od operative, regole di condotta, istruzioni operative o *policy* comunque denominate, adottate o in corso di adozione da parte di **Icat Food**, in modo da garantire al loro interno un adeguato sistema di controllo riferito agli specifici reati-presupposto.

(5) Nel paragrafo dedicato ai Principi Generali di Comportamento sono invece incluse regole di condotta, specialmente sotto forma di espliciti divieti, tali da assicurare - ovunque siano applicate - un minor rischio di commissione degli specifici reati-presupposto. Tali regole, peraltro, possono anche essere trasposte in qualsiasi momento all'interno di procedure gestionali od operative, regole di condotta, istruzioni operative o *policy* comunque denominate.

(6) Nel paragrafo dedicato alle Procedure Specifiche sono contenute alcune regole di condotta riferite a processi di maggior rilievo, nell'ottica di contenimento del rischio di commissione degli specifici reati-presupposto. Tali regole, peraltro, possono anche essere trasposte in (o essere ricavate da) procedure gestionali od operative, regole di condotta, istruzioni operative o *policy* comunque denominate.

(7) Nel paragrafo dedicato ai Controlli dell'ODV sono contenuti i principi che informano l'attività dell'Organismo per dare consistenza ed efficacia ai suoi controlli, che rimangono comunque di assoluta e totale indipendenza. Tali controlli sono, per oggetto o per modalità, suggeriti all'ODV per assicurare una vigilanza adeguata in relazione ai reati-presupposto di riferimento.

CAPITOLO 2

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti che possono intercorrere tra **Icat Food** e la Pubblica Amministrazione.

La conoscenza delle singole fattispecie di reato e delle modalità di configurazione è funzionale alla loro prevenzione e, di conseguenza, al funzionamento dell'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Agli effetti della legge penale rientra nell'ambito della Pubblica Amministrazione qualsiasi soggetto che:

- svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico;
- persegua, realizzi o gestisca interessi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;
- i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni, le Università;
- gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- gli Enti di controllo (ARPA, NAS, ASL, etc.);
- l'Autorità Giudiziaria.

Tra le fattispecie penali qui considerate diversi reati contro la Pubblica Amministrazione presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "**Pubblico Ufficiale**" e/o di "**Incaricato di un Pubblico Servizio**", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357[1] e 358[2] c.p.

---

1 Ai sensi dell'art.357 c.p.:
"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
2 Ai sensi dell'art. 358 c.p.:
"*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

In forza delle norme sopra menzionate, è pertanto possibile attribuire la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In genere, l'esercizio di una pubblica funzione amministrativa viene riconosciuto con riferimento ai soggetti che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico, che lo rappresentano di fronte ai terzi o che sono muniti di poteri certificativi.

La qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio è ravvisabile per esclusione, spettando a soggetti che svolgono attività di pubblico interesse alle quali non sono collegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale e che non consistono in semplici mansioni d'ordine o opere meramente materiali.

In ogni caso, non è necessariamente richiesta la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative dei reati in esame.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano originariamente destinate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per certi fini, si ometta di destinare le somme ottenute per tali finalità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In tale fattispecie, diversamente da quanto accade nel caso del reato di malversazione di erogazioni pubbliche, non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Il reato in oggetto si configura qualora, utilizzando raggiri o artifici e in tal modo inducendo in errore altri soggetti, si consegua un ingiusto profitto a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione della gara pubblica fornendo informazioni non veritiere.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea.

L'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale della frode (il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità.

Tale forma di reato ha un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001, considerando che il privato che subisce la costrizione non è penalmente punibile.

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, approfittando delle rispettive posizioni, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319-*bis*-320-321 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi non dovuti per esercitare proprie funzioni o poteri, ovvero per omettere o ritardare, o aver omesso o ritardato, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tali reati si differenziano dalla concussione e dalla induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Il reato ricorre quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Mentre nella concussione (art. 317 c.p.) il privato è vittima di un abuso costrittivo sotto forma di una prospettazione di un male ingiusto, nell'induzione indebita il privato subisce un'attività di persuasione o pressione morale, a seguito della quale presta acquiescenza per la prospettiva di un indebito tornaconto personale. Per questo motivo, anche il privato che dà o promette di dare denaro o altra utilità è sottoposto a sanzione.

Costituisce, ad esempio, un'ipotesi di induzione indebita la proposta da parte di un ispettore del lavoro di omettere i controlli nei confronti di un'impresa in cambio di incarichi professionali al figlio, non essendovi in questo caso prospettazione di male ingiusto e agendo il privato in vista di un vantaggio indebito.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie precedenti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

Ad esempio, potrà essere chiamata a rispondere del reato la Società qualora, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, tramite una propria funzione apicale o subordinata, un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente

avanzata dal soggetto privato, ovvero nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di aderire alla richiesta o promessa di denaro o altra utilità proveniente dal funzionario pubblico.

In questo caso, la punibilità è limitata al soggetto che fa la proposta o la richiesta, non accolta, di natura corruttiva.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Il reato in esame punisce la condotta di colui il quale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, ovvero con taluno dei soggetti indicati all'art. 322-*bis* c.p., si faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita con il funzionario pubblico ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma prevede un innalzamento della sanzione nel caso in cui tali fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

In questo caso è sanzionabile anche il soggetto che dà o promette di dare denaro o altra utilità.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, sia quanto alla conclusione dei propri contratti che quanto alle vendite giudiziarie e via dicendo. La norma, quindi, incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, espressioni utilizzate in termini generali nel senso di contratti conclusi con una qualsiasi forma di competizione tra i concorrenti.

Il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara; quindi, che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando:

- la gara venga impedita, ovvero non possa essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti;

- la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Il reato ha natura plurioffensiva in quanto i beni giuridici protetti dalla norma sono due: (i) quello della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare (ii) quello legato all'interesse della parte privata alla partecipazione nel rispetto delle regole e/o della comunità alla libertà di competizione e concorrenza.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)

La norma nasce dalla esigenza di intervenire nella fase in cui, secondo prassi degenerate, intervengono gli accordi mirati al confezionamento di un "bando su misura" del candidato che si intende favorire.

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato di pericolo, in quanto si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente. il perfezionamento, quindi, richiede solo che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di tale bando (o equipollente) venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

La sua peculiarità, quindi, rispetto al precedente art. 353 c.p., è di essere una ipotesi di turbativa "dall'interno" della amministrazione.

Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tali ipotesi di reato punisce colui il quale commetta atti fraudolenti nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un tale contratto concluso con lo Stato, con un ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

L'articolo in esame estende l'applicazione dei reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione attiva (art. 322, comma 3 e 4, c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ai casi in cui il soggetto attivo del reato appartenga ad enti, istituzioni o organi giurisdizionali dell'Unione europea, della Corte Penale Internazionale o di organizzazioni internazionali, ovvero eserciti funzioni corrispondenti a quelle di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio nell'ambito dei predetti enti, istituzioni ed organi, oltre che nell'ambito di altri Stati membri dell'UE, oppure non membri dell'UE quando – in tal caso – il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La norma estende altresì l'applicazione dei reati di induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione – di cui agli artt. 319-*quater*, 321 e 322 comma 1 e 2 c.p. – ai casi in cui il denaro sia dato,

offerto o promesso ai predetti soggetti o alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

2.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi posti in essere da **Icat Food** ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi alcune delle fattispecie esaminate in questa sede.

Sono stati analizzati e vengono di seguito indicati e descritti i processi sensibili ritenuti più a rischio nell'ambito delle diverse aree operative dell'attività della Società.

Gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni di qualunque tipo

Tale area di attività è potenzialmente associabile ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-*bis* c.p.), truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Tale area include le attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività e servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute.

Gestione dei contratti e dei rapporti con enti pubblici a qualunque titolo

Tali aree di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione (artt. 318 – 321 c.p.), di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), alle fattispecie di truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p. e 640-*bis* c.p.), di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.). In caso di svolgimento delle attività tramite sistemi informatici, sono altresì potenzialmente associabili alla frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione (art. 640-*ter* c.p.).

Queste includono, a titolo esemplificativo, i seguenti processi:

Gestione del personale (ad esempio, in caso di costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro);

Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i professionisti legali (civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo, penale) in tutti gli stati e gradi di giudizio e rapporti con i legali (nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività);

Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione;

Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (ivi compresi, a titolo esemplificativo, GdF, Agenzia Entrate, Commissioni tributarie, INPS, INAIL, ASL, SPSAL, ENASARCO, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, Polizia, Arma dei Carabinieri, Commissioni Ispettive, Comitati Tecnici dei

Ministeri, infrastrutture pubbliche, Ministeri, Ambasciata Italiana);

Gestione dei rapporti e degli adempimenti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (ivi compresi, a titolo esemplificativo, il Garante della Privacy, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Registro delle Imprese) e delle eventuali verifiche ispettive previste nella normativa di riferimento;

Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i Partner, agenti, Fornitori e Consulenti o Collaboratori;

Esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi, relativi al personale dipendente, ai Partner, agenti, Fornitori, Consulenti e ai Collaboratori;

Gestione Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare INPS, INAIL, ENASARCO) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni (D. Lgs. 81/2008);

Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi: l'attività riguarda il ricorso a soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi. In particolare, il rischio si verifica ogni volta in cui la Società non verifichi adeguatamente la qualifica e la reputazione di un soggetto al quale poi corrisponde un compenso per la fornitura concordata;

Partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di un appalto pubblico;

Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;

Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e organizzazione di concorsi a premi: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi, liberalità e sponsorizzazioni per la promozione dell'immagine aziendale.

2.3. I Principi Generali di Controllo

La Società potrebbe trovarsi a gestire relazioni dirette, personali o a mezzo di comunicazioni scritte, con:

- Autorità Giudiziaria;
- Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio per gestire le attività inerenti all'esecuzione di adempimenti istituzionali, richiesta di autorizzazioni (ad esempio, gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese; con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti).

A titolo meramente esemplificativo, possono individuarsi le seguenti attività:

- gestione di accertamenti presso la Società da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Autorità di Controllo e/o Vigilanza
- predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari di documentazione societaria, fiscale e contabile;
- rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, in forma scritta o verbale.

Con riguardo alla gestione degli adempimenti nei confronti delle Agenzie delle Entrate, potrebbe configurarsi il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico in caso di esibizione di documenti incompleti e/o comunicazione di dati falsi o alterati al fine di ottenere il pagamento di imposte minori; oppure potrebbe astrattamente configurarsi il reato di corruzione nell'ipotesi di dazione di denaro o altre utilità a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate al fine di alterare i dati delle posizioni fiscali della Società.

I **principi generali di controllo** sono i seguenti:

- individuazione formale del responsabile dell'Attività sensibile che ha contatti con soggetti operanti nella P.A.;
- definizione di una procedura di comportamento da adottare in occasione dello svolgimento dell'attività potenzialmente a rischio reato;
- mantenimento di una traccia dell'operazione svolta con personale appartenente alla P.A. tramite una "***scheda di evidenza***" da cui risultino *i)* i soggetti coinvolti, *ii)* i ruoli esercitati, *iii)* la cronologia delle attività poste in essere per la realizzazione dell'operazione;
- segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- definizione di procedure che escludano la gestione autonoma di rapporti e negoziazioni con la P.A.;
- controllo dei potenziali conflitti di interesse dei dipendenti della Società con anche un ruolo attivo nella P.A.;
- controllo degli eventuali consulenti esterni coinvolti nei rapporti con la P.A..

2.4. I Principi Generali di Comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare i seguenti **principi generali di comportamento**:

- osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. basati sui criteri di massima correttezza e trasparenza;

- rispetto del principio di segregazione;
- tracciabilità di ogni flusso informativo in entrata ed uscita (epistolare o verbale) in caso di gestione di accertamenti presso la Società da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Autorità di Controllo, di predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari/addetti competenti di documentazione societaria, di rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico;
- tempestiva informazione del Consiglio di Amministrazione e dell'ODV in caso di accertamenti presso la sede della Società e di eventuali prescrizioni o eccezioni provenienti dalle Autorità.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi generali, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata per attuare i principi di riferimento previsti dalla presente Parte Speciale;

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore della società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A.;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione all'interno del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, qualora essi eccedano le normali pratiche commerciali;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

2.5. Procedure specifiche

Nel presente paragrafo sono introdotte, come elementi di comportamento o di controllo, Procedure specifiche che vanno applicate alle Attività sensibili successivamente descritte.

In linea generale e al di là delle specifiche procedure e regole di comportamento previste per ciascuna area sensibile, **Icat Food**, allo scopo di contrastare il più possibile le pratiche corruttive, ha aderito

al Codice Etico di Confindustria e ha poi proceduto ad integrare il proprio Codice Etico nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2021.

Inoltre, sempre per le medesime finalità, **Icat Food** ha adottato una specifica "***Policy Anticorruzione***" alla quale si rimanda integralmente e che costituisce parte integrante del presente Modello.

In estrema sintesi, la *Policy* prevede:

- il rispetto dei seguenti principi generali: segregazione della responsabilità, poteri di firma, imparzialità e assenza di conflitti di interesse, tracciabilità e archiviazione, KYC;
- il programma Anticorruzione: valutazione periodica del rischio connesso all'attività svolta dalla Società, procedure ritenute appropriate e necessarie, piano di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti sul Programma anticorruzione, un processo per l'approvazione e la gestione di utilità da elargirsi e da accettarsi, implementazione di adeguati controlli Anticorruzione di primo e secondo livello, l'istituzione di canali sicuri e accessibili per le segnalazioni in conformità con la Global Policy Whistleblowing, la predisposizione di report periodici al Consiglio di Amministrazione sull'efficacia del Programma Anticorruzione, l'obbligo di registrazione accurata e imparziale di tutte le operazioni in libri e registri ufficiali;
- principali aree sensibili per il cui elenco si rimanda al paragrafo precedente e per il cui approfondimento, anche con specifico riferimento alle regole di comportamento, si rimanda ai paragrafi successivi;
- formazione del personale: **Icat Food** promuove la conoscenza della Policy, del Codice Etico e della Normativa Anticorruzione da parte di tutto il Personale
- segnalazioni di condotte non conformi: la violazione, o sospetta violazione, della Normativa Anticorruzione o della presente Policy deve essere segnalata immediatamente al FUC e all'Organo di Controllo ricorrendo ai seguenti canali di comunicazione: FUC: fuc@icatfood.it ODV: odv_231@icatfood.it
- sanzioni disciplinari: la violazione della Policy da parte di dipendenti comporterà l'adozione, da parte della Società di provvedimenti disciplinari.
- monitoraggio e miglioramento continuo: il FUC, sulla base del programma annuale di audit: esamina e valuta il sistema di controllo interno, al fine di verificare che quanto previsto nella Policy sia applicato.

Sono delineate qui in apertura alcune azioni che si intendono richiamate come Procedure specifiche anche per tutte le Attività sensibili successivamente indicate, in quanto applicabili a tutte in modo generale ed indiscriminato.

I rapporti con P.A., quali Autorità di Controllo e Autorità Giudiziaria, anche se intrattenuti in nome e per conto di **Icat Food**, devono essere sottoposti al controllo successivo dell'ODV tramite l'indicazione delle seguenti circostanze:

- natura o motivo del rapporto intercorso con P.A.;
- personale di **Icat Food** che vi ha partecipato (almeno due persone);

- tipologia di P.A. coinvolta nell'incontro;
- data e luogo in cui tale rapporto si è svolto.

L'ODV comunica al Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie riscontrate.

Gestione del personale

L'attività di gestione del personale, ed in particolare il processo di assunzione, è considerata un'Attività sensibile nell'ambito dei reati contro la P.A. in quanto può essere lo strumento per realizzare eventi corruttivi (dal punto di vista della "controprestazione" illecita da parte dell'azienda).

In merito, la Società adotta i seguenti principi generali di comportamento:

- divieto assoluto di favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo, con indicazione delle modalità operative in caso di presenza di potenziali conflitti di interesse, ed inserendo specifiche indicazioni volte ad evidenziare eventuali rapporti di parentela o coniugio con soggetti appartenenti alla P.A.;
- verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli capaci di esporre la Società al rischio di commissione di reati presupposto;
- precisa definizione dei ruoli, dei compiti, dei poteri attribuiti e dei soggetti responsabili nella selezione e gestione del personale;
- definizione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività in esame, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate e la reperibilità dei documenti.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i professionisti legali

La sottoscrizione di mandati a professionisti legali o consulenti potrebbe prestarsi alla commissione di reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità attraverso il conferimento strumentale di incarichi in favore di soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio.

A livello generale, la Società affida i mandati ai professionisti esterni in materia legale:

- secondo criteri adeguati di selezione, lasciando traccia delle motivazioni alla base della scelta;
- esclusivamente tramite conferimento formale dell'incarico professionale;
- previa sottoscrizione da parte dei professionisti legali di apposita dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge e dell'azienda in relazione ai reati corruttivi;
- prevedendo la corresponsione di compensi adeguati al tipo di incarico da svolgere e/o al valore della controversia, tenuto conto delle tariffe professionali applicabili, senza scostamenti rilevanti rispetto ai preventivi.

L'attività sensibile di Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria può assumere rilevanza ai fini dell'art. 319-*ter* c.p. (corruzione in atti giudiziari).

Allo scopo di ridurre il rischio di reato, la Società adotta specifici standard di comportamento:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale;
- massima attenzione circa la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei dati indicati nella documentazione predisposta, nonché in merito alla conservazione, in un apposito archivio, della documentazione relativa agli incarichi conferiti.

Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i Partner, agenti, Fornitori e Consulenti o Collaboratori e, in ogni caso, con qualsiasi altro soggetto terzo

Preliminarmente, occorre chiarire tutti i soggetti sopra riportati sono definiti "Soggetti Terzi", ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal dipendente che, previo pagamento di un compenso, svolge una qualsiasi delle seguenti attività a favore di **Icat Food**.

Per mitigare il rischio di corruzione, in fase di conferimento, è necessario rispettare quanto segue:

• tutte le proposte di conferimento a soggetti terzi devono essere promosse dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato;

• il Soggetto Terzo deve essere in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento del ruolo ed il conferimento deve essere supportato da ragioni di business chiaramente documentate;

• il conferimento deve essere preventivamente esaminato dal FUC per importi superiori a Euro 20.000;

• il Soggetto Terzo è tenuto a sottoscrivere apposito contratto;

• è necessario svolgere una continua attività di revisione e monitoraggio del rapporto con il Soggetto Terzo, conservandone le relative evidenze; • i pagamenti e le operazioni devono essere accuratamente registrati in libri e archivi ufficiali;

• è necessario documentare e conservare evidenza di ogni decisione significativa presa in relazione al conferimento, nonché all'andamento del relativo rapporto.

Rapporti e stipula dei contratti con gli agenti di vendita

Il rischio correlato agli agenti di vendita è il medesimo delle figure di cui sopra, ma in ragione delle peculiarità che presenta questa tipologia di rapporto, si ritiene di effettuare uno specifico approfondimento.

Il rapporto con gli agenti di vendita è di esclusiva competenza della Responsabile della Direzione Vendite della Società, coadiuvata a livello operativo dai diversi capi area dell'azienda.

La gestione del rapporto con gli agenti è improntata alle seguenti regole:

- prima della stipula del contratto di agenzia, **Icat Food** effettua dei controlli specifici aventi ad oggetto la Partita Iva, nonché attraverso una visura camerale personale e delle Società con le quali il soggetto intrattiene già dei rapporti di agenzia;
- in ogni caso, l'agente di vendita deve essere plurimandatario, ossia intrattenere rapporti di agenzia anche con altre Società e non esclusivamente con **Icat Food**;
- le modalità di pagamento dell'agente si fondano sul *quantum* incassato e non sul numero di contratti stipulati dall'agente: in buona sostanza, all'agente viene liquidato il compenso soltanto dopo che la Società ha incassato il prezzo del contratto di fornitura da lui stipulato e, in caso di condotta sleale da parte dell'agente, il compenso non viene liquidato;
- per quanto attiene alle provvigioni, la Società riconosce all'agente una provvigione secondo le seguenti regole che vengono concordate in fase di stipula del contratto:
    - il quantum delle provvigioni può essere ridotto nel caso in cui l'agente venda al di sotto del valore standard i prodotti della Società;
    - concessione di una provvigione *extra* in relazione a determinate zone al fine di incentivare un determinato canale di vendita;
    - concessione di una provvigione *extra* una tantum finalizzata ad evitare che l'agente possa rinunciare al mandato in caso di specifiche perdite.
- in ogni caso, tutte le variazioni in aumento e in eccesso delle provvigioni sono documentate e trasmesse a mezzo pec all'agente e al Consiglio di Amministrazione;
- le attività degli agenti vengono controllate *ex post* e su base quotidiana.

Affidamento lavori e forniture di beni e servizi

La selezione dei fornitori deve essere effettuata nell'osservanza dei criteri di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività ed alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti. Vengono in particolare assicurate le seguenti modalità fondamentali:

• laddove in relazione all'oggetto dell'incarico sia giustificata la prevalenza dell'intuitu personae o dall'urgenza di riparare o prevenire un danno anche incombente, previa motivazione della necessità di affidamento dell'incarico, si procede all'ingaggio di uno specifico fornitore verificando tramite adeguata istruttoria che il fornitore selezionato abbia i requisiti di onorabilità, reputazione, affidabilità, profilo organizzativo e competenze necessarie: • negli altri casi, sempre previa motivazione della necessità dell'affidamento dell'incarico, si procede a scegliere il fornitore attraverso il confronto competitivo tra più candidati aventi caratteristiche idonee allo svolgimento dell'attività da affidare fermo restando l'accertamento dei requisiti di onorabilità, reputazione, affidabilità, profilo organizzativo, e competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico; In tutti i casi, le funzioni aziendali competenti devono accertare che non sussistano incompatibilità o conflitti di interessi con l'osservanza dei seguenti obblighi:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente:

• adottare criteri di valutazione oggettivi e trasparenti nella selezione delle eventuali aziende fornitrici; • osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;

• ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito di incontri o visite istituzionali

La gestione dei rapporti con soggetti pubblici è considerata un'Attività sensibile in quanto riguarda potenziali visite presso la società, già verificatesi in passato, da parte di funzionari appartenenti alla P.A. per ragioni di natura istituzionale.

Oltre a questa attività sensibile, in linea generale, la Società generalmente non intrattiene rapporti commerciali con Enti Pubblici. Tuttavia, si ritiene di inserire, in via precauzionale, le seguenti attività sensibili:

- rapporti con la P.A. per necessità organizzative degli eventi (ad esempio, rapporti con i Comuni e le Amministrazioni comunali);
- partecipazione a gare d'appalto (ad esempio, come accaduto in passato, per la fornitura in favore di Croce Rossa Italiana);
- in generale, rapporti di qualunque tipo con amministrazioni pubbliche.

In relazione a tali Attività sensibili è fatto obbligo di:

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
- rilasciare, in caso di ottenimento dei finanziamenti, apposito rendiconto.

Tutti i Destinatari del Modello sono inoltre tenuti a conformarsi alle regole generali introdotte in apertura del presente paragrafo.

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito di verifiche e ispezioni

In questo caso, l'Attività sensibile è rappresentata dall'eventuale contatto con soggetti pubblici nell'ambito di adempimenti, verifiche e ispezioni.

Allo scopo di ridurre il rischio di commissione del reato connesso allo svolgimento di tali attività, è necessario:

- assicurare un'idonea verbalizzazione dei controlli subiti;
- conservare accuratamente i verbali eventualmente rilasciati unitamente alla scheda di evidenza. descritta in apertura del presente paragrafo;
- una chiara identificazione del soggetto aziendale responsabile del contatto o della gestione del controllo subito;

- garantire la partecipazione congiunta alla verifica/ispezione, ove possibile, di due esponenti della Società;
- in linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato (di almeno uno), ad eccezione di quelli relativi a specifici ambiti con riferimento ai quali la competenza è traslata sui responsabili dell'area interessata (a titolo esemplificativo, in caso di ispezioni fiscali l'interfaccia sarà il consulente fiscale della Società e via dicendo);
- in ogni caso, qualsiasi controllo e/o ispezione di cui **Icat Food** è stata destinataria deve essere riportata in apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.

Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità

Per "**sponsorizzazione**", si intende un accordo che prevede un contributo economico e/o la fornitura di prodotti/servizi da parte della società a fronte di pubblicità, attività promo-pubblicitarie e qualsiasi altra forma di visibilità della società, con particolare attenzione agli eventi organizzati da terzi.

Il processo di gestione di sponsorizzazioni potrebbe essere strumentale a reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

Infatti, la Società, attraverso una gestione poco trasparente, potrebbe consentire il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della P.A. e/o ad esponenti apicali, e/o a persone subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire interessi della Società, ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

In linea generale, la Società non effettua sponsorizzazioni in favore di enti pubblici, in caso contrario, ciò viene comunicato preventivamente all'Organismo di Vigilanza.

Le liberalità effettuate dalla Società si sostanziano esclusivamente in contributi di modesto importo ad associazioni prive di finalità di lucro e devono necessariamente essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, una volta accertati la natura e la rilevanza dell'iniziativa, l'identità ed il profilo reputazionale dei destinatari della sponsorizzazione o della contribuzione, e inoltre deve essere verificato il concreto svolgimento dell'iniziativa stessa ed in particolare la sua coerenza con il programma proposto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.

Inoltre, la Società effettua, per prassi consolidata negli anni, una donazione di merce a titolo di omaggio in favore di determinati clienti storici in luogo di una prestazione avente carattere economico: si tratta di una pratica che determina vantaggi fiscali al *buyer* e alla Società attraverso la valorizzazione dei beni al prezzo di vendita e non al costo di acquisto, con un delta di risultato positivo.

In ogni caso, gli omaggi, i regali e/o eventuali altri benefici od utilità accettati ovvero offerti non possono essere superiori alla soglia di euro 50.

È comunque necessario che l'ODV proceda periodicamente ad una verifica sull'esistenza di eventuali sponsorizzazioni ad enti pubblici e, in tale ipotesi, verifichi che le spese per omaggi, rappresentanze o sponsorizzazioni siano:

- fondate su concrete ed oggettive esigenze aziendali;
- improntate a criteri di decoro, sobrietà, economicità, inerenza e congruità;
- preventivamente quantificate ed inserite nel budget;
- adeguatamente documentate: nel giustificativo di spesa devono altresì essere indicati i nominativi degli ospiti (salvo particolari e motivate esigenze di riservatezza);
- di modico valore, in relazione alle prassi aziendali, non idonee ad influenzare la volontà di chi le riceve e devono rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia.

Le verifiche effettuate periodicamente da parte dell'ODV sono documentate e archiviate.

2.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sui Processi e sulle Attività sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'ODV:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A.;
- verifica periodicamente i contenuti delle schede evidenza P.A. ricevute da tutte le aree aziendali che hanno intrattenuto rapporti con funzionari della P.A., richiedendo eventuali integrazioni documentali (es. verbali) o disponendone l'audizione diretta per intervistarle;
- verifica periodicamente le spese eventualmente sostenute per omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, secondo i criteri in precedenza indicati;
- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei Processi sensibili individuati;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;

- decide in merito all'opportunità di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;
- sovrintende il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo al Consiglio di Amministrazione le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'ODV di **Icat Food** viene garantito libero accesso – su richiesta – a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

CAPITOLO 3

I REATI SOCIETARI

3.1. Le fattispecie di reati societari

L'art. 25-*ter* del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare in astratto un beneficio alla società.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati in esame.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)

La consumazione di questi reati avviene qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

L'art. 2621-*bis* c.c. prevede una pena inferiore per i casi di lieve entità, valutati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui le condotte di false comunicazioni sociali riguardino società le cui dimensioni non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e cioè:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

In tale seconda ipotesi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La casistica di false comunicazioni sociali è molto ampia e variegata: si pensi al caso in cui venga iscritto a bilancio un credito in realtà inesigibile; oppure al caso in cui venga sopravvalutata una immobilizzazione immateriale per celare una perdita di esercizio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Tale condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri artifici.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche se i soci beneficiari della restituzione possono concorrere al reato.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta in esame si realizza qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori anche se i soci beneficiari possono concorrere al reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla controllante, in modo da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge o che cagionino un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando *i)* viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; *ii)* vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La norma predispone una sanzione per l'ipotesi in cui amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori pongano in essere o ottengano una dazione di denaro o altra utilità (o ne accettino la promessa) per compiere o omettere un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi. La stessa pena si applica a chi svolge funzioni direttive, mentre è prevista una sanzione più mite se il fatto è commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati.

È soggetta a sanzione penale anche la condotta del corruttore.

Esempi di corruzione tra privati si possono riscontrare nella condotta del direttore dell'ufficio acquisti che riceva un pagamento per inserire un soggetto nell'elenco fornitori, oppure il dirigente che accetti una promessa di pagamento per non contestare al fornitore la non conformità in relazione a una partita di merce priva dei requisiti indicati nel capitolato.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

La norma punisce:

- chiunque, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebita ai dirigenti della società o dell'ente privato, e l'offerta o la promessa non siano accettate;
- l'amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore, o comunque chi svolge in una società attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi e tale proposta non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura qualora, con atti simulati o frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato in esame può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta finalizzate a ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte nei confronti delle società che alle stesse sono sottoposte:

a) attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non veritieri relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

b) attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati societari

L'analisi dei processi posti in essere da **Icat Food** ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi alcune delle fattispecie di reato esaminate in questa sede.

In conseguenza di ciò, le Attività ritenute sensibili in relazione ai reati societari sono le seguenti:

Gestione contabile;

Predisposizione e approvazione del bilancio;

Calcolo delle imposte e adempimenti fiscali[3];

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;

Gestione spese di trasferta e rimborsi spese (in relazione ai reati di cui agli artt. 2635-2635-*bis* c.c., quali possibili strumenti per la dazione corruttiva);

Gestione delle operazioni sul capitale, utili e riserve.

3.3. I Principi Generali di Controllo

I principi generali di controllo, alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per definire le procedure specifiche di controllo, sono i seguenti:

- separazione delle attività, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e diffusi all'interno della società;
- tracciabilità di ogni operazione relativa a ciascuna Attività sensibile individuata, mediante idonea registrazione di ogni fatto aziendale compiuto. In tal modo è possibile verificare a posteriori il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle Attività sensibili in esame.

3.4. I Principi Generali di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

[3] Ancorché si tratti di Attività Sensibile principalmente rilevante ai fini del rischio di commissione dei reati tributari, se ne ravvisa la rilevanza anche ai fini del presente capitolo, in ragione delle potenziali interconnessioni tra le diverse fattispecie e, soprattutto, dei presidi. Si pensi al ricorso da parte di una società in crisi di liquidità, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con cessione del credito ad un istituto di credito e utilizzo di quelle fatture da parte del ricevente per la detrazione IVA. Una condotta di questo genere è finalizzata, da un lato, a simulare condizioni economiche della società migliori di quelli reali (rilevante *ex* art. 2621 c.c.), dall'altro a consentire un'indebita detrazione di Iva a terzi (rilevante ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000).

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

I soggetti sopra indicati devono pertanto rispettare scrupolosamente le leggi in vigore oltre ai seguenti principi di carattere generale:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei sistemi di controllo interno, in tutte le operazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi a vantaggio dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione, sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico ricevuto; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse devono essere oggetto di puntuale verifica, così da accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile;
- indicare o inviare dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, per l'elaborazione o l'inserimento dei dati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando qualsiasi forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di diffondere notizie false sulla Società o di porre in essere operazioni simulate;
- garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti, accurate e complete.

3.5. Procedure specifiche

Nel presente paragrafo sono inserite alcune procedure specifiche che devono essere seguite, a livello comportamentale, per la prevenzione del rischio-reato su processi che necessitano di adeguati e specifici presidi.

Predisposizione, redazione e approvazione del bilancio di esercizio e gestione degli adempimenti fiscali

Con riguardo ai processi amministrativo-societari potrebbero presentarsi occasioni per la commissione del reato di false comunicazioni sociali, nel caso in cui vengano rappresentati fatti

materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, oppure in caso di omissione dei fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, con conseguente elisione delle garanzie per soci e terzi.

Una gestione non trasparente del processo di bilancio o di diffusione di informazioni al pubblico, ovvero all'Autorità giudiziarie o a quelle di Vigilanza potrebbe indurre in errore i destinatari delle informazioni nel caso in cui vengano diffusi dati falsi o occultate notizie, anche incidendo in modo significativo sull'affidamento che i destinatari o gli *stakeholder* in genere possono riporre in una razionale e corretta gestione patrimoniale della Società.

Il processo di redazione del bilancio rileva di per sé anche ai fini dei reati di cui agli artt. 2621, 2621-*bis* c.c..

Nell'ottica di porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni societarie e finanziarie per permettere ai terzi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria è fatto divieto di redigere documenti incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

Con riferimento al processo di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria deve essere garantita la completa tracciabilità di ogni operazione contabile.

Tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene debitamente archiviata e conservata almeno per 10 anni anche tramite conservazione digitale a norma.

Allo scopo di prevenire possibili eventi corruttivi rilevanti *ex* artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. vengono definiti in modo univoco e i seguenti **standard di controllo**:

- i principi contabili cui fare riferimento per la valutazione delle singole poste di bilancio;
- le modalità operative di validazione dei dati che confluiscono nel bilancio;
- le istruzioni di chiusura contabile;
- l'interazione e le riunioni tra i Responsabili delle Aree Amministrazione e Finanza e Controllo e l'organo amministrativo nel corso *dell'iter* di formazione del bilancio;
- le lettere di attestazione della veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico (dai responsabili delle singole poste di bilancio al Responsabile Amministrazione e Finanza, da questi al Consiglio di Amministrazione);
- le modalità di tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione dell'organo amministrativo al deposito e pubblicazione, anche informatica, dello stesso e alla relativa archiviazione;
- garanzia di formazione degli addetti alla redazione del bilancio e degli altri documenti ad esso connessi.

In particolare, l'attività di predisposizione del bilancio è di esclusiva competenza della Responsabile dell'area di Amministrazione, Finanza e Controllo che si occupa della stesura del bilancio interno mensile e del bilancio civilistico. Entrambi i bilanci vengono gestiti internamente, al netto delle

imposte, per le quali la Società si rivolge ad un consulente esterno che, oltre ad occuparsi specificamente del calcolo delle imposte, effettua anche un secondo controllo sulla regolarità del bilancio.

All'esito della propria attività anche di controllo, il consulente esterno redige un'apposita relazione avente ad oggetto i controlli effettuati.

Gestione delle operazioni sul capitale, utili e riserve

La Società si attiene disposizioni di legge vigenti in materia ogni qualvolta pone in essere le seguenti operazioni, con specifico riferimento a capitale, utili e riserve:

- acquisto o vendita di azioni proprie;
- conferimento, trasformazione, riduzione del capitale sociale, fusione, scissione;
- distribuzione di riserve, utili, acconti su utili, anche in fase di liquidazione

In ogni caso, **Icat Food** si impegna ad assicurare i seguenti standard:

- precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il preliminare controllo di legittimità del Sindaco Unico e dei consiglieri delegati, su ogni operazione di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- in operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, la preventiva verifica ad opera dei consiglieri delegati della conformità alla normativa vigente;
- prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, la verifica che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili;
- l'informazione all'ODV, fin dal principio dell'operazione, mettendo a disposizione l'intera documentazione relativa a ogni progetto (a titolo esemplificativo: nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c.);
- per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per i componenti del Consiglio di Amministrazione di comunicare all'ODV tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Gestione spese di trasferta e rimborsi spese

La gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese è generalmente considerata una pratica a rischio con riferimento alla commissione di fattispecie corruttive (quali quella prevista dall'art. 2635 c.c. corruzione tra privati), potendo valere – ad esempio – quale prezzo (vale a dire il corrispettivo di un patto corruttivo) del reato corruttivo.

Per quanto riguarda la rendicontazione e il monitoraggio di rimborsi e spese, all'interno della Società vige una prassi operativa aziendale ben consolidata in base alla quale:

- le spese sostenute con la carta di credito aziendale sono rendicontate tramite il portale interno all'azienda specificamente dedicato, nonché monitorate sul sito di *home banking* che consente di visionare i pagamenti su base quotidiana;

- le spese sostenute personalmente sono rimborsate a ciascun dipendente, previa compilazione di nota spese con idoneo giustificativo allegato, in assenza del quale la spesa potrebbe non essere rimborsata.

3.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sui Processi e sulle Attività sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure stabilite nella presente Parte Speciale ai fini della formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- vigilare sulla corretta gestione e sul regolare svolgimento delle assemblee societarie;
- decidere in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV di **Icat Food** viene garantito libero accesso – su richiesta – a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

CAPITOLO 4

I REATI INFORMATICI

4.1. Le fattispecie di reati informatici

L'art. 24-*bis* del Decreto individua le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati la cui commissione espone la Società a responsabilità: non esiste realtà aziendale oggi che non debba tener conto di detta normativa, che peraltro prevede un apparato sanzionatorio particolarmente gravoso.

Il primo obiettivo perseguito dal legislatore, pertanto, riguarda la qualità della struttura interna della persona giuridica, alla quale viene chiesto di organizzarsi in modo da ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di tali reati.

Stante l'estrema diffusione dei prodotti informatici, che spaziano dai PC fissi ai portatili, ad apparecchi palmari o apparecchi cellulari altamente sofisticati, a stampanti ad alta tecnologia in grado di eseguire connessioni veloci a sistemi complessi che regolano le operazioni di una moltitudine di persone presenti all'interno di strutture organizzative, appare chiaro che una moderna organizzazione aziendale non può prescindere da una specifica strategia e da una capillare pianificazione in materia informatica.

La procedura organizzativa deve dunque preoccuparsi di stabilire alcuni livelli di sicurezza nel rispetto dei quali permettere ai propri "vertici" e dipendenti di operare in via informatica o telematica in modo ragionevolmente sicuro.

Al crescere delle possibilità di agire sui dati e sui programmi deve necessariamente aumentare il livello di sicurezza che circonda, dal punto di vista informatico, la persona, tenendo sempre a mente il doveroso rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs. 196/2003 "Codice della Privacy" su tutti).

In questo modo sarà possibile tentare una ricostruzione delle operazioni poste in essere per realizzare un reato: regole di organizzazione e di comportamento convergono, cioè, verso l'obiettivo di permettere la più ampia tracciabilità possibile dell'accaduto, così da ricostruire le eventuali responsabilità sulle persone fisiche e permettere di capire se, e in che misura, la Società abbia agevolato, con la propria organizzazione, il reato e vi abbia tratto beneficio.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Questa fattispecie è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico.

In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-*ter* c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore.

Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema.

Si ha "introduzione" quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati e i programmi che vi sono contenuti.

L'introduzione può avvenire sia da lontano mediante accesso remoto in modalità elettronica, sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore.

Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del "mantenersi" in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata, l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

L'art. 615-*quater* è volto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici quali, ad esempio, l'accesso abusivo o la diffusione di tali codici a soggetti terzi.

L'oggetto del reato viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una *password*, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti similari da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

L'art. 615-*quinques* c.p. è volto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come *hardware, software* e dati da attacchi con *virus* informatici.

La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

La legge non fa distinzione tra *virus* creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca.

Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad esempio, decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia, ad esempio, deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Questa fattispecie mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-*quater* c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici.

L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo, le periferiche.

Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati.

Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica, ottica o similare) non percettibile visivamente.

Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-*bis* c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa.

Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La norma punisce la commissione di fatti diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, nonché nel caso in cui il fatto sia "*commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.)

La condotta incriminata dall'art. 635-*quinquies* c.p. consiste nel danneggiamento diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La norma prevede un aumento di pena se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nel caso in cui il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona con le disposizioni del Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale le falsità previste da quel Capo che riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

4.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati informatici

L'analisi svolta nel corso del Progetto per l'adozione del Modello ha permesso di individuare le attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto.

Qui di seguito sono elencate quindi le Attività Sensibili:

Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;

Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici anche con valore probatorio;

Gestione del gestionale contabile e commerciale della Società;

Gestione e protezione della postazione di lavoro;

Gestione degli accessi da e verso l'esterno;

Gestione e protezione delle reti e dei server;

Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

4.3. I Principi Generali di Controllo

Gli obiettivi principali della sicurezza informatica di **Icat Food** sono i seguenti:

- *riservatezza*, garanzia che un dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati (le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di elaborazione che in quella di conservazione);
- *integrità*, garanzia che un dato sia quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, con lo scopo di evitare intromissioni non legittime;
- *disponibilità*, garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze conoscitive.

4.4. I Principi Generali di Comportamento

Sulla base di tali principi di carattere generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non rispettino il Codice Etico e il Modello di **Icat Food**;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;

In particolare, è fatto divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati/informazioni;
- detenere abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per l'accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o pubblici;
- distruggere o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra individuati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio e secondo le indicazioni fornite da **Icat Food**;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasmettere all'esterno della società *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di **Icat Food** se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- impedire l'utilizzo del proprio PC o l'accesso a documentazione aziendale riservata a persone non autorizzate;

- evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali;
- evitare l'utilizzo di *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazione e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni;
- astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e *software*;
- astenersi dall'utilizzo degli strumenti informatici al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare le disposizioni aziendali in merito agli accessi ai sistemi e alla protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
- osservare quanto previsto dalle procedure di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4.5. Caratteristiche del sistema informatico di Icat Food

L'Area IT, anche avvalendosi del supporto di fornitori esterni, si occupa della gestione dei *server*, della rete e della sicurezza informatica e del monitoraggio costante delle risorse per la gestione di sistemi operativi, volte a supportare l'utente nello svolgimento delle proprie funzioni.

Icat Food svolge la propria attività principalmente tramite l'utilizzo della rete *Internet* e attraverso l'utilizzo di un gestionale contabile e di un gestionale commerciale di proprietà di due diverse società fornitrici che si occupano anche della relativa gestione e manutenzione.

I gestionali sono accessibili a ciascun dipendente della Società ma con le seguenti regole di base:

- ogni dipendente è dotato di una password personale e di un menu personalizzato in base all'ufficio di appartenenza;
- pertanto, l'accesso a tutte le aree del gestionale non è concesso a tutti i dipendenti, i quali accedono, quindi, soltanto a quelle di loro competenza.

Anche con specifico riferimento al Server e/o agli altri programmi, le regole di accesso sono le stesse, ossia ciascun dipendente dispone di una password personale e ha possibilità di accesso esclusivamente alla parte di sua competenza.

Le password (gestionale e accesso al computer) vengono cambiate con cadenza semestrale e conosciute soltanto dall'IT Manager che le custodisce all'interno di un file *excel*, poi riposto in cassaforte, al quale è possibile accedere soltanto tramite una password criptata.

Inoltre, la Società ha adottato un sistema di protezione della rete e dei dati che attraverso l'utilizzo di uno specifico firewall denominato SonicWall con la funzione di impedire l'accesso degli utenti a tutte quelle porte virtuali pericolose.

Il programma, in particolare, blocca tutti i tentativi degli utenti di scaricare programmi non autorizzati.

In ogni caso, tutte le minacce ai sistemi informativi della Società sono tracciate e archiviate adeguatamente da parte dei programmi informativi della Società per il tramite della traccia dei log.

A prescindere dalle concrete modalità tecniche impiegate, il sistema informatico di **Icat Food** deve essere costantemente dotato delle seguenti caratteristiche.

Autenticazione, autorizzazione di accesso e protezione delle risorse informatiche

L'accesso ai servizi di rete avviene esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete sono regolate a seconda della specifica mansione del singolo utente in seno all'azienda.

L'area IT definisce i criteri di autenticazione, i profili di accesso alla rete informatica aziendale, le modalità di richiesta di abilitazione dei nuovi utenti, nonché le modalità per la tempestiva disabilitazione degli *account* (ad esempio in caso di suo cambio mansione e/o dimissioni).

L'Area IT deve essere in grado, inoltre, di tracciare e identificare l'autore materiale di ogni azione sviluppata sui *server* interni.

Sono previsti *backup* periodici del contenuto dei *server* aziendali in modo da garantirne la conservazione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati e della privacy, la funzione IT ha limitato l'accesso ai dati al solo Consiglio di Amministrazione, tra i cui componenti è designato il titolare del trattamento dei dati. La Società è dotata di un registro di trattamento dei dati all'interno del quale sono indicati tutti i nuovi episodi di trattamento dei dati.

In particolare, la Società ha adottato:

- la "***procedura istruzioni operative al personale che svolge attività di trattamento di dati personali***" avente ad oggetto le misure relative alla designazione di dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali, nonché l'adozione di istruzioni operative specifiche in relazione alle attività di trattamento ai medesimi affidate;

- la "***procedura di audit dei responsabili esterni del trattamento***" che trova applicazione in relazione ad ogni soggetto esterno all'organizzazione di **Icat Food** al quale la stessa voglia conferire un incarico che comporta e/o può comportare il trattamento, anche occasionale e/o accidentale, di dati personali di titolarità di **Icat Food** (il "potenziale responsabile del trattamento"); - ogni responsabile del trattamento già designato

- la "***procedura di cancellazione dei dati personali***" con l'obiettivo di di definire e illustrare le modalità e i tempi di conservazione e cancellazione dei dati personali, nonché di garantire che conservazione e cancellazione si svolgano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente;

- la "***procedura di gestione delle richieste degli interessati***" che trova applicazione nel caso in cui **Icat Food** riceva una richiesta di esercizio dei Diritti;

- la "***procedura di gestione delle violazioni di dati personali***" con l'obiettivo di fornire ai dipendenti, agli stagisti e ai collaboratori della Società indicazioni pratico-operative utili a facilitare il rispetto dell'obbligo di protezione di dati personali, nonché di notifica della violazione dei dati personali al Garante Privacy competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e (ii) di comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati, senza ingiustificato ritardo, quando è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- la "***procedura per l'utilizzo dei mezzi informatici aziendali***" avente ad oggetto le prescrizioni che il personale della Società è tenuto ad osservare con riguardo all'utilizzo dei mezzi informatici aziendali.

Le presenti procedure costituiscono parte integrante del Modello a cui si rimanda integralmente.

4.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sui Processi e sulle Attività sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati informatici;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del Modello e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

5.1. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-*septies*

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies* in forza del quale l'ente è responsabile per le ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), laddove i suddetti reati siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, aspetti oggi disciplinati dal D. Lgs. 81/2008.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei due reati richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni, per colpa, la morte di una persona.

Ai fini della commissione del reato in esame non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

a) dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

5.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto.

Le aree sensibili o a rischio identificate con riferimento a tali reati riguardano tutte le attività dirette all'adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

In termini generali (e rinviando al DVR e al DUVRI per una più puntuale esposizione), **Icat Food** possiede due zone di lavoro:

- la prima è quella degli **uffici** della Società, all'interno dei quali viene svolta l'attività di vendita dei prodotti;
- la seconda è quella del **magazzino** sito ad Arquata Scrivia la cui gestione è stata affidata in appalto ad una Società che si occupa di ricevere, scaricare e movimentare la merce importata, nonché di procedere al confezionamento della merce stessa. All'interno del magazzino, è anche presente personale dipendente di **Icat Food** che si occupa della gestione della parte documentale. Il magazzino è, inoltre, dotato della certificazione IFS Logistics che individua lo standard di sicurezza, qualità e legalità nel comparto logistico del trasporto e distribuzione dei settori alimentare. Inoltre, il magazzino dispone della certificazione a Marchio Bio per lo stoccaggio dei prodotti biologici, nonché della certificazione ISO 9001 che attesta il possesso da parte della Società dei requisiti di sicurezza dei propri luoghi e la qualità dei propri prodotti.

Si può ritenere che le Attività sensibili riguardino prevalentemente l'attività svolta all'interno del magazzino della Società.

5.3. I Principi Generali di Controllo

L'art. 30 del Testo Unico in materia di sicurezza individua le caratteristiche che deve possedere il Modello al fine di avere efficacia esimente con riferimento ai rischi reato esaminati all'interno di questa Parte Speciale.

Con riferimento alla salute e la sicurezza, **Icat Food** si è impegnata a:

a) identificare, valutare ed eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza e gli impatti sull'ambiente generati dalle attività per assicurare che pericoli e aspetti ambientali siano prevenuti e gestiti;

b) tendere al miglioramento continuo definendo obiettivi misurabili per monitorare i progressi;

c) essere pienamente conforme ai requisiti legali ed alle prescrizioni interne;

d) mantenere un attento controllo sui processi attraverso lo svolgimento di *audit* e la definizione di azioni correttive quotidiane anche sui singoli siti ove avvengono le attività;

e) stabilire un efficace processo di prevenzione di tutti gli infortuni e malattie professionali, radicando

una cultura aziendale per cui le attività non sicure vengano fermate;

f) proteggere l'ambiente prevenendo qualunque forma di inquinamento in collaborazione con le Autorità e gli Enti preposti;

g) fornire a tutti i lavoratori una formazione continua per lavorare sempre in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente;

h) essere pronti nell'eventualità di un'emergenza ambientale o che impatti sulla sicurezza, con un costante controllo delle procedure di emergenza anche mediante prove pratiche;

i) favorire la trasparenza ed un dialogo aperto con i Dipendenti e tutte le parti interessate;

j) mappare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, aggiornandoli periodicamente, in modo da assicurare ai responsabili la presenza di uno specifico scadenziario operativo.

Per garantire la corretta applicazione e gestione degli impegni sopra descritti, **Icat Food** ha predisposto una specifica documentazione, a cui si rimanda, ed in particolare:

- un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che fornisce il quadro di riferimento applicabile e descrive, ove necessario, le peculiarità correlate ad aspetti di gestione ambientale, di salute e sicurezza;
- un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in relazione ai rischi di interferenza con personale diverso rispetto ai dipendenti della Società, ossia quello della cooperativa alla quale è stata affidata in appalto la gestione della movimentazione e confezionamento della merce all'interno del magazzino;
- procedure e/o direttive che specificano le modalità con cui deve essere eseguita un'attività, che possono contenere informazioni di carattere gestionale od operativo;
- istruzioni operative che specificano nel dettaglio le modalità con cui deve essere eseguita un'attività tenendo presente tutti i presidi posti in essere dalla Società per la prevenzione delle situazioni imprevedibili in grado di cagionare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (ad esempio, emergenze epidemiologiche).

Nell'insieme dei documenti necessari per garantire la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione aziendale devono essere presi in considerazione anche tutti quei documenti di origine esterna (specifiche del cliente, capitolati clienti, autorizzazioni cogenti, norme, leggi, direttive, certificazioni) necessari a tale scopo.

Tutte le procedure sono sempre attentamente monitorate ed aggiornate.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, **Icat Food** si è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente, nell'ottica di ridurre e gestire i rischi per i Dipendenti.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di lavoro

- Dirigenti
- Preposti
- Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP), esterno alla Società
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico competente
- Lavoratori

5.4. I Principi Generali di Comportamento

Icat Food si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso:

a) la continua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, con conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

b) l'eliminazione, oppure laddove non sia possibile, la riduzione dei rischi individuati;

c) la definizione di adeguate misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale;

d) la comunicazione e il coinvolgimento di tutti i lavoratori, nonché dei soggetti esterni alla compagine aziendale;

e) la consultazione preventiva dei Dipendenti ai fini di una migliore individuazione e valutazione dei rischi associati ai compiti, ai ruoli e alle responsabilità assegnate;

f) una adeguata formazione e addestramento di tutti i dipendenti aziendali in funzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità assegnate;

g) la consegna di idonei strumenti di protezione individuale (DPI) in relazione alla specifica attività prestata;

h) la definizione e la più ampia diffusione di idonee misure di gestione delle emergenze;

i) la regolare manutenzione di attrezzature e macchinari di qualsiasi tipo utilizzati dai Dipendenti nei luoghi di lavoro nonché dei dispositivi di sicurezza;

j) il flusso informativo costante dai lavoratori al Datore di Lavoro e al RSPP che organizza poi riunioni su base periodica per analisi e condivisione delle informazioni ricevute ed elaborate;

k) analisi degli indici infortunistici in modo da intercettare in tempo utile eventuali situazioni di criticità ed agire alla radice dei problemi;

l) sopralluoghi da parte del RSPP presso la sede della Società con cadenza almeno annuale e relative proposte di modifica delle procedure in punto di sicurezza.

5.5. Procedure specifiche

Le Procedure specifiche relative a questa Parte Speciale possono essere ricondotte alla gestione di diverse attività e operazioni che hanno efficacia trasversale:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi **(DVR)**, il quale è oggetto di continuo aggiornamento ed è strutturato in modo da essere declinato per ciascuna linea operativa della Società. Il DVR è redatto dal Datore di Lavoro, approvato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), previa consultazione da parte del medico competente, e del Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS).
- la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (**DUVRI**) in relazione ai rischi di interferenza correlati all'attività prestata dai dipendenti della Società. In particolare, il Datore di Lavoro, unitamente al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ha redatto uno specifico avente ad oggetto i rischi di interferenza tra il personale di **Icat Food** e quello della cooperativa che gestisce la movimentazione e confezionamento della merce all'interno del magazzino di Arquata Scrivia.

Oltre ai documenti implementati, in ogni caso, **Icat Food** è sottoposta ad una serie di controlli – in un'ottica di miglioramento continuo – in tema di sicurezza:

(a) **incontri aziendali** organizzati dal Datore di Lavoro in cui viene evidenziato l'andamento della Società e delle attività relative alla gestione delle tematiche di sicurezza (stato, obiettivi, politica, monitoraggi, problematiche, aggiornamenti delle norme, condivisione delle attività, proposte di miglioramento ecc.) ed eventualmente, in caso di rischi non mappati, viene aggiornato il DVR;

(b) **sopralluoghi presso la Società**, con cadenza almeno annuale, da parte del RSPP alla presenza del Datore di Lavoro, del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) e del Medico Competente al fine di valutare lo stato e il funzionamento dei presidi di sicurezza, lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento o correttive intraprese in precedenza, l'implementazione di eventuali misure di adeguamento dei sistemi di sicurezza. Il sopralluogo viene registrato in un apposito verbale redatto dal RSPP.

5.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sui Processi e sulle Attività Sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo, nonché le segnalazioni concernenti eventuali inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società;
- monitora la funzionalità del sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge sopralluoghi e ispezioni nei luoghi di lavoro;
- monitora l'andamento degli indici di infortunio e ne analizza, con l'aiuto delle funzioni competenti, le cause per poter adottare proposte di miglioramento concrete;
- invita le funzioni competenti, su tutte la funzione RSPP, a relazionare su base trimestrale sull'andamento complessivo dei temi di sicurezza declinati per ogni ufficio;
- propone alle specifiche funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato e delle procedure aziendali che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

CAPITOLO 6

I REATI AMBIENTALI

6.1. Le fattispecie di reati ambientali

Con il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25-*undecies* all'interno del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata estesa anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli enti è destinata ad avere un impatto rilevante sullo svolgimento delle attività aziendali che possano, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all'ambiente. Ciò impone infatti alla Società un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, che genererebbe gravi impatti sul *business* e sulla reputazione aziendale.

I reati-presupposto introdotti dal nuovo articolo 25-*undecies* sono:

Fattispecie di reato introdotte nel codice penale dalla L. 68/2015[4]

- Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452-*bis* e 452-*quinquies* c.p.): l'evento preso in considerazione dalla norma è la compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di una matrice ambientale;
- Disastro ambientale, anche in forma colposa (art. 452-*quater* e 452-*quinquies* c.p.); la norma, ispirata a un principio di progressività, sanziona più severamente i fenomeni di inquinamento così gravi da provocare modifiche irreversibili (o comunque difficilmente eliminabili) dell'ecosistema (rottura di un oleodotto con sversamento in acqua);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.): la norma punisce chi, a scopo di profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Caratteristica distintiva è pertanto l'abitualità, richiedendo più condotte reiterate nel tempo e commesse dolosamente;
- Delitti associativi *ex* art. 416 e 416-*bis* c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, ovvero delitto art. 416-*bis* c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-*octies* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

[4] Considerata la rubricazione autoesplicativa di molte delle fattispecie di reato considerate in questa sezione, ci si soffermerà su quelle meritevoli di maggiore attenzione e non immediatamente intelligibili.

Reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Rifiuti

- Attività di gestione di rifiuti o di sue fasi senza autorizzazione (art. 256, commi 1, 3, 4, 5, 6); la fattispecie si differenzia rispetto a quella dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. per il carattere non abituale ma solo episodico della condotta e per la natura colposa dell'addebito;
- Omessa bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, relativo alla "spedizione transfrontaliera");

6.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati ambientali

In termini generali, la Società non svolge un'attività che presenta particolari rischi in relazione a tale categoria di reati, essendo connotata da un normale smaltimento di rifiuti e non trattando rifiuti pericolosi, ma soltanto rifiuti urbani.

Pertanto, in relazione ai reati sopra descritti, verrà esaminata in via precauzionale la seguente attività sensibile: ***Gestione e smaltimento dei rifiuti***.

6.3. I Principi Generali di Controllo

A tutti i Destinatari del Modello è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le pubbliche Autorità, con particolare riguardo all'Autorità Giudiziaria, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

6.4. I Principi Generali di Comportamento

Si individuano altresì una serie di principi generali di comportamento il cui rispetto è richiesto a tutti i Destinatari del Modello nell'espletamento della propria attività:

- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
- identificare e gestire coerentemente gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti;
- partecipare ai programmi formativi in materia ambientale;
- informare l'ODV in caso di riscontro di circostanze o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale.

6.5. Procedure specifiche

In via preliminare, occorre premettere che la Società ha avviato la procedura per l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di sistema di gestione ambientale con l'obiettivo di gestire gli aspetti ambientali nel rispetto degli obblighi di conformità legislativa.

In forza della certificazione ottenuta, **Icat Food** ha sottoscritto una serie di requisiti per una gestione efficace degli aspetti ambientali significativi, tra cui la gestione dei rifiuti prodotti sia dalla Società che in sede di magazzino.

All'interno della Società vige una consolidata prassi aziendale in base alla quale:

- lo smaltimento dei rifiuti urbani è affidato a società esterna;
- lo smaltimento dei rifiuti industriali è affidato ad aziende specializzate e munite di apposite autorizzazioni.

La gestione dei rifiuti è improntata al rispetto delle seguenti regole:

- identificazione e corretta attribuzione dei codici CER dei rifiuti, con particolare attenzione alla natura eventualmente pericolosa del rifiuto;
- manutenzione ed aggiornamento dell'elenco dei codici CER in funzione dei cambiamenti del processo produttivo e/o delle sostanze utilizzate oppure dell'utilizzo di nuove fasi produttive che possono portare alla generazione di nuove tipologie di rifiuto;
- in accordo all'articolo 189 del D.lgs. 152/2006, comunicazione annuale alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) territorialmente competente, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività;
- aggiornamento costante del Registro di carico e scarico;
- verifica preliminare del possesso delle autorizzazioni di legge in capo alle imprese incaricate del ritiro, del trasporto e dello smaltimento, nonché verifica periodica sul mantenimento delle autorizzazioni;

- verifica e archiviazione di copia dei formulari, nonché verifica dell'effettiva ricezione della quarta copia controfirmata dal destinatario finale;
- divieto di realizzazione di discarica;
- divieto di fornire false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

6.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi e alle Attività Sensibili individuate con riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere destinatari del Modello alle regole e alle procedure stabilite al suo interno.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati-presupposto di nuova introduzione;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati ambientali;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone alle funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del Modello e/o delle procedure aziendali predisposte che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 7

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

7.1. Le fattispecie previste dall'art. 25-*octies*

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari del Modello devono, in generale, conoscere e rispettare la prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di auto riciclaggio.

Qui di seguito si descrivono i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio cui si riferiscono l'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, senza aver concorso nella commissione del reato precedente (cd. reato presupposto).

La norma punisce, inoltre, chi acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Alcuni esempi tipici di ricettazione possono essere rappresentati dall'acquisto di merce rubata o contraffatta, effettuato nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Il reato di riciclaggio sanziona chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma punisce, inoltre, chiunque compia le attività descritte in relazione a denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, così da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Quindi il riciclaggio (*money laundering*) si differenza dalla ricettazione proprio perché non è teso a punire la mera ricezione od occultamento, ma la condotta di reimmisione nella economia legale di denaro (o altra utilità) derivante da attività illecite, al fine di dissimularne o occultarne l'origine.

Non è necessario che il soggetto riciclatore conosca quale sia il reato presupposto, ma è sufficiente che sappia (consapevolezza) che si tratta di proventi illeciti. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Così come per il reato di ricettazione, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: ad esempio, non è punibile per riciclaggio un soggetto che, con denaro frutto di evasione fiscale nella propria Società, attiva un conto corrente bancario e poi effettua un'operazione commerciale o finanziaria.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere.

Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da illecito, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio, concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie) anche i reati in materia fiscale possono dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Il reato previsto all'art. 648-*ter* c.p. si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia nonché dell'ordine pubblico ed economico. La norma è finalizzata a reprimere il reimpiego in attività economiche e finanziarie lecite dei proventi illeciti in precedenza ripuliti, e sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-*bis* c.p. (riciclaggio).

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-*ter* c.p. circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire anche quelle "attività mediate" che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che contribuiscono in ogni caso alla "ripulitura" dei capitali acquisti illecitamente, colpendo in tal modo una serie di attività di investimento

apparentemente legali, ma che, in realtà, costituiscono un bacino in cui far confluire il denaro proveniente da attività criminose.

Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p..

Le principali modalità di realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche in concorso con altri soggetti interni, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esecuzione di pagamenti verso fornitori e partner commerciali/finanziari non effettivamente coinvolti nelle transazioni di acquisto e/o vendita;
- stipula di contratti con fornitori e partner commerciali/finanziari senza una accurata verifica dell'attendibilità commerciale e professionale.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che abbia anche concorso alla commissione del reato sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto ovvero da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi può configurarsi come reato commesso dall'autore del reato principale che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

Detto in altri termini, il reato di autoriciclaggio punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle già delineate relative al riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato il reato-presupposto stesso.

Pertanto, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società o dall'ente in genere, è molto probabile incorrere anche nel delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano successivamente impiegati in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Considerato che il reato di autoriciclaggio ha quale momento costitutivo quello della sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o le altre utilità, provenienti dalla commissione del reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa appare evidente la necessità di attivare un duplice sistema di controllo, a monte e a valle.

In altre parole, si tratta:

- a monte, di individuare, al momento della provenienza del denaro, beni o altre utilità, se detta provenienza sia legittima o frutto di un reato;
- a valle, di individuare, al momento della sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro o utilità se si sta utilizzando denaro/utilità di provenienza illecita.

7.2. I Processi e le Attività Sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Costituiscono **Attività sensibili** in questo ambito:

Gestione dei rapporti commerciali (con fornitori e terze parti), laddove possono esserci situazioni di scarsa trasparenza che costituiscono un terreno in cui possono commettersi tali reati (ad esempio, effettuazione di pagamenti da parte di società al di fuori del contratto di fornitura, intestazione della fattura ad ente non coincidente con l'ordinante, sede *offshore* di controparte, fatture dall'oggetto generico);

Formazione del bilancio;

Gestione di somme in contanti*;*

Gestione dei dichiarativi fiscali e tributari, in quanto potrebbero rappresentare uno strumento per generare una illecita provvista in favore dell'azienda.

7.3. I Principi Generali di Controllo

I principi generali di controllo adottati da **Icat Food** consistono in:

- verifica e costante monitoraggio dei fornitori e/o controparti contrattuali, con particolare attenzione all'attendibilità commerciale/professionale del fornitore, alla ragione sociale, alla correttezza dei dati anagrafici e alle tempistiche di pagamento;
- tracciabilità di ogni operazione in entrata e in uscita;
- tracciabilità ed archiviazione della documentazione attinente alle operazioni straordinarie;
- in caso di pagamenti da soggetti terzi (rispetto alla controparte contrattuale della Società), appositi presidi di controllo atti a verificare che tali soggetti terzi siano stati autorizzati ovvero delegati a effettuare il pagamento a fronte di un corretto titolo giuridico;
- previsione di un controllo di congruità circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

7.4. I Principi Generali di Comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopracitati, è a carico dei Destinatari del Modello l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, o non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- acquisire a titolo oneroso o gratuito ovvero entrare in qualsiasi altro modo in possesso di denaro o cose provenienti da un reato, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- partecipare in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- compiere operazioni (trasferimento, sostituzione o altre attività) atte ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di denaro, beni o altre utilità;
- impiegare in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- attenersi ai provvedimenti riguardanti le limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
- evitare ogni tipo di intesa illecita con fornitori, potenziali fornitori, concorrenti, anche qualora questi dovessero promettere forniture a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- essere particolarmente scrupolosi nella verifica delle offerte particolarmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita;
- richiedere tutte le informazioni necessarie a verificare l'attendibilità commerciale/professionale dei consulenti, fornitori ed in genere, delle controparti contrattuali;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed in genere, con le controparti contrattuali;

- monitorare nel tempo il permanere in capo ai consulenti, fornitori ed in genere, alle controparti contrattuali i requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- gestire gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento;
- informare prontamente l'ODV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

7.5. Procedure specifiche

Nel presente paragrafo sono inserite alcune procedure specifiche che devono essere seguite, a livello comportamentale, per la prevenzione del rischio-reato su processi che necessitano di adeguati e specifici presidi.

Gestione dei rapporti commerciali (fornitori e terze parti)

Il reato di riciclaggio potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui, ad esempio, la Società ponesse in essere operazioni di trasferimento di fondi che sappia essere provento di reato, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Società condivide con tutti i fornitori il Codice Etico che viene da questi sottoscritto per presa visione e accettazione delle regole e dei principi fondamentali ivi contenuti.

Rispetto alla gestione dei rapporti con i **fornitori**, al fine di verificare la loro effettiva esistenza ed operatività, l'attività è informata ai seguenti principi:

- obbligo di adeguata verifica dei fornitori in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività;
- verifica dei fornitori, sia i nuovi che quelli già collaudati;
- predisposizione di un report descrittivo relativo a ciascun fornitore avente ad oggetto la struttura, la capacità economica e l'affidabilità del fornitore, nonché, in caso di fornitori specifici, l'idoneità dell'attrezzatura tecnica;
- predisposizione di apposite schede di valutazione del fornitore all'interno delle quali sono indicate le informazioni più rilevanti relative al fornitore, nonché sono allegate le fotografie scattate al momento della verifica svolta presso la sede del fornitore e il bilancio. Le schede di valutazione, complete di tutti i documenti, sono conservate presso l'archivio della Società;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verifica della corrispondenza della fattura emessa dal fornitore nei confronti della Società con l'ordine di acquisto originario da parte dell'azienda;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi (con specifico riferimento alla sede legale della società controparte, degli istituti di credito

utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie);

- in caso di anomalie, la Società non procede all'acquisto della fornitura;
- con specifico riferimento ai paesi *black list*, **Icat Food**, per politica aziendale, non intrattiene alcun rapporto commerciale.

Inoltre, **Icat Food** ha adottato una procedura denominata ***"[P-P2] Approvvigionamento e qualifica dei fornitori***" che costituisce parte integrante del presente Modello e alla quale si rinvia integralmente.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sui **clienti**, **Icat Food** adotta le seguenti regole di controllo:

- tutti i clienti nuovi (ivi compresi quelli esteri) vengono verificati attraverso il sistema Cerved per risalire all'inizio della loro attività e per rilevare eventuali problematiche (a titolo esemplificativo, procedure concorsuali);
- in caso di clienti nuovi, la Società, per ragioni di sicurezza finanziaria, richiede il pagamento in anticipo;
- le condizioni di vendita per i clienti sono stabilite dall'Ufficio Commerciale che, in particolare, definisce il listino prezzi dell'azienda sia per il canale clientela GDO che per il canale normal trade: sempre l'Ufficio Commerciale determina su base trimestrale i canvas, ossia delle condizioni ad hoc per determinati gruppi e categorie di clienti e poi gli accordi quadro per le GDO;
- i contratti sia per il canale GDO che per il canale normal trade sono sottoscritti dalla Direzione Vendite;
- in ogni caso, la Società ha stipulato un contratto di assicurazione per ogni cliente nuovo della Società, l'assicurazione rappresenta una condizione imprescindibile per il rapporto commerciale con il cliente. Nell'ipotesi in cui il cliente non sia assicurato, la Società non consegna la propria merce;
- nell'ipotesi in cui il pagamento sia corrisposto da un soggetto terzo diverso rispetto al cliente che con il quale è stipulato il contratto, la Società predispone si fa rilasciare una dichiarazione con il quale il soggetto dichiara di pagare in nome e per conto del cliente (c.d. dichiarazione del terzo pagatore);
- dopo la stipula del contratto, vengono effettuati ulteriori controlli *ex post* da parte dell'Amministrazione Vendite in merito alla corrispondenza tra il contratto, il soggetto che ha emesso la fattura, il soggetto che ha erogato il finanziamento e il soggetto che riceve la prestazione;
- oltre a tali controlli, poi, la Società ha adottato un sistema informatico che già in automatico verifica la coerenza tra i contratti stipulati e le fatture emesse;
- dall'altro lato, l'Amministrazione finanziaria effettua un controllo *ex post* in merito alla quadratura mensile del fatturato.

Gestione di somme in contanti;

L'Ufficio Amministrazione della Società gestisce una piccola cassa per spese di importo modesto e, in ogni caso, relativamente a situazioni eccezionali.

L'utilizzo del contante presente all'interno della cassa della Società deve essere ispirato ai seguenti principi:

- definizione di un importo massimo, sia come dotazione per la piccola cassa sia come somma prelevabile;
- tracciamento del contante prelevato/utilizzato.

Gestione dei dichiarativi fiscali e tributari

La Società utilizza un sistema di fatturazione elettronica in base al quale le fatture vengono inviate dai fornitori nazionali per il tramite di un portale denominato "Sistema di Interscambio" (SDI). Si tratta di un portale collegato al sistema gestionale della Società e direttamente collegato con l'Agenzia Delle Entrate attraverso il quale la Società riceve ed emette le fatture.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, la Società ha implementato un sistema di tracciamento interno denominato "DocFinance" in base al quale è possibile risalire a tutti gli utenti e ai relativi pagamenti effettuati.

In ogni caso, la gestione del **ciclo passivo** è ispirata al principio della "*Segregation of Duty"* in base al quale il soggetto che autorizza il pagamento è diverso da quello che ha stipulato il contratto. Il potere di autorizzare e sottoscrivere i pagamenti appartiene al CFO e all'Amministratore Delegato.

Il **ciclo attivo**, viene gestito sempre per il tramite della macchina informatica denominata AS400 che contiene tutti i programmi per la gestione ordinaria della Società, ed è di competenza dell'Ufficio Vendite che si occupa di elaborare gli ordini, di evaderli e di emettere la relativa fattura. Si tratta di un processo automatizzato in base ad un sistema per cui al raggiungimento di dieci ordini, emette automaticamente le relative fatture

7.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi ed alle Attività Sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite nel Modello.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello con i reati-presupposto di nuova introduzione;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello e delle procedure stabilite in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello e/o alle procedure;
- propone alle funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del Modello e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 8

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

8.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies*.1

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha determinato il recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di contrasto alle frodi ed alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Scopo della riforma è quello di armonizzare la disciplina sanzionatoria relativa a delle fattispecie di reato aventi frequentemente carattere transnazionale.

Tra le innovazioni apportate dal provvedimento citato, l'introduzione dell'art. 25-*octies.*1 D. Lgs. 231/2001, che inserisce a sua volta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, diverse fattispecie di reato aventi ad oggetto la falsificazione e l'utilizzo di mezzi di pagamento dematerializzati.

La disposizione si caratterizza per l'indubbia particolarità, rispetto alle altre norme del Decreto, di prevedere una clausola di estensione non previamente definita della responsabilità dell'ente: l'art. 25-*octies.*1, comma 2, stabilisce infatti che l'ente sarà altresì chiamato a rispondere, oltre che dei reati specificamente indicati al comma 1, di *"ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

Qui di seguito si descrivono i reati cui si riferisce l'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico dell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio.

La *ratio* della norma si individua, infatti, nell'esigenza di presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico. Di conseguenza, le condotte represse assumono una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico, e della fede pubblica.

In particolare, dal punto di vista oggettivo, l'agente integra il reato *i)* quando utilizza la carta di credito indebitamente ossia, in assenza del consenso del titolare oppure, anche in presenza del consenso, in violazione delle prescrizioni e delle modalità di impiego stabilite dall'emittente; *ii)* quando falsifica, mediante la materiale creazione di una nuova carta di credito artefatta; *iii)* quando altera mediante la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente; *iv)*

quando possiede, ossia abbia la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta, di altro documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti, in modo tale da costituire il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione delle carte di credito.

Le condotte di cessione (alienazione della carta) e di acquisizione (conseguimento del possesso della carta) ricomprendono tutte le possibili modalità di trasferimento a terzi delle carte, dei documenti e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi comprese quelle a titolo gratuito o a titolo oneroso, perché l'area di operatività della norma non è limitata a quelle in cui il trasferimento avvenga contro prezzo e si inquadri, pertanto, in un negozio, pur illecito, di compravendita.

Infine, dal punto di vista soggettivo, il reato è punito a dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Con frode informatica si intende una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

La norma punisce due condotte alternative di realizzazione del reato: *i)* l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti; *ii)* l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di un reato quasi interamente assimibilabile a quello di truffa *ex* art. 640 c.p. che vi si distingue per il solo fatto che, in questo caso, l'attività fraudolenta dell'agente investe il sistema informatico di pertinenza della persona offesa, invece che la persona offesa direttamente.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di alterare il sistema.

Il delitto viene richiamato dall'art. 25-*octies*.1 nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

Tale reato, è quello già previsto dall'art. 12-*quinques* comma 1 d.l. n. 306/1992 , rubricato "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*" e punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si tratta di un reato a forma libera, che può essere commesso da chiunque, e che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità di un bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando.

L'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha, quindi, una valenza ampia che si riferisce non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione.

Dal punto di vista soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico che consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio.

Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione.

8.2. Le Attività sensibili in relazione ai reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il rischio di commissione dei reati previsti dalla disposizione considerata è immanente ad ogni attività di impresa: ciò in quanto la commissione di tali reati è vincolata a modalità di pagamento oggi preponderanti, in quanto utilizzate in qualunque tipo di transazione e prescindendo dal fatto che la stessa sia conclusa in Italia o all'estero.

Di conseguenza, sono da considerarsi sensibili tutti i processi aziendali culminanti con transazioni in denaro quali, a titolo esemplificativo:

Utilizzo di strumenti di pagamento telematici come carte di credito;

***Acquisto ed approvvigionamento di beni, servizi e forniture*;**

Effettuazione di pagamenti tramite l'applicazione home banking.

8.3. I Principi di Controllo e di Comportamento

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo, **Icat Food** garantisce il rispetto dei seguenti *standard* di controllo specifici.

In particolare, la Società si impegna a definire le seguenti metodologie utilizzate per le procedure specifiche di controllo:

– segregazione delle attività tra chi esegue i pagamenti e chi li autorizza;

- divieto, per coloro che operano per conto della Società e che sono titolati ad avere la disponibilità degli strumenti che consentano il pagamento dematerializzato o i prelievi di somme di denaro, di cedere a terzi i predetti strumenti anche in via occasionale;
- segnalazione dei comportamenti contrari ai principi di comportamento previsti per la prevenzione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, nonché predisposizione di sanzioni disciplinari dissuasive nei confronti degli autori di tali condotte.

8.4. Procedure specifiche

Nel presente paragrafo sono inserite alcune procedure specifiche che devono essere seguite, a livello comportamentale, per la prevenzione del rischio-reato su processi che necessitano di adeguati e specifici presidi.

Utilizzo di strumenti di pagamento telematici come carte di credito;

La Società è dotata di un conto corrente principale al quale sono associate diverse carte di credito.

Le carte di credito sono nella disponibilità esclusiva del CFO e di un membro del Consiglio di Amministrazione, e di quei dipendenti che, in ragione del ruolo svolto, hanno necessità di effettuare spese specifiche, quale, in particolare, l'IT Manager che può effettuare spese all'interno del budget per l'acquisto di software o hardware.

Per quanto riguarda, la Direzione della Società (CFO e Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Presidente), i pagamenti per importi che consentono l'utilizzo delle carte di credito sono effettuati anche in via disgiunta senza autorizzazione reciproca.

In relazione, invece, ai dipendenti, tutti i pagamenti sono previamente autorizzati dal CFO e rendicontati tramite il portale interno della Società dedicato alle carte di credito e sul sito dell'home banking che consente di visionare i pagamenti effettuati su base quotidiana.

Infine, al conto corrente della Società non sono associate carte prepagate, ad eccezione di alcune carte carburante concesse ai dipendenti che, per la funzione svolta, necessitano di spostarsi sul territorio.

Effettuazione di pagamenti tramite l'applicazione home banking

I pagamenti tramite l'applicazione home banking sono effettuati, oltre che dai soggetti sopra individuati, anche dall'Ufficio Amministrazione, previa autorizzazione.

8.5. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'ODV:

- verifica il rispetto delle procedure interne sull'esecuzione dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
- monitora gli aggiornamenti normativi sulla fattispecie in esame e informa la Società della necessità di apportare modifiche ai presidi esistenti.

CAPITOLO 9

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

9.1. Le fattispecie dell'art. 25-*quinquies* e dell'art. 25-*duodecies*

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto sono relative al bene giuridico della personalità individuale e tutelano in via diretta anche la dignità umana.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- la condotta di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- l'utilizzo/assunzione/impiego, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'art. 603-*bis* c.p. punisce non solo il reclutatore (cd. caporale), ma altresì chi utilizza o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della configurabilità del reato, è richiesta la presenza di uno o più dei seguenti indici di sfruttamento, individuati dal legislatore:

a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La condotta sanzionata è quella del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro dipendente *ex* art. 22 D. Lgs. 286/1998, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

L'art. 12 D.Lgs. 286/1998, al comma 3, punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il comma 5 dello stesso articolo punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

9.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale e di impiego di lavoratori stranieri irregolari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle Attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati-presupposto espressamente richiamati dalla normativa.

In particolare, l'attenzione è stata rivolta soprattutto alla **selezione del personale** dipendente nonché del personale utilizzato dai fornitori che agiscono presso la sede della Società.

9.3. I Principi Generali di Controllo

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative, nonché alle norme del Codice Etico.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità alla normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso oltre a verificare che le condizioni economiche, in base alla tipologia di contratto, non siano inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalla Pubblica Autorità;

- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto e disponibile in qualsiasi situazione;
- garantire livelli di retribuzione coerenti con i CCNL nazionali di riferimento, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonché della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria.

9.4. I Principi Generali di Comportamento

È fatto, invece, esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste dagli articoli 25-*quinquies* e 25-*duodecies*;
- realizzare violazioni ai principi ed ai controlli rilevanti ai fini del Decreto ed alla documentazione o alla normativa esistente prevista o richiamata dalla presente Parte Speciale;
- iniziare o mantenere rapporti con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi del Modello e del Codice Etico della Società;
- impiegare lavoratori minorenni, in violazione delle norme che regolano la materia;
- impiegare lavoratori privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali, a titolo esemplificativo:
  a) offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai CCNL o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  b) imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  c) esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  d) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
  e) esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

9.5. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi di controllo in relazione ad alcune particolari Processi

ed Attività sensibili.

Selezione, assunzione e gestione ordinaria del rapporto di lavoro individuale

In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, viene verificato l'ottenimento e la validità del permesso di soggiorno del soggetto; dopo l'assunzione, ne viene periodicamente monitorato il rinnovo.

Dopo l'assunzione, la Società si avvale di una società di consulenza esterna che si occupa di predisporre tutta la documentazione idonea per l'assunzione ivi compresi i relativi controlli anche in punto di permesso di soggiorno.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

9.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi e alle Attività sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello con i reati-presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e del Modello e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- verifica che i contratti di lavoro sottoscritti siano conformi alle indicazioni previste nei contratti collettivi di categoria;
- verifica le condizioni lavorative a cui sono sottoposti i lavoratori, anche mediante ispezioni a campione presso i siti produttivi;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello e/o alle procedure;
- propone alle funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del Modello e/o delle procedure aziendali predisposte che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 10

DELITTI TRANSNAZIONALI, REATI ASSOCIATIVI E REATI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

10.1. Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha disposto l'inserimento dell'art. 24-*ter* nel Decreto, ma tale inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati-presupposto non rappresenta una novità assoluta.

Infatti, l'art. 10 della L. 146/2006 (Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale) aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati-presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale.

Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale, in ogni caso, risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Peraltro, se la Società o una sua unità organizzativa risulterà essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24-*ter* del Decreto, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

L'art. 25-*quater* del Decreto estende la punibilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali.

Le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato in esame è integrato qualora un certo numero di persone, superiore a tre, si unisca in gruppo con l'intento di commettere diversi delitti: sono puniti quindi, per il solo fatto, di essersi organizzati per la commissione di alcuni reati (c.d. reati "satellite"), sia i promotori, gli organizzatori ed i capi, sia i semplici partecipanti all'associazione medesima.

Sono quindi essenziali:

- la presenza di almeno tre persone;
- un numero molteplice di reati commessi dall'associazione;
- la stabilità di un "vincolo associativo", che renda l'unione salda anche oltre il primo delitto e abbia come presupposto la commissione dei successivi.

Va precisato come l'ente possa essere chiamato a rispondere per il reato associativo anche in presenza di un'attività meramente preparatoria di un qualsiasi reato-satellite, anche se non previsto dal Decreto.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

Si tratta della medesima condotta sopra descritta, con la presenza però dell'aggravante del metodo mafioso, che presuppone alcuni requisiti ulteriori descritti al comma 3:

"*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

Sono quindi elementi ulteriori rispetto alla fattispecie base dell'art. 416 c.p.:

- la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa;
- la condizione di assoggettamento ed omertà che vi è insita;
- il perimetro dei reati-satellite che hanno una finalità essenzialmente economica (pubblica e privata) o elettorale.

Reati contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (art. 3 Legge n. 442/1989)

La norma punisce delitti commessi contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse su piattaforma continentale ed in particolare:

- chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa;
- se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque

  a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

  b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

  c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

  d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.
- chiunque minaccia di commettere uno dei fatti precedentemente elencati.

10.2. Processi ed Attività sensibili

I reati associativi sono trattati solo in via prudenziale e sono per natura collegati ad altri reati, come ad esempio quelli di corruzione tra privati, falso in bilancio, truffa ai danni dello Stato o tutto il catalogo dei reati contro la P.A..

Nel contesto in cui opera la Società, tali reati possono configurarsi in diversi processi aziendali, *i)* in occasione di rapporti con interlocutori terzi – pubblici e privati; *ii)* nello svolgimento delle ordinarie

attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società; *iii)* nell'ambito dei rapporti tra soggetti riferibili alla Società stessa.

Il rischio di coinvolgimento della Società in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi deve pertanto essere considerato legato al rischio di commissione dei reati-presupposto già oggetto di mappatura nei paragrafi precedenti.

Si evidenzia in ogni caso, come Attività sensibile:

Gestione e qualifica dei Fornitori e dei Clienti

10.3. I Principi Generali di Controllo e di Comportamento

I principi generali di controllo applicabili per le suindicate ipotesi delittuose sono i medesimi individuati nei capitoli relativi ai singoli reati-presupposto e ai quali quindi si rimanda.

In ogni caso, quanto ai principi generali di comportamento, i Destinatari devono:

- evitare qualsiasi connivenza tra le funzioni interne aziendali ed i fornitori;
- effettuare sempre l'adeguata verifica della clientela e dei fornitori;
- effettuare la valutazione del rischio-cliente;
- archiviare tutti i dati e le operazioni effettuate con i clienti;
- sospendere i rapporti contrattuali in caso di sospetto e, se del caso, inoltrare segnalazione all'ODV per gli opportuni accertamenti;
- dare corso a tutti gli adempimenti che consentono di conoscere il soggetto esterno, al fine di escludere di intrattenere rapporti d'affari con soggetti dediti ad attività illecite.

10.4. I Controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi ed alle Attività sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello con i reati-presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello e delle procedure stabilite per i reati previsti nella presente Parte Speciale;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello e/o alle procedure;

- propone alle funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del Modello e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessaria a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 11

REATI TRIBUTARI

11.1. Le fattispecie di reati tributari

L'introduzione dei delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto costituisce effetto dell'iniziale tentativo del legislatore di recepire le indicazioni europee contenute nella Direttiva 1371/2017/UE in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale normativa impone agli Stati membri di adottare misure, anche nei confronti degli enti, volte a reprimere le frodi fiscali.

Di seguito sono descritte le fattispecie che costituiscono reato presupposto:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi indichi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con dolo di evasione.

La consumazione del delitto si ha quindi al momento della presentazione della dichiarazione, allorquando si impieghino, ad esempio, fatture per prestazioni mai ricevute (cd. fatture oggettivamente inesistenti) o prestazioni svolte da soggetti diversi rispetto all'emittente (cd. fatture soggettivamente inesistenti) allo scopo di ridurre l'imponibile.

La norma non prevede soglie di punibilità; quindi, anche l'impiego in dichiarazione di una fattura di modico importo integra la fattispecie di reato.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma, speculare all'art. 2, sanziona la condotta di chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; in tal caso, la consumazione del delitto avviene già all'emissione della fattura e non al momento del suo impiego nella dichiarazione del destinatario.

È espressamente esclusa dall'art. 9 la punibilità a titolo di concorso per l'art. 2 e viceversa: l'emittente, cioè, non può rispondere di concorso per il delitto di cui all'art. 2, mentre chi si avvale dei documenti contabili per operazioni inesistenti non risponde della loro emissione.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì soggetto a sanzione chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Reati tributari commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

Il delitto riguarda l'ipotesi in cui sia indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

A fini della punibilità, è richiesto il superamento congiunto delle seguenti soglie:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Si tratta di norma di carattere residuale, destinata a trovare applicazione in tutti quei casi in cui l'indicazione degli elementi attivi è inferiore rispetto a quelli effettivi, o l'esposizione di elementi passivi fittizi non sia sostenuta da un ulteriore comportamento fraudolento rilevante ai sensi degli artt. 2 e 3.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendovi obbligato, non presenti una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, nonché chi non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000)

La condotta sanzionata è il mancato versamento di somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o non esistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

11.2. I Processi e le Attività sensibili in materia di reati tributari

Le attività ritenute sensibili in relazione ai suddetti reati sono le seguenti:

Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;

Gestione dei flussi finanziari ed esecuzione dei pagamenti: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi ed ai pagamenti delle obbligazioni tributarie e previdenziali;

Gestione di Contributi, Finanziamenti e Agevolazioni: tali aree includono i profili della rendicontazione e fatturazione relative a: attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute.

Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione;

Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con soggetti terzi.

11.3. I Principi Generali di Controllo

Sono pertanto fortemente raccomandate misure preventive di controllo, mutuate dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, che si indicano di seguito a titolo esemplificativo e che devono trovare inserimento nelle specifiche procedure gestionali od operative aziendali:

- una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento ai differenti settori della Società potenzialmente esposti a rischi fiscali;
- la promozione della precisa tracciabilità della strategia fiscale e il rispetto dei principi di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria;
- un efficace sistema di verifica circa il rispetto delle attività sopra richiamate;
- la predisposizione di efficaci procedure di contrasto di eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività a rischio fiscale;
- la conseguente attivazione di necessarie azioni correttive e migliorative;
- la previsione di un sistema di comunicazione continua da/verso il Consiglio di Amministrazione e l'ODV, idoneo ad assicurare la conoscenza e la valutazione degli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate, dei risultati e delle misure correttive adottate.

11.4. I Principi Generali di Comportamento

Allo scopo di incentivare la collaborazione con l'amministrazione finanziaria e scongiurare la realizzazione di condotte delittuose o fraudolente, la Società incentiva lo sviluppo di un sistema fondato sulla spontaneità delle comunicazioni, sulla piena trasparenza e sull'adozione di sistemi organizzativi interni volti a prevenire i rischi di inadempimento fiscale.

Ciò impone a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti comportamenti:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali);
- acquisizione di informazioni commerciali sulla società controparte, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
- verifica sull'entità del prezzo, segnalando l'anomalia se questo risulta sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, tenendo conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie.

È inoltre necessario verificare i seguenti elementi, come indici di "sospetto":

a) assenza di sede del fornitore (salvo nel caso degli acquisti on-line);
b) coinvolgimento dell'acquirente in attività illecite;
c) assenza di prova documentale dei trasporti o della consegna dei beni;
d) pagamenti in contanti;

e) oggetto e attività sociale dell'azienda interlocutrice o fornitrice di beni o servizi incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;

f) esistenza di contatti solo telefonici;

g) esistenza di contatti con persone estranee all'impresa che emette o riceve la fattura;

h) assenza di contratti relativi ai beni o ai servizi ricevuti o erogati;

i) assenza di fatturato, di lavoratori dipendenti.

Le norme di comportamento per i Destinatari prevedono quindi:

- verifica che valore/prezzo dei beni siano in linea rispetto a quelli normalmente praticati;
- verifiche sulla effettiva esistenza della società fornitrice e alla sua operatività, attraverso accertamenti relativi a visure camerali, fatturato, esistenza e numero di dipendenti;
- verifica relativa all'oggetto dell'attività del fornitore ed alla sua coerenza rispetto alle cessioni e prestazioni fatturate;
- verifica sull'esistenza di corrispondenza documentale e a mezzo e-mail con il venditore/fornitore;
- individuazione dell'interlocutore del fornitore e ruolo ricoperto (ad esempio, indirizzo e-mail utilizzato, posizione nell'organigramma del soggetto fornitore);
- verifica sulla regolarità nella emissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture;
- verifica sull'esistenza di pagamenti in entrata e in uscita puntuali e tracciati;
- verifica sull'esecuzione effettiva delle operazioni (ad esempio, consegna di beni o esecuzione di servizi) sottostanti all'emissione e alla ricezione delle fatture e prima di ogni pagamento;
- verifica sulla tenuta di una contabilità regolare e conforme alle disposizioni di legge previste in materia.

11.5. Procedure Specifiche

Rispetto al processo di fatturazione, la Società si è dotata di specifici presidi già affrontati in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria

Nell'ambito di tale attività sensibile potrebbe, ad esempio, essere configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) laddove la Società, al fine di evadere le imposte, utilizzasse stratagemmi quale l'interposizione fittizia di società terze, così determinando la redazione di una dichiarazione IRES inveritiera.

Per la fatturazione passiva, la Società ha implementato un sistema di tracciamento interno in base al quale:

- le fatture sono stampate, registrate all'interno del sistema della Società e associate all'ordine di acquisto corrispondente;
- rispetto a ciascuna fattura, viene sempre richiesta conferma a ciascun responsabile di area;
- per ciascun fornitore è predisposta un'anagrafica bancaria le cui eventuali modifiche (a titolo esemplificativo, del prezzo dei prodotti, delle coordinate bancarie) sono verificate per via telefonica, mediante richiesta di conferma al fornitore, da parte dell'Ufficio Acquisti.

11.6. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi e alle Attività sensibili individuate, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'ODV:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in commento;
- vigila sulla corretta applicazione degli standard di comportamento stabiliti nella presente Parte Speciale;
- esamina eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 12

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1. La fattispecie dell'art. 25-*decies*

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.

L'art. 4, comma 1, ha pertanto introdotto nel Decreto l'art. 25-*decies*, che richiama quale reato-presupposto l'art. 377-*bis* c.p.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., richiamato ai fini della punibilità ai sensi del Decreto dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146, che rileva solo in occasione della commissione di un reato transnazionale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato *de quo* è sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra più grave figura delittuosa.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce chiunque, dopo che è stato commesso un reato, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

12.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai reati di intralcio alla giustizia

L'analisi dei processi posti in essere ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede:

***Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**;*

***Gestione dei procedimenti giudiziari**.*

12.3. I Principi Generali di Controllo

La Società stabilisce quali sono i soggetti legittimati a rappresentare in giudizio l'Ente sulla base di specifici poteri espressamente conferiti e disciplina altresì i limiti di tale potere di rappresentanza processuale.

La Società si impegna sin d'ora a:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni – di qualunque natura e specie – davanti all'Autorità Giudiziaria in qualsiasi stato e grado del procedimento, sia esso amministrativo, civile o penale;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

12.4. I Principi Generali di Comportamento

Al contempo, ai Destinatari è fatto divieto di:

– porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*decies* del Decreto;

– esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;

– realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;

– convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti o farsi comunicare le eventuali domande e/o risposte.

12.5. I controlli dell'ODV

L'ODV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello.

In particolare, l'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello con i reati-presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;

- richiede informazioni sull'eventuale richiesta dell'Autorità Giudiziaria di ricevere dichiarazioni da parte di persone appartenenti alla Società, al fine di tutelare la serenità del dichiarante e la genuinità delle dichiarazioni rese;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello;
- propone alle specifiche funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del Modello, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 13
I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

13.1. Introduzione ai reati alimentari ed il "D.d.l. Caselli"

Il presente capitolo si riferisce ai reati potenzialmente commissibili nell'ambito dei rapporti che incorrono tra **Icat Food** ed i propri fornitori, clienti, distributori e consumatori finali e segnatamente nell'attività di importazione e successiva distribuzione di prodotti alimentari ittici quale *core business* della società.

Difatti, premesso che il contrasto alle frodi alimentari si svolge solitamente lungo il "doppio binario" economico e sanitario, i reati-presupposto ravvisabili nel settore merceologico agroalimentare sono ad oggi compresi nel campo codicistico dei "*Delitti contro l'industria e il commercio*" per effetto dell'art. 25-bis.1 del Decreto.

All'interno del catalogo dei reati-presupposto viene costruita la **responsabilità dell'ente da reato "agroalimentare"**, connessa alle frodi commerciali intese nella loro più ampia accezione e non implicando anche la compromissione della sicurezza alimentare.

Sebbene i più gravi reati alimentari contro la salute pubblica (artt. 439 c.p. e seguenti) non siano ricompresi, **Icat Food** si muove in un'ottica di anticipazione della tutela e precauzione, operando e tutelandosi dai rischi derivanti dalla c.d. "frode sanitaria" ponendo particolare attenzione ai partner commerciali scelti, alla qualità dei prodotti alimentari importati, all'aggiornamento continuo dei piani di sicurezza alimentare e alla formazione dei propri professionisti.

Si rammenta come con **Decreto ministeriale del 20 aprile 2015** e successivi si sia istituita una commissione *ad hoc* per l'elaborazione di proposte normative di riforma dei reati in materia agroalimentare, nominata informalmente "**Commissione Caselli**" dal nome dell'ex-magistrato che la presiede. La Commissione ha quindi elaborato una proposta di riforma cristallizzatasi nel DDL C.2427 presentato alla Camera dei Deputati in data 6 marzo 2020 ("D.D.L. Caselli").

Tale progetto di riforma nasce da una moltitudine di esigenze quali, come si evince al punto V delle Premesse sistematiche del D.D.L.: *"(i) estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; (ii) incentivare l'applicazione concreta delle norme in materia di responsabilità degli enti da parte della polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; (iii) favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese, anche di minore dimensione*".

Obiettivo del legislatore non è tanto il limitarsi all'introduzione di una norma ad estensione della responsabilità amministrativa ad alcuni definiti reati alimentari, bensì implementare una disciplina dei modelli di organizzazione e gestione con riguardo agli operatori del settore alimentare. Nell'ampliare il catalogo dei reati-presupposto del Decreto, il D.D.L. Caselli si promette di modificare la normativa come segue:

(a) introdurre nel Decreto un nuovo art. 6-bis, avente carattere di specialità rispetto al vigente art. 6, ai sensi del quale le imprese operanti nel settore agroalimentare dovranno adottare un "Modello Organizzativo speciale" estendendo il perimetro di applicabilità del Decreto;

(b) rimodulare le fattispecie ricomprese all'art. 25-bis.1;

(c) introdurre all'art. 25-bis.2 i delitti contro il patrimonio agroalimentare, tra i quali l'ipotesi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine, di agro pirateria, di frode nel commercio d'alimenti e del commercio di alimenti con segni mendaci;

(d) introdurre all'art. 25-bis.3 una estensione della responsabilità dell'ente anche a taluni delitti di comune pericolo contro la salute pubblica, quali, tra gli altri, l'adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.

Icat Food si impegna, una volta che il D.D.L. entrerà in vigore, a modificare e adattare il presente Modello ed il correlato Risk Assessment con la previsione normativa descritta, oggi ancora al vaglio del legislatore.

13.2. Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio

Le fattispecie ad oggi costituenti reato-presupposto ai sensi del Decreto, in tale contesto, sono:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato punisce, salvo che ricorra più grave reato, chiunque utilizzi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. È comunque prevista la punibilità su querela della persona offesa.

La norma mira a tutelare il libero e normale svolgimento dell'attività industriale del commercio, il cui turbamento incide sull'ordine economico. Così come chiarito dalla Suprema Corte[5], la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti, o violenza sulle cose, integra il delitto di cui all'art. 513 c.p. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio, attentando alla libertà di iniziativa economica anche di una singola azienda.

Si intende per violenza sulle cose ai sensi della fattispecie in esame l'ostacolare materialmente l'altrui attività produttiva: si esclude da tale nozione la violenza intesa come strumento di intimidazione e la violenza così come intesa ai sensi dell'art. 513-bis c.p., la quale viene utilizzata con lo scopo di ledere la concorrenza. Per atti fraudolenti si intendono condotte idonee a porre un soggetto in una situazione di errore o di ignoranza, viziando le scelte del consumatore ed arrecando così un danno per l'azienda concorrente.

Per impedimento dell'esercizio si intende il paralizzare lo svolgimento dell'esercizio commerciale (es. ostruirne in maniera permanente l'unica via di accesso), per turbamento si intende l'alterazione

[5] Ad es. Cass. Pen., Sez. V, n. 12227 del 05.02.2014.

del regolare svolgimento dell'attività (es. impedire lo scarico di materie prime necessarie per l'approvvigionamento).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagioni un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo comunque sul mercato, interno od estero, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra oppure una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità sia diversa da quella dichiarata o pattuita.

Il delitto ex art. 515 c.p. è posto a tutela della buona fede negli scambi commerciali sia nei confronti dei consumatori che degli stessi produttori e commercianti, essendo quindi applicabile tanto nelle relazioni "*business to consumer*" (B2C) quanto "*business to business*" (B2B).

Ai fini dell'integrazione del reato non è necessariamente richiesto un danno economico in capo all'acquirente, essendo la norma tesa a punire la scorrettezza e disonestà del venditore.

Quanto alla diversità per "*origine, provenienza, qualità o quantità*" si segnala quanto segue:

- per diversità di origine si intende un diverso luogo di produzione o un diverso sistema di preparazione del prodotto o una diversa specie animale o vegetale che differisce da quella dichiarata, caratteristica che assume maggior rilevanza nel caso in cui il consumatore possa attribuire al prodotto l'origine così come indicata, ragione di particolare apprezzamento per le qualità del prodotto;

- per diversità di provenienza, quando non sia possibile individuare l'origine, va riferita ad un particolare fabbricante o intermediario che per ipotesi offra speciali garanzie;

- per diversità per quantità si intende quella che investe il peso, la misura ed il numero;

- per diversità di qualità si suppone identità di specie, ma divergenza su qualifiche non essenziali della cosa, in rapporto della sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

L'art. 516 c.p. mira a tutelare l'onesto svolgimento dell'attività commerciale, nella buona fede degli scambi commerciali, garantendo così la genuinità delle sostanze alimentari rispetto all'origine, alle proprietà nutritive ed alla specifica utilizzabilità delle sostanze stesse. Si segnala che affinché le sostanze alimentari siano considerate come "non genuine" (ai sensi della norma penale) non è necessario che queste siano nocive alla salute.

La genuinità può essere intesa sia in senso naturale, ad esempio con riferimento alla composizione della sostanza così come ritrovabile in natura e non artificiosamente modificata, che in senso formale, quale prodotto artificiosamente modificato, e risulta necessario che il venditore la presenti come tale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma di cui all'art. 517 c.p. è posta a tutela dell'ordine economico e prevede che la messa in vendita o in circolazione dei prodotti non debba avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità del prodotto. Il pericolo di ingannare non deve derivare necessariamente dalla confondibilità tra i segni, ma dalla loro obiettiva capacità ingannatoria, considerando l'attenzione ordinaria che il consumatore presta nell'acquisto.

Al mendacio sulla provenienza si possono ricondurre principalmente tre ipotesi:

(1) il soggetto agente (produttore o commerciante) utilizza involucri contrassegnati da un marchio o segno distintivo di un altro imprenditore;

(2) il marchio non registrato è contraffatto o alterato e non può trovare applicazione la fattispecie ex art. 474 c.p. che riguarda solo i marchi registrati;

(3) il marchio, pur non essendo contraffatto o alterato, per il modo in cui è concepito o è apposto sul prodotto oppure per l'aspetto complessivo del prodotto, è idoneo a ingannare i consumatori sulla reale provenienza dello stesso.

Nell'ipotesi in cui il marchio venga usato per contrassegnare prodotti alimentari realizzati in stabilimenti diversi da quelli del titolare del marchio, il mendacio sulla provenienza potrebbe essere integrato solamente quando i prodotti sono stati realizzati in difformità dagli standard qualitativi contrattualmente stabiliti dal titolare del marchio.

Per quanto attiene al mendacio sull'origine geografica del prodotto, si pongono due questioni:

- se prodotto in più paesi, la disciplina è stabilita dall'art. 60 del Reg. (UE) 952/2013 (i.e. ultima trasformazione sostanziale);

- si ritiene che il requisito dell'origine territoriale del prodotto assuma rilevanza solo se il prodotto falsamente contrassegnato trova nel riferimento ad un determinato ambito geografico la garanzia della sua rinomanza o della sua buona qualità.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato punisce, salvo che non si debbano applicare gli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È altresì punito in pari misura chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni con le caratteristiche sopra descritte.

Questi reati sono punibili a condizione che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione di cui all'art. 517-ter c.p. ha ad oggetto la tutela degli interessi patrimoniali del titolare del diritto di esclusiva industriale, in quanto usurpati oppure violati nella detenzione per la vendita, posizione in vendita con offerta diretta ai consumatori e messa in circolazione.

La norma è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. perché non aventi ad oggetto cose con i segni distintivi contraffatti o alterati [6].

Il comma 1 dell'art. 517-ter c.p. punisce alternativamente le condotte di:

(1) "fabbricazione", per la quale si intende l'ottenimento di un determinato prodotto industriale destinato ad un successivo impiego industriale ovvero al commercio da un processo lavorativo;

(2) "adoperazione ad uso industriale" per il quale si intende l'utilizzo di un bene o di un altro oggetto all'interno di un più ampio ciclo produttivo.

[6] Si è infatti precisato che "i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica e per la loro integrazione è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre il reato previsto dall'art. 517-ter c.p. tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con il marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di "prodotti originali" da parte di chi non ne è il titolare" (Cassazione Penale, Sez. V, n. 23709 del 16.06.2021).

Ciò che rileva è l'indebito utilizzo di un titolo di proprietà industriale, identificativo di un determinato bene o prodotto per caratteristiche, qualità e proprietà di impiego, realizzato od utilizzato in un processo produttivo.

Il comma 2 dell'art. 517-ter c.p., previsto in termini di alternatività con il comma 1, incrimina le condotte consequenziali a quelle del primo, quali:

(a) l'introduzione nel territorio dello Stato, cioè l'importazione, in forma diretta o indiretta;

(b) la detenzione per la vendita, da intendersi come l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa;

(c) la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori;

(d) la messa in circolazione degli stessi beni del comma 1 ottenuti per effetto di una produzione industriale abusiva.

In questo caso si ha dolo specifico, essendo richiesto il fine di trarne profitto in termini di perseguimento di una specifica utilità patrimoniale o di un qualsiasi accrescimento della sfera soggettiva individuale (es. crescita reputazionale).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)

Il reato punisce chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ed anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Questi reati sono punibili a condizione che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517-quater è un reato di pericolo che tutela la fiducia dei consumatori sulla provenienza e qualità dei prodotti agroalimentari qualificati perché sottoposti ad una specifica disciplina e tutela in ordine alla loro origine geografica.

Si rammenta come per indicazione geografica si intende ai sensi dell'art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012 "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata" mentre per denominazione di origine si intende "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata".

La norma incriminatrice sanziona la contraffazione ed alterazione delle indicazioni geografiche e denominazione di origine di prodotti agroalimentari, escludendosi bevande e alimenti che

costituiscono prodotti industriali [7], nonché l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori, di prodotti alimentari con indicazioni contraffatte.

13.3. I Processi e le Attività Sensibili

L'analisi dei processi posti in essere ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio sono le seguenti:

Rapporti con i produttori;

Scarico in magazzino e stoccaggio dei prodotti;

Conservazione e confezionamento dei prodotti;

Campionamento ed analisi dei prodotti;

Preparazione del prodotto finito per la commercializzazione;

Etichettatura e definizione dei messaggi pubblicitari o informativi per il prodotto finito;

Trasporto dei prodotti, rapporti con trasportatori e subvettori;

Gestione e classificazione di un prodotto quale rifiuto e/o sottoprodotto;

Donazioni di referenze alimentari a enti benefici.

13.4. I Principi Generali di Comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

(a) rispettare i requisiti di legge sulla fornitura di informazioni sugli alimenti, e relativa etichettatura, presentazione e pubblicità, avendo particolare riguardo alle indicazioni obbligatorie prescritte e facoltative, ai sensi dei Reg. (UE) n. 1169/2011, Reg. (CE) n. 1924/2006 e Direttiva 2011/91/UE, alle indicazioni di qualità, ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012, e ai diritti di proprietà industriale, ed atti di diritto internazionale quali il Codex Alimentarius, il Sanitary and Phytosanitary Agreement ed il Techical Barriers to Trade Agreement;

(b) porre in essere le dovute attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

(c) porre in essere le dovute attività di vigilanza rispetto alla:

[7] Il caso di prodotti industriali o bevande con contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine potrebbe rientrare nella circostanza aggravante prevista dall'art. 517-bis c.p.

(1) rintracciabilità, ossia possibilità di ricostruire e di seguire il percorso dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

(2) predisposizione ed aggiornamento della dovuta documentazione e manuale di corretta prassi igienica, cd. "manuale HACCP";

(3) individuazione del responsabile di stabilimento per la sicurezza alimentare;

(d) garantire le dovute attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, sicurezza, integrità, igiene -ai sensi del Reg. (UE) n. 852/2004 e Reg. (UE) n. 853/2004 - dei prodotti e delle loro confezioni, e di conseguenza dei materiali utilizzati nel packaging – ai sensi del Reg. (CE) n. 1935/2004 ed atti complementari, in tutte le fasi della filiera italiana ed europea;

(e) definire chiare e precise procedure di ritiro o richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti, al rispetto delle procedure di cui al Reg. (CE) n. 178/2002;

(f) espletare le dovute attività di valutazione (*risk assessment*), gestione del rischio (*risk management*) e comunicazione del rischio (*risk communication*), attraverso adeguate scelte di prevenzione e controllo;

(g) porre in essere, in tutte le relazioni commerciali i principi della buona fede e le buone pratiche commerciali nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 198/2021 nei rapporti con tutte le imprese operanti nella filiera agricola e alimentare;

(h) rispettare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 54/2011, in attuazione della Direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli ed imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi generali, e con particolare riferimento ai reati-presupposto di cui al Decreto è fatto divieto di:

(a) porre in essere comportamenti tali che integrano, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nella presente sezione;

(b) mettere in commercio e/o consegnare volontariamente, ai propri partner commerciali o consumatori, prodotti recanti caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite, per origine, provenienza, qualità o quantità;

(c) porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, un prodotto alimentare indicato come genuino, che in realtà, pur non recando pericolo alla salute dei consumatori, non è da considerarsi come genuino, sia nella sua accezione naturale che formale;

(d) porre in vendita, o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, recando nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, non depositati, e idonei a indurre in inganno il compratore, avendo riguardo all'origine, provenienza o qualità del prodotto alimentare o opera, consapevolmente;

(e) fabbricare o adoperare beni utilizzando un marchio contraffatto con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso;

(f) riprodurre abusivamente un'indicazione geografica o denominazione di origine in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

13.5. Procedure specifiche

Avendo specifico riguardo ai reati-presupposto, **Icat Food** ha predisposto procedure di verifica volte a dirimere i rischi derivanti dall'operatività della società nelle aree sensibili sopra individuate.

L'Azienda ha costruito negli anni un solido sistema di gestione per la sicurezza alimentare, che viene mantenuto e migliorato costantemente, garantendo non solo la conformità ai requisiti di legge ma anche ai principali requisiti volontari riconosciuti da norme internazionali (BRC, IFS).

L'HACCP (*Hazard analysis and critical control points*) è il sistema che consente di applicare l'autocontrollo in maniera razionale e organizzata.

L'applicazione di questa metodologia permette d'individuare tutti i potenziali pericoli (HAZARD) presenti nelle realtà produttive che potrebbero causare un danno al consumatore. Per ciascun potenziale pericolo individuato si effettua un'analisi (ANALYSIS) che tenga conto di tutte le possibili cause (es. Persone – Ambiente – Impianti – Materiali – Processi) per poi valutarne l'effettivo rischio d'accadimento. Questo porta alla definizione di procedure specifiche, che fungono da prerequisiti, volte alla gestione e prevenzione dell'accadimento dei pericoli e, a garanzia di quei rischi non eliminabili, si implementano ulteriori procedure per tenerli maggiormente sotto controllo (CCP - CRITICAL CONTROL POINT).

Le attività di monitoraggio legate alla qualità ed alla sicurezza alimentare vengono eseguite seguendo piani di controllo ben definiti per tutta la filiera: a partire da quando i prodotti entrano in Azienda, proseguendo con lo stoccaggio dei prodotti, fino al confezionamento e trasporto del prodotto ai fini della distribuzione.

Rapporti con i produttori/fornitori;

I rapporti con i produttori/fornitori è certamente una delle aree più sensibili per quanto riguarda l'attività svolta da **Icat Food**.

In particolare, l'omesso controllo dei propri produttori e, di conseguenza, l'omesso controllo della provenienza e genuinità dei lori prodotti espone **Icat Food** al rischio di porre in commercio dei prodotti spacciandoli per genuini quando in realtà non lo sono.

Con la nozione di "non genuinità" rientra non soltanto quella di pericolosità dei prodotti per la salute pubblica, ma anche e soprattutto quella alterazione, contraffazione, mediante artificio, della sostanza alimentare nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta.

Pertanto, **Icat Food** al fine di mitigare il rischio di introdurre in commercio prodotti non genuini ha adottato una specifica procedura denominata "***[P-P2] Approvvigionamento e qualifica dei***

fornitori", in forza della quale conduce un processo di verifica dei propri produttori, improntato alle seguenti regole:

per quanto riguarda **le verifiche sui prodotti**:

- per i nuovi fornitori, la Società procede ad una valutazione preliminare attraverso i dati raccolti a fronte di una richiesta di referenze, incontri diretti con i fornitori, analisi di materiale informativo pervenuto, analisi sul prodotto e/o analisi delle certificazioni di qualità possedute;
- le analisi sul prodotto sono effettuate dalla Società, sempre in caso di fornitori nuovi, sulla prima fornitura di merce;
- per i fornitori abituali, invece, le analisi sul prodotto sono effettuate con cadenza annuale o a campione, nel caso di produzione di nuova referenza;
- superata la selezione e l'analisi del prodotto, i nuovi fornitori vengono sottoposti ad un periodo di prova della durata di due forniture; in caso di esito positivo del periodo di prova, viene rilasciato un giudizio sulla qualità del fornitore;
- il giudizio è riportato nella scheda del fornitore e archiviato nel registro fornitori della Società;
- nel caso di fornitori a medio/alto rischio, con certificazioni assenti, riscontri di non conformità gravi e/o frequenti, esiti di referti analitici di controllo non conformi, **Icat Food** procede ad effettuare una visita di valutazione presso il fornitore;

per quanto riguarda le verifiche dei **materiali di confezionamento**:

- **Icat Food** verifica la correttezza e adeguatezza dei materiali di confezionamento utilizzati per dai fornitori;
- ai fornitori dei materiali di confezionamento devono essere comunicate le caratteristiche dei prodotti e richieste le dichiarazioni di conformità e prove di cessione dei materiali di confezionamento, gestione allergeni in accordo a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
- i documenti vengono conservati all'interno della scheda del fornitore e periodicamente saranno verificate la congruità delle informazioni e/o degli aggiornamenti.

In ogni caso, la procedura nel suo complesso rappresenta parte integrante del presente Modello.

Scarico in magazzino e stoccaggio dei prodotti;

rispetto a tale attività **Icat Food** ha adottato una specifica procedura denominata "[*P-P3] Ricevimento, stoccaggio e spedizioni*" che ha ad oggetto la regolamentazione delle attività connesse alle fasi di ricevimento, stoccaggio, spedizione della merce commercializzata che possano influenzare e impattare sulla qualità del prodotto finito che costituisce parte integrante del presente modello a cui si fa, quindi, integralmente rinvio.

Campionamento ed analisi dei prodotti

La Società ha adottato una procedura specifica denominata "***[P-D3] valutazione delle prestazioni***" che ha l'obiettivo di definire le principali attività di monitoraggio e misurazione attraverso le quali **Icat Food** garantisce la sicurezza dei prodotti alimentari attraverso tutta la catena logistica:

- monitoraggio prodotti e processi: consiste nel verificare i) il rispetto di quanto definito nel Piano di Autocontrollo HACCP; ii) l'attuazione dei programmi di prerequisiti (Es. Linee Guida) e delle procedure operative; iii) la garanzia della sicurezza alimentare lungo tutta a catena logistica;
    - indicatori di efficacia della qualità e della sicurezza: si tratta degli indicatori della "qualità" del sistema e della sicurezza alimentare che permettono di valutare le prestazioni del sistema "in process". In particolare, gli aspetti in base ai quali la Società identifica gli indicatori del proprio sistema di sicurezza sono:
        - Audit - Non Conformità;
        - Analisi Microbiologiche;
        - Coefficiente di rischio fornitori;
        - Efficacia della formazione;
        - Sistema di rintracciabilità.
    - Piano di analisi: la periodicità delle analisi è stabilita in base al contratto di assistenza del fornitore di analisi. I Rapporti di Prova originali vengono verificati ed archiviati in ufficio acquisti. I rapporti anticipati via e-mail continueranno ad essere archiviati per tipologia anno e mese senza essere vidimati;
    - Test Organolettici: la Società effettua test organolettici sul prodotto in aggiunta ai controlli qualità specifici richiamati dalla procedura P-P3 Ricevimento stoccaggio e spedizioni, in funzione di: i) cambio fornitore; ii) cambio ricetta; iii) nuova referenza; iv) eventuali variazioni / segnalazioni sul prodotto;
- Audit: interni, di seconda parte e di terza parte;
- Ispezioni periodiche: il Responsabile Gestione Qualità semestralmente effettua un controllo generale in merito a: *i*) igiene degli ambienti di stoccaggio; *ii*) igiene degli ambienti esterni; *iii*) corretta identificazione prodotti; *iv*) corretta identificazione aree; *v*) igiene ed integrità delle strutture destinate al personale;
- Revisione Manuale di autocontrollo: l'obiettivo della revisione del piano di autocontrollo è la continua verifica delle capacità dell'Azienda di soddisfare le esigenze di qualità del prodotto sia in termini di qualità che di assenza di rischio, in sostanza il rispetto delle norme di legge e delle aspettative del committente
- Food Defence e rischio frode:
    - Fattori di rischio per la Food Defence: per la fase di trasporto, ricevimento, stoccaggio e spedizione è possibile valutare la vulnerabilità prendendo in considerazione le seguenti

variabili: i) misure di controllo delle derrate in arrivo e sicurezza dei mezzi di trasporto; ii) sicurezza dei dipendenti, impiego dei dispositivi di protezione obbligatori; iii) mezzi di controllo videosorveglianza, allarme; iv) formazione del personale e aggiornamenti; v) precauzioni adottate in caso di visitatori estranei.

- Fattori di rischio per la frode alimentare: la Società considera i fattori di rischio da eventuali frodi alla luce dei seguenti aspetti: i) eventi storici significativi (numero, tipo e frequenza di frodi in relazione al prodotto); ii) fattori economici (valore economico del prodotto elevato, disponibilità e facilità di reperibilità del prodotto, volatilità del prezzo in ragione di fattori meteorologici, reperibilità etc); iii) esposizione e facilità di attività fraudolente (natura fisica del prodotto, costo e complessità del processo, macchinari, costi di produzione e imballaggio, coinvolgimento del personale); iv) formati di imballaggio; v) complessità della catena di fornitura (origine geografica, tipi e numero di soggetti coinvolti nella catena logistica); vi) misure di controllo attuali (Test, frequenza, costo del test).

Infine, **Icat Food** ha individuato un team, denominato team di crisi che ha la funzione di riesaminare annualmente il piano e i relativi rischi di Food Defence e di rischio frode alimentare, formulando eventuali modifiche del piano qualora emergano criticità tali da renderlo inefficace.

In ogni caso, si rimanda alla procedura integrale che costituisce parte integrante del presente Modello.

Trasporto dei prodotti, rapporti con trasportatori e subvettori

La fase del trasporto dei prodotti assume rilievo centrale all'interno della filiera agroalimentare e, pertanto, rappresenta una delle principali aree sensibili.

In particolare, nell'ipotesi in cui **Icat Food** affidasse il trasporto dei prodotti da commercializzare a trasportatori che non sono in grado di garantire le condizioni ambientali, climatiche e tecniche corrette, i prodotti potrebbero essere consegnati e poi messi in commercio danneggiati, con un conseguente evidente pericolo per la salute pubblica.

Pertanto, **Icat Food** effettua diversi controlli sui vettori con i quali stipula i contratti di trasporto:

- in linea generale, **Icat Food** distribuisce i propri prodotti sul territorio italiano e non all'estero;
- tutti i vettori scelti vengono verificati per il tramite di valutazioni periodiche e di controllo della correttezza delle certificazioni (a titolo esemplificativo, DURC ISO);
- nell'ipotesi in cui i vettori scelti concedano in subappalto il trasporto ad altri vettori, **Icat Food** verifica che anche questi abbiano le certificazioni adeguate;

13.6. I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi e alle Attività Sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite nel Modello.

In particolare, l'OdV:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e il commercio;

- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;

- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;

- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure interne;

- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;

- sovrintende il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo al Consiglio di Amministrazione le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 14

REATI DI CONTRABBANDO

14.1. Le fattispecie di reati doganali

L'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, operando un richiamo generale alla normativa in materia di diritti di confine, ha previsto l'estensione all'ente della responsabilità relativa alla commissione, nel proprio interesse o vantaggio, dei reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale o T.U.L.D.).

Il contrabbando consiste nel traffico e scambio di merci sottoposte a diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale che ne disciplinano il transito in Dogana e il pagamento dei relativi diritti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 8/2016, le fattispecie di contrabbando previste dal T.U.L.D. hanno rilevanza penale e, di conseguenza, comportano la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, solo quando l'ammontare dei diritti evasi sia superiore ai 10.000 euro.

Nella prassi applicativa, le **condotte di contrabbando** rilevanti possono consistere in:

- mancato pagamento dei diritti di confine;
- mancata presentazione e/o passaggio delle merci, sottoposte a diritto di confine, in Dogana;
- detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, mediante manipolazioni artificiose ovvero utilizzo altri mezzi fraudolenti;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine mediante commissione di altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- importazione di beni da Paesi extraeuropei;

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati implicitamente richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies,* rimandando ai riferimenti normativi per la precisa descrizione delle condotte incriminate:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

14.2. I Processi e le Attività sensibili in relazione ai Reati di contrabbando

L'analisi svolta ha permesso di individuare le Attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, solo in relazione ad alcune delle fattispecie previste.

L'attività sensibile astrattamente ipotizzabile è principalmente:

Acquisto di beni consistenti in prodotti ittici da Paesi extraeuropei

14.3. I Principi Generali di Controllo e di Comportamento

Tutte le Attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative, alle norme del Codice Etico, nonché ai protocolli di seguito individuati a presidio dei rischi reato individuati.

A tutti i Destinatari è pertanto fatto divieto di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci nel territorio doganale senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere (i.e. vettore/trasportatore e spedizioniere doganale) e all'Agenzia delle Dogane;
- riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni divieti e limitazioni di cui al T.U.L.D.

È pertanto necessario:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- selezionare spedizionieri o trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane;
- fornire informazioni e documentazione allo spedizioniere che siano corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta e richiedendo il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo, nonché delle attività di controllo svolte;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

14.4. Procedure specifiche

La Società importa ed esporta diversi prodotti da e verso l'estero e, per questa ragione, l'Attività sensibile è principalmente è principalmente:

Acquisto di beni consistenti in prodotti ittici da Paesi extraeuropei

Il reato di contrabbando potrebbe essere commesso, ad esempio, in caso di mancata presentazione e/o passaggio in dogana di merci sottoposte a diritto di confine o in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Il reato di contrabbando potrebbe altresì verificarsi laddove venisse dichiarata un'origine ovvero un valore diverso da quello reale, nonché fossero poste in essere condotte elusive di eventuali dazi antidumping.

La gestione relativa alle importazioni della merce è affidata:

- ad un consulente esperto in materia di diritto doganale che svolge le funzioni per conto della Società;
- all'Ufficio Acquisti che si occupa della documentazione e della sua corretta archiviazione;
- all'Ufficio Amministrazione che si occupa esclusivamente dei pagamenti verso la dogana.

In linea generale, Icat Food importa prodotti da paesi extra europei, pertanto, i relativi controlli vengono svolti direttamente presso la Dogana. All'esito dei controlli, alla Società viene consegnato il documento di sdoganamento che rappresenta l'autorizzazione al ritiro della merce.

14.5. I controlli dell'ODV

L'ODV, effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi e alle Attività Sensibili individuate con particolare riferimento alle fattispecie di reato della presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai Destinatari alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello.

Nell'esercizio delle proprie attività, l'OdV richiede, consulta e/o acquisisce le seguenti informazioni (periodiche o ad evento):

- elenco dei contenziosi, ivi inclusi i procedimenti innanzi alle commissioni tributarie contro l'Agenzia delle Dogane;
- notizia di verifiche ispettive, perquisizioni e/o sequestri eseguiti dall'Autorità Doganale o dell'Autorità Giudiziaria, con il relativo verbale;
- comunicazioni relative a notificazioni di atti di accertamento o irrogazioni di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa doganale;
- comunicazioni relative a criticità e rilievi emersi nel corso delle attività di valutazione periodica degli spedizionieri doganali.

L'ODV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica l'aggiornamento del Modello con i reati-presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello;
- propone alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;

- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei Processi e delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Storico delle revisioni della Parte Speciale		
Versione	**Data approvazione CDA**	**Sintesi degli aggiornamenti contenuti**
1.0	31 marzo 2016	Prima versione del MOG
2.0	29 gennaio 2021	Seconda versione aggiornata del MOG
3.0	12 giugno 2024	Terza versione aggiornata del MOG

ALLEGATO

AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Elenco dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4
B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 19
C. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 28
D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 37
E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 45
F. REATI SOCIETARI 49
G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 61
H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 65
I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 67
J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO 77
K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 80
L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO 84
M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 89
N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 94
O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 101
P. REATI AMBIENTALI 102
Q. REATI TRANSNAZIONALI 125
R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 134
S. RAZZISMO E XENOFOBIA 137
T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 139

U. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI 142
V. REATI DI CONTRABBANDO 150
W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 155
X. REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI 161

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
[artt. 24[1] e 25 D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Malversazione di erogazioni pubbliche** (Art. 316-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 316-*bis* c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche". *"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (Art. 640-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:**	Art. 640-*bis* c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". *"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

[1] Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui all'art. 24 (fatta eccezione per il reato di cui all'art. 2 L. 898/1986), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzioni interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (Art. 316-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 316-*ter* c.p. - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche". *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Turbata libertà degli incanti** (Art. 353 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 353 c.p. – "Turbata libertà degli incanti" "*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.* *Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.* *Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà*".
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (Art. 353-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 353-*bis* c.p. – "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*".

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Truffa** (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 640 c.p. - "Truffa". *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032.* *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:* *1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;* *2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;* *2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).* *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".*
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Frode informatica** (Art. 640- *ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.	Art. 640-*ter* c.p. - "Frode informatica". *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.* *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	*640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.* *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti*[2]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".*
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 356 c.p. – "Frode nelle pubbliche forniture" "*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.* *La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente*".
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**	Art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 – "*Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*"

[2] *Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	"*1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1*".
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Concussione** (Art. 317 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art 317 c.p. - "Concussione". *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*[3].

[3] *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Corruzione per l'esercizio della funzione** (Art. 318 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 200 quote.	Art. 318 c.p. - *"Corruzione per l'esercizio della funzione".* *"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."*[4].
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (Art. 319 c.p.)	Art. 319 c.p. - *"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".* *"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai*

[4] *Così inizialmente sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 e infine modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-*bis*. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	*doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*[5]. Art. 319-*bis* c.p. - *"Circostanze aggravanti".* *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".*
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Corruzione in atti giudiziari** (Art. 319-*ter* c.p.)	Art. 319-*ter* c.p. - "Corruzione in atti giudiziari".

[5] *Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.* *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"*[6].
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Induzione indebita a dare o promettere utilità** (Art. 319-*quater* c.p.)	Art. 319-*quater* c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a*

[6] *Commi così modificati dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 1) e 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1) e 2), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	*dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*[7].
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (Art. 320 c.p.)	Art. 320 – "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" "*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

[7] *Articolo introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.	*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo[8]".*
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Pene per il corruttore** (Art. 321 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. **Sanzione interdittiva:** - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.	Art. 321 c.p. – "Pene per il corruttore" *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Istigazione alla corruzione** (Art. 322 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. **Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.* *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.* *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

[8] *Così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".*
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-*bis* c.p.)** **Sanzione pecuniaria:** - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.	Art. 322-*bis* c.p. – "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" "*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:* *1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;* *2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;* *3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;* *4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;* *5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.* *5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. *5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;* *5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.* *5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.* *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:* *1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;* *2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.* *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*[9]
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Traffico di influenze illecite**	Articolo 346-*bis* c.p. – "Traffico di influenze illecite"

[9] *L'articolo è stato introdotto dalla dalla legge 29 settembre 2000, n. 300; successivamente modificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera o), legge 9 gennaio 2019, n. 3.*

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(art. 346-*bis* c.p.) [10] **Sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote.	"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.* *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.* *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.* *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.* *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*"
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Peculato**[11] (art. 314, comma 1, c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - fino a 200 quote.	Art. 314, comma 1, c.p. – "Peculato" "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

[10] *L'articolo è stato introdotto dalla dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), legge 9 gennaio 2019, n. 3.*

[11] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

NORMA DI RIFERIMENTO	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**[12] (art. 316 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - fino a 200 quote.	Art. 316 c.p. – "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	**Abuso d'ufficio**[13] (art. 323 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 200 quote.	Art. 323 c.p. – "Abuso d'ufficio" *" Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".*

[12] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.
[13] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI[14]

[art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	**IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI**	**LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)**
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (Art. 615-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 615-*ter* c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". "*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.* *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:* *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;* *2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;* *3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.* *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.* *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio*".

[14] *L'art 24-*bis *è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (Art. 617-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 617-*quater* c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". "*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.* *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.* *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:* *1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;* *2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;* *3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (Art. 617-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 617-*quinquies* c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche". "*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare,*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	*impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.* *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (Art. 635-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 635-*bis* c.p.– "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici". "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635*[15] *ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio*".

15**Art. 635 – Danneggiamento** "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.*
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (Art. 635-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635-*ter* c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.* *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.* *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (Art. 635-*quater* c.p.)	Art. 635-*quater* c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	*informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.* *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (Art. 635-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635-*quinquies* c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". "*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.* *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.* *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (Art. 615-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 300 quote. **Sanzione interdittiva:** - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 615-*quater* c.p. - "Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici". "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in latro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.* *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (Art. 615-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 300 quote. **Sanzione interdittiva:**	*Art. 615-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".* *"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Documenti informatici** (Art. 491-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 491-*bis* c.p. - "Documenti informatici"[16]. "*Se alcuna delle falsità previste nel presente capo*[17] *riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

[16] *Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.*

[17] *Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-*bis *è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (Art. 640-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 640-*quinquies* c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". "*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*".
Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) **Sanzione pecuniaria:** - sino a 400 quote.	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

C. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
[art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Associazione per delinquere** (Art. 416, escluso comma 6, c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:**	Art. 416 c.p. - *"*Associazione per delinquere*".* *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.* *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.* *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.* *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* (omissis VI comma) *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*"[18].

[18] *Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Associazione per delinquere** (Art. 416, comma. 6, c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 416, comma 6 c.p. - "Associazione per delinquere". "*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*[19] *nonchè agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma*[20]".

[19] *Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

[20] *Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (Art. 416-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 416-*bis* c.p. - "Associazioni di tipo mafioso anche straniere". "*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.* *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*[21] *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di*

[21] *Commi così sostituiti dall'art. 5, comma 1, lett. b) e c), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	*autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.* *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*[22] *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.* *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.* *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.* *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*".
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Scambio elettorale politico-mafioso** (Art. 416-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:**	Art. 416-*ter* c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". *"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

[22] *Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".*
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 630 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	*"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (Art. 74 DPR 309/90) - da 400 a 1000 quote **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è	Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". *"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni*[23]. *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.* *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.* *4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.* *5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.* *6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.* *7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.* *7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto,*

[23] *Modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 50*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	*salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*[24] *8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*
Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenzeo concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

[24] *Il comma 7-*bis *è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. **Sanzione interdittiva applicata in via definitiva:** Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.	

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

[art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	**IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI**	**LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)**
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (Art. 453 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". *"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:* *1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;* *2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;* *3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;* *4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.* *La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*[25] *La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato*[26]*".*

[25] *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.*
[26] *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Alterazione di monete** (Art. 454 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". *"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".*
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (Art. 455 c.p.)	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". *"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	*circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".*
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (Art. 457 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 200 quote.	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". *"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (Art. 459 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - l'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". *"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (Art. 460 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". *"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".*
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (Art. 461 c.p.)	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". *"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	*da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione"*.
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (Art. 464 c. 1 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 300 quote.	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". *"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.* *(...)"*.
Art. 25-*bis* D. Lgs.231/2001	**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (Art. 464 c.2, c.p.)	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". *(...)"*.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.	*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".*
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** [27] (Art. 473 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni". *"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.* *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.* *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

[27] *Così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	**IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI**	**LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)**
Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001	**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (Art. 474 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.* *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.* *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
[art. 25-*bis*.1. D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Turbata libertà dell'industria o del commercio** (Art. 513 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". *"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Frode nell'esercizio del commercio** (Art. 515 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". *"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.* *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".*
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (Art. 516c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (Art. 517 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". *"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".*
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (Art. 517-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 517-*ter* c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". *"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000* *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.* *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.* *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (Art. 517-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 517*quater* c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". *"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.* *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.* *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.* *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (Art. 513-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 513-*bis* c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". *"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.* *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001	**Frodi contro le industrie nazionali** (Art. 514 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". *"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.* *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	

F. REATI SOCIETARI
[art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**False comunicazioni sociali** (Art. 2621 c.c.) **Sanzione pecuniaria[28]:** - da 200 a 400 quote.	Art. 2621 c.c. – "False comunicazioni sociali" "*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della*

[28] *Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"[29].
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Fatti di lieve entità** (Art. 2621-*bis* c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 200 quote.	Art. 2621-*bis* c.c. – "Fatti di lieve entità" "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari dellacomunicazione sociale"*[30].
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**False comunicazioni sociali delle società quotate** (Art. 2622 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 600 quote.	Art. 2622 c.c. – *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo*

[29] *Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.*

[30] *Articolo così introdotto dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:* *1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;* *2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;* *3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;* *4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.* *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*[31].
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Falso in prospetto** (Art. 2623 c.c.) (Abrogato) [32]	-
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione**	-

[31] *Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.*

[32] *Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-*bis*. Il legislatore del D. Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 2624 c.c.) (Abrogato) [33]	
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Impedito controllo** (Art. 2625 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 180 quote per il comma 2.	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo[34] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali[35], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.* *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.* *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"[36].*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Indebita restituzione dei conferimenti** (Art. 2626 c.c.)	Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti".

[33] *Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.*

[34] *Le parole "o di revisione" sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.*

[35] *Le parole "ad altri organi sociali o alle società di revisione" sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri organi sociali" (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.*

[36] *Comma inserito dalla L. 262/2005.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 180 quote.	*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Illegale ripartizione di utili e riserve** (Art. 2627 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 130 quote.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve". "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato*".
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (Art. 2628 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 180 quote.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". *"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.* *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.* *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Operazioni in pregiudizio dei creditori** (Art. 2629 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 330 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". *"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (Art. 2629-*bis*) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 500 quote.	Art. 2629-*bis* - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[37], n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".* Art. 2391 (Interessi degli amministratori). "*L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di*

[37] *Le originarie parole: "legge 12 agosto 1982, n. 576" sono state sostituite dal D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 303.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. *Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Formazione fittizia del capitale** (Art. 2632) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 180 quote.	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". "*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (Art. 2633 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 330 quote.	Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". *"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Corruzione tra privati**[38] (Art. 2635 c.3 c.c.)	Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati".

[38] *Articolo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e, nuovamente, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.* *Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.* *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.* *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.* *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.* *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte*[39]".

[39] *Comma aggiunto dal D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*ter*	**Istigazione alla corruzione tra privati**[40] (Art. 2635-*bis* c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 400 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2635-*bis* c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati". *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Illecita influenza sull'assemblea** (Art. 2636 c.c.) **Sanzione pecuniaria:**	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". *"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

[40] *Articolo introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 150 a 330 quote.	
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Aggiotaggio** (Art. 2637 c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 500 quote.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"*[41].
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (Art. 2638, commi 1 e 2, c.c.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno*

[41] *Tale formulazione è stata introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.* *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*[42]. *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".*
Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001	**False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019** (Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023[43])	Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 – "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*". *"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[42] *Comma inserito dalla L. 262/2005.*

43 Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 150 a 300 quote.	*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".*

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001[44]	**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (Art. 270-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria**:	Art. 270-*bis* c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". *"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

[44] *I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-*quater, *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.*

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).

1.In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a.se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b.se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3.Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4.Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. **Sanzione interdittiva:** (per il solo comma 1)[45] - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.* *Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.* *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*
Art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001	**Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo** (Convenzione dicembre 1999)	**Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-*quater* D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:** Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999

[45] *Se l'Ente o una sua U.O. viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del presente reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: *a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;* *b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.* *2. <omissis>* *3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.* *4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.* *5. Commette altresì reato chiunque:* *a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;* *b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;* *c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; *ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".* Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
[art. 25-*quater*.1. D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 700 quote. **Sanzione interdittiva[46]:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 583-*bis* c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". *"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.* *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.* *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.* *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:* *1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*[47] *2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*[48]

[46] *Se l'Ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del presente reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.*

[47] Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. s), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

[48] Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da un anno a due anni.	*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".*

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
[art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001[49]	**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (Art. 600 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote.	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". *"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi[51], è, è punito con la reclusione da otto a venti anni.* *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di*

[49] La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-quinquies *(Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-*quater*.1 e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-*quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

[51] *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva[50]: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	*una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*[52]
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Prostituzione minorile** (Art. 600-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. **Sanzione interdittiva** (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 600-*bis* c.p. - "Prostituzione minorile". *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:* *1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;* *2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

[50] *Se l'Ente o una sua U.O. viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*quinquies, *si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.*

[52] *Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 2 luglio 2010, n. 108.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.[53]".*
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Pornografia minorile** (Art. 600-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. **Sanzione interdittiva** (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 600-*ter* c.p. - "Pornografia minorile". *"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:* *1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;* *2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto"[54].* *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.* *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o*

[53] *Così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

[54] *Così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	*informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.* *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164*[55]*.Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità*[56]*.* *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.* *Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"*[57]
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Detenzione o accesso a materiale pornografico** (Art. 600-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 200 a 700 quote.	Art. 600-*quater* c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". *"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

[55] *Comma modificato dalla L. 38/2006.*

[56] *Comma aggiunto dalla L. 38/2006.*

[57] *Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. *Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".*
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Pornografia virtuale** (Art. 600-*quater*.1 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater). **Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01):** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Articolo 600-*quater*.*1* c.p. – "Pornografia virtuale" "*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.* *Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (Art. 600-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 600-*quinquies* c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". *"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da un anno a due anni.	
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Tratta di persone** (Art. 601 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 601 c.p. - Tratta di persone. *"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.* *Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*[58]. *La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.* *Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato*

[58] *Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni"[59].
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Acquisto e alienazione di schiavi** (Art. 602 c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni*[60]*".*

[59] *I commi 3 e 4 sono stati introdotti dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.*
[60] *Articolo modificato dalla Legge 2 luglio 2010, n. 108 e, successivamente, dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (Art. 603-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno.	Art. 603-*bis* c.p. – "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:* *1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;* *2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.* *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.* *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:* *1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;* *2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;* *3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;* *4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.* *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:* *1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;* *2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".[61]
Art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001	**Adescamento di minorenni** (Art. 609-*undecies* c.p.) **Sanzione pecuniaria**: - da 200 a 700 quote.	*Articolo 609-undecies c.p.- "Adescamento di minorenni"* *"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."*

[61] *Articolo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, Legge 29 ottobre 2016, n. 199.*

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001; artt. 187-*bis*, 187-*ter*, 187-*quinquies*, 184 e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")[62]]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001	**Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (Art. 184 TUF) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184 TUF - "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" *"È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:* *a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;* *b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;* *c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.* *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

[62] *L'art. 25-*sexies *D.Lgs. 231/2001 richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, TUF. Tale Capo è rubricato "Sanzioni penali" e regola le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Alcune disposizioni del TUF rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state modificate per mano del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, mirato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR).*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.* *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".*
Art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001	**Manipolazione del Mercato** (Art. 185 TUF) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote; nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato" *"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.* *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".
Art. 187-*quinquies* TUF [63]	**Abuso di informazioni privilegiate** (Art. 187-*bis* TUF) **Sanzione pecuniaria:** - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate.	Art. 187-*bis* TUF - "Abuso di informazioni privilegiate" *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014.* *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il profilo conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.* *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."*
Art. 187-*quinquies* TUF	**Manipolazione del mercato** (Art. 187-*ter* TUF)	Art. 187-*ter* TUF - "Manipolazione del mercato"

[63] *L'articolo 187-*quinquies *del TUF prevede una forma di responsabilità amministrativa in capo agli enti in conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti rispettivamente dagli articoli 187-*bis *e 187-*ter *del TUF (articoli 14 e 15 MAR), qualora commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" oppure "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle prime". Preme evidenziare che la responsabilità amministrativa dell'ente, così come disciplinata dal TUF, non costituisce mera riproposizione di quella ex D.Lgs. 231/2001 bensì un ulteriore profilo autonomo di responsabilità, e conseguente sanzionabilità, dell'ente.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.* *Si applica la disposizione dell'art. 187-bis, comma 5.* *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato."*

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*septies*. D. Lgs. 231/2001[64]	**Omicidio colposo** (Art. 589 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.* *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.* *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

[64] La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D. Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-*septies*. D. Lgs. 231/2001	**Lesioni personali colpose** (Art. 590 co. 3 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". *"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.* *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.* *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*[65] [66] *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte*

[65] *Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

[66] *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	*sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.* [67] *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.* *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."*

[67] *Tale comma è stato inserito dall'art. 12, comma 3, legge 11 gennaio 2018, n. 3.*

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

[art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001[68]	**Ricettazione** (Art. 648 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 648 c.p. - "Ricettazione". *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).* *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita*

[68] *Introdotto dall'Art. 63 co. 3 D. Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:*

Art. 63

[...] 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

*"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis *e 648-*ter *del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	*con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.* *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.* *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".*
Art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001	**Riciclaggio** (Art. 648-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 648-*bis* - "Riciclaggio". *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.* *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.* *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.* *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001	**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (Art. 648-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 648-*ter* c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.* *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.* *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.* *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.* *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001	**Autoriciclaggio** (Art. 648-*ter*.1 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;	Art. 648-*ter*.1 c.p. - "Autoriciclaggio". *"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.* *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.* *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.* *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.* *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*

M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI [art. 25-*octies.*1 D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001	**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 493-*ter* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493-*ter* c.p. – "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" "*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.* *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001	**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 493-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493-*quater* c.p. – "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)" "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto*"
Art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001	**Frode informatica**	Art. 640-ter c.p. – "Frode informatica" "*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(art. 640-*ter* c.p.)[69] **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	*programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.* *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.* *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.* *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età*".
Art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001	**Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio, previsti dal codice penale,**	*Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio, previsti dal codice penale, laddove abbiamo ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*

[69] "*Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	laddove abbiamo ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; - da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001	**Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* c.p.)	Art. 512-*bis* c.p. "Trasferimento fraudolento di valori"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.* *La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*".

N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
[art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Artt. 171, primo comma, lettera a-*bis* e terzo comma L. 633/41) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 171 L. 633/41 *"*[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] *Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:* *(...).* *a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;* *(...).* *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 171-*bis* L. 633/41) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 171-*bis* l. 633/41 *"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.* *2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."*
Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 171-*ter* L. 633/41)	Art. 171-*ter* L. 633/41 *"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote; **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore ad un anno.	*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;* *b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;* *c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);* *d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;* *e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. *f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;* *h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102* quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.* *h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: *a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;* *a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;* *b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;* *c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.* *3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.* *4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:* *a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;* *b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;* *c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.* *5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 171-*septies* L. 633/41) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 171-*septies* L. 633/41 *"1. La pena di cui all'articolo 171*-ter*, comma 1, si applica anche:* *a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;* *b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".*
Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 171-*octies* L. 633/41)	Art. 171-*octies* L. 633/41 *"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore ad un anno.	*audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.* *2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".*

O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-*decies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*decies* D. Lgs. 231/2001	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 377-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 377-*bis* c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

P. REATI AMBIENTALI[70]

[art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Inquinamento ambientale** (Art. 452-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 250 a 600 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore ad un anno.	Art. 452-*bis* c.p. - "Inquinamento ambientale" *"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:* *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;* *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.* *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"*[71].
Art. 25-*undecies*	**Disastro ambientale**	Art. 452-*quater* c.p.- "Disastro ambientale"

[70] *I reati di cui agli articoli 452-*bis, *452-*quater, *452-*quinquies, *452-*sexies, *452-*octies *sono stati introdotti all'interno del nuovo Titolo VI-*bis *(Libro II) "Dei Delitti contro l'ambiente" del Codice Penale dalla L. 68/2015 ed inseriti dalla stessa all'interno dell'art. 25-*undecies *del D.Lgs. 231/2001.*

[71] *Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs. 231/2001	(Art. 452-*quater* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:* *1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;* *3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.* *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"*[72].
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Delitti colposi contro l'ambiente** (Art. 452-*quinquies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 500 quote.	Art. 452-*quinquies* c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" *"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di*

[72] *Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."[73]
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (Art. 452-*sexies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 250 a 600 quote.	Art. 452-*sexies* c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."*[74]
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Circostanze aggravanti** (Art. 452-*octies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 300 a 1000 quote.	Art. 452-*octies* c.p. - "Circostanze aggravanti" *"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis*

[73] *Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.*
[74] *Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		sono aumentate. *Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."*[75]
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (Art. 727-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 250 quote.	Art. 727-*bis* c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (Art. 733-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 733-*bis* c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro*".

[75] *Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA** (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D. Lgs. 152/2006) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; - da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo. **Sanzione interdittiva:** (solo c. 2 e 5 secondo periodo) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a sei mesi.	Art. 137 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. *2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.* *3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.* *5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** (Art. 137 c. 11 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 300 quote; **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a sei mesi.	Art. 137 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 *11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.* *Art. 103 (Scarichi sul suolo):* *1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:* *a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;* *b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;* *c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;* *d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;* *e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;* *f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.* *2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99,*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. *3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.* *Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):* *1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.* *2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.* *3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico[76] Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche*

[76] *Così sostituito dal Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. *4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.* *5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.* *6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:* *a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. *7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.* *8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili** (Art. 137 c. 13 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 137 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13. *13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**	Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria[77]:** - fino a 250 quote per la lettera a); - da 150 a 250 quote per la lettera b).	*"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1[78], Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:* *a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;* *b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** (Art. 256 c. 3, D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote per il primo periodo; - da 200 a 300 quote per il secondo periodo; **Sanzione interdittiva per il secondo periodo:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1[79], Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi* *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".*

[77] Nei casi di commissione del reato previsto dall'art.256, c.4, D. Lgs. n. 152/2006 ("nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"), le sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (relative alle disposizioni del citato art. 256 rilevanti ai fini dello stesso art. 25-undecies) sono ridotte alla metà.

[78] Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d. lgs. n. 46 del 2014.

[79] Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d. lgs. N.46 del 2014.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a sei mesi.	
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Miscelazione di rifiuti pericolosi** (Art. 256 c. 5 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. *"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi** (Art. 256 c. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 250 quote.	Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. *"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio** (Art. 257 c. 1 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 250 quote.	Art. 257 D. Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1. *"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio** (Art. 257 c. 2 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 257 D. Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 2. *"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (Art. 258 c. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:**	Art. 258 D. Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 150 a 250 quote.	*dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Traffico illecito di rifiuti** (Art. 259 c. 1 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 259 D. Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1 *"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (Art. 452-*quaterdecies*, co. 1, c.p.[80]) **Sanzione pecuniaria:** - da 300 a 500 quote. **Sanzione interdittiva:**	Art. 452-*quaterdecies* - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.* […] *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può*

[80] *In data 6 aprile 2018, è entrato in vigore il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Il D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 e ha contestualmente introdotto l'art. 452-*quaterdecies *all'interno del codice penale. L'art. 8 del D. Lgs. 21/2018 prevede la seguente disposizione di coordinamento: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a sei mesi. **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	*subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.* *È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività** (Art. 452-*quaterdecies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 800 quote. **Sanzione interdittiva:**	Art. 452-*quaterdecies* c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. "*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.* *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33* *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a sei mesi. **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti** (Art. 260 *bis* c. 6 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:**	Art. 260 *bis* D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. *"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 150 a 250 quote.	
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati** (Art. 260 *bis* c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo. *"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".* *Comma 8, primo periodo:" Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale"*[81].
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore** (Art. 260 *bis* c.8 secondo periodo D. Lgs. 152/06)	Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8. *"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi".*

[81] *Si segnala che il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione" (meglio noto come "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha previsto al proprio art. 6 che, a far data dal 1° gennaio 2019, venisse soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che di conseguenza venisse meno l'obbligo di versamento dei relativi contributi. L'art. 6 sopra richiamato, contiene le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, prevedendo anche un regime transitorio, destinato a durare "fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 300 quote.	
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria** (Art. 279 c. 5 D. Lgs. 152/06) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 250 quote.	Art. 279 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5 *"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".* [Art. 279 comma 2 D. Lgs. 152/06] *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari** (Art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)	Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2 *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2.	*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, esuccessive attuazioni e modificazioni;* *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;* *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;* *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;* *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;* *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. *Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari** (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) **Sanzione pecuniaria:** - Da 100 a 250 quote.	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2. *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:* *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;* *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;* *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;* *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.* *2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un**	Art. 3-*bis* Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1. *"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-*bis* c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione.	*di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività** (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 250 quote.	Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. *"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila".* [Art. 6 C. 1] *"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Impiego delle sostanze lesive dell'ozono** (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote.	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" *"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".*
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi** (Art. 8 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) **Sanzione pecuniaria:** - da 150 a 250 quote per il comma 1; - da 200 a 300 quote per il comma 2. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2 *1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".* *2. "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore a sei mesi. **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001	**Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi** (Art. 9 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. **Sanzione interdittiva per il comma 2:** - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2 *1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".* *2. "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. da tre mesi a sei mesi.	

Q. REATI TRANSNAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10[82]	**Associazione per delinquere**	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".

[82] *L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
L. 146/2006	(Art. 416 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.* *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.* *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.* *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis *del codice penale, dall'articolo 291-*quater *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. ***abrogato***

6. ***abrogato***

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter *e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-*bis *e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*[83]*, nonchè agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"*[84]. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*[85]*."*
Art. 10 L. 146/2006	**Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (Art. 416-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote.	Art. 416 *bis* c.p. - "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"[86]. *"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni*[87]*.* *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

[83] *Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94*

[84] *Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.*

[85] *Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172*

[86] *La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b* bis*), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

[87] *Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.* *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.* *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".* *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.* *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.* *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta[88] e alle altre associazioni, anche straniere[89], comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

[88] *Le parole: "alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.*

[89] *Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".* *"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni[90].* *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.* *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.* *4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.* *5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.* *6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.* *7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

[90] *Così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto *8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*
Art. 10 L. 146/2006	**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (Art. 291-*quater* D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43) **Sanzione pecuniaria:** - da 400 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;	Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". "*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.* *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.* *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* *4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.* *5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	*adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*".
Art. 10 L. 146/2006	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 377-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 377-*bis* c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".
Art. 10 L. 146/2006	**Favoreggiamento personale** (Art. 378 c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 100 a 500 quote.	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". "*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.* *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.* *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.* *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3- ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 1000 quote. **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 [comma 3, 3-*bis*, 3- *ter*, 5] - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" *"1. (omissis)* *2. (omissis)* *3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:* *a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;* *b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;* *c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;* *d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;* *e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.* *3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.* *3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; *b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto*[91]. *4. (omissis)* *5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".*

[91] *Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.*

R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

[art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001	**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-*bis*, *3-ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.) **Sanzione pecuniaria**: - da 400 a 1000 quote (per i delitti di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*) - da 100 a 200 quote (per i delitti di cui al comma 5) **Sanzione interdittiva**: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commi 3, 3-*bis* e 5 – "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine": *"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:* *a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;* *b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l''ingresso o la permanenza illegale;* *c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;* *d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;* *e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.* *3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	per una durata non inferiore a un anno.	*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:* *a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;* *b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.* *5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto ècommesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla meta".*
Art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001	**Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (Art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	Art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12-*bis* – "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato": *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12* [92] *sono aumentate da un terzo alla metà:* *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;* *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;* *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*

[92] *Il comma 12 dell'art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone che "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)

S. RAZZISMO E XENOFOBIA[93]

[art. 25-*terdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*terdecies* D. Lgs. 231/2001	**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (art. 604-*bis* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da 200 a 800 quote **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;	Art. 604-*bis* c.p. – "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa". *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:* *a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;* *b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.* *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

[93] *Il reato di razzismo e xenofobia è stato introdotto nel novero dei Reati Presupposto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, successivamente modificata per mano del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. In particolare, il D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e ha contestualmente introdotto l'art. 604-bis all'interno del codice penale. L'art. 8 del D. Lgs. 21/2018 prevede la seguente disposizione di coordinamento: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno. **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".*

T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	**IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI**	**LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)**
Art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001	**Frodi in competizioni sportive** (Art. 1, L. n. 401 del 13.12.1989) **Sanzione pecuniaria:** - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	Art. 1, L. n. 401 del 13.12.1989 "*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.* *2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.* *3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni*"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001	**Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa** (Art. 4, L. n. 401 del 13.12.1989) **Sanzione pecuniaria:** - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote **Sanzione interdittiva:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno	Art. 4, L. n. 401 del 13.12.1989 "*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.* *2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. *3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.* *4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.* *4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.* *4-*ter. *Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.* *4-*quater. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale"

U. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". *"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.* *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*"
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 500 quote; **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*"* "*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.* *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali"
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - per il delitto di cui all'art. 8, comma 1, fino a 500 quote; - per il delitto di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, fino a 400 quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". "*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.* *2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.* *2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*"
Art. 25-*quinquiesdecies*	**Occultamento o distruzione di documenti contabili**	Art. 10 D.Lgs. 74/2000

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs. 231/2001	(Art. 10 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 400 quote; **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari"*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 400 quote; **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non inferiore a un anno.	Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" *"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.* *2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Dichiarazione infedele**[94] (Art. 4 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 300 quote.	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele". *"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:* *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.* *1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

[94] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove sia commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri conessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Omessa dichiarazione**[95] (Art. 5 D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 400 quote.	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – "Omessa dichiarazione". "*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.* *2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto*".

[95] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove sia commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Indebita compensazione**[96] (Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000) **Sanzione pecuniaria:** - fino a 400 quote.	Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 – "Indebita compensazione". *"1.È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro*".

[96] Tale fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove sia commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

V. REATI DI CONTRABBANDO
[art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	**IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI**	**LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)**
Art. 25- *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Reati di contrabbando** (DPR 23 gennaio 1973, n. 43) **Sanzione pecuniaria:** - fino ad un massimo di 200 quote e quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro s fino a quattrocento quote. **Sanzione interdittiva:** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 282 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:* *a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;* *b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;* *c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;* *d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;* *e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;* *f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando*". Art. 283 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; *b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.* *Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale*". Art. 284 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:* *a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;* *b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;* *c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;* *d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;* *e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. *Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale*". Art. 285 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:* *a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;* *b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;* *c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;* *d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.* *Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.* *Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale*". Art. 286 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nelle zone extra-doganali"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		"*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita*". Art. 287 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140*". Art. 288 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nei depositi doganali" "*Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti*". Art. 289 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione" "*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione*". Art. 290 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti" "*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi". Art. 291 del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea" "*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere*". Art. 291-*bis* del D.P.R. 43/1973 – "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri" "*1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.* *2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516*". Art. 291-*quater* del D.P.R. 43/1973 – "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" "*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* *4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.* *5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*". Art. 292 del D.P.R. 43/1973 "Altri casi di contrabbando" "*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi*".

W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
[art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-*ter* c.p.) **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-*decies* c.p.) **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-*undecies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** - da duecento a cinquecento quote. **Sanzione interdittiva:** - per una durata non superiore a due anni l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 518-*ter* c.p. - "Appropriazione indebita di beni culturali" *"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.* *Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".* Art. 518-*decies* c.p. - "Importazione illecita di beni culturali" *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518- sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".* Art. 518-*undecies* c.p. - "Uscita o esportazione illecite di beni culturali" *"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.* *La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. *Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36".*
Art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** da cento a quattrocento quote. **Sanzione interdittiva:** - per una durata non superiore a due anni - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 518-*novies* c.p. - "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali" "*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:* *1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;* *2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;* *3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* c.p.) **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** da trecento a settecento quote. **Sanzione interdittiva:** - per una durata non superiore a due anni - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 518-*duodecies* c.p. - "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.* *Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.* *La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna*". Art. 518-*quaterdecies* c.p. - "Contraffazione di opere d'arte" "*È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:* *1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.* *È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato*".
Art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. 231/2001	**Furto di beni culturali** (Art. 518-*bis* c.p.) **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* c.p.) **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-*octies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** da quattrocento a novecento quote.	Art. 518-*bis* c.p. - "Furto di beni culturali" "*Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.* *La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge*". Art. 518-*quater* c.p. - "Ricettazione di beni culturali"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - per una durata non superiore a due anni - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.* *La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*". Art. 518-*octies* c.p. - "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali" "*Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.* *Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi*".

X. REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI [art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-*duodevicies* D. Lgs. 231/2001	**Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.) **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.) **Sanzione pecuniaria:** da duecento a cinquecento quote. **Sanzioni interdittive:** - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;	Art. 518-*sexies* c.p. - "Riciclaggio di beni culturali" "*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.* *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*". Art. 518-*terdecies* c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" "*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni*".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	